SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 570)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

e dal Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1977

Accettazione ed esecuzione del secondo emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo

ONOREVOLI SENATORI. — Il Fondo monetario internazionale è sorto, unitamente alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Conferenza monetaria e finanziaria di Bretton Woods del 1944 ed ha iniziato la sua attività l'anno successivo. L'Italia ne fa parte dal 1947 (legge 23 marzo 1947, n. 132).

I compiti del Fondo sono vari e importanti e possono così riassumersi: promuovere la cooperazione monetaria internazionale, facilitare lo sviluppo del commercio mondiale, promuovere la stabilità dei cambi internazionali, abbreviare la durata e ridurre l'intensità degli squilibri eventuali delle bilance dei pagamenti dei Paesi membri, istituire un sistema multilaterale dei pagamenti.

Il 31 maggio del 1968 il Consiglio dei Governatori del Fondo approvò una risoluzione intesa ad introdurre nello Statuto il sistema dei diritti speciali di prelievo.

La ragione fondamentale di questi emendamenti risiedeva nella esigenza di affermare gradualmente i diritti speciali di prelievo come strumento di riferimento per le monete degli Stati membri e come forma aggiuntiva di liquidità internazionale, riducendo gradualmente il ruolo dell'oro nel sistema monetario internazionale.

In relazione alle vicende monetarie che dalla dichiarazione di inconvertibilità del

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

dollaro dell'agosto 1971 hanno portato all'attuale situazione di fluttuazione delle principali monete, è stata condotta una importante revisione delle norme fondamentali contenute nello Statuto del Fondo sulla base dei lavori del Comitato interinale per il sistema monetario internazionale creato dal Consiglio dei Governatori nella assemblea annuale del Fondo del 1974.

La revisione dello Statuto costituisce un passo importante nel processo evolutivo della riforma del sistema monetario e comprende nuove norme relative ai rapporti di cambio, con particolare riguardo alla fluttuazione delle monete, disposizioni relative alla riduzione del ruolo dell'oro e mutamenti nelle caratteristiche e nell'espansione dei possibili impieghi dei diritti speciali di prelievo, al fine di farli diventare il principale strumento di riserva.

I governatori del Fondo monetario internazionale hanno approvato gli emedamenti (secondo emendamento dello Statuto) con la risoluzione n. 31/4 del 30 aprile 1976.

Il disegno di legge allegato, concernente l'accettazione del secondo emendamento, contiene anche l'aumento della quota italiana nel Fondo monetario internazionale. I due provvedimenti sono legati perchè le nuove quote del Fondo non entreranno in vigore finchè non sarà adottato il secondo emendamento.

Le quote di partecipazione dei Paesi membri sono stabilite, al momento della ammissione al Fondo, con riferimento al loro potenziale economico e alla loro importanza nel commercio internazionale. L'ammontare delle quote determina l'entità dei prelievi che possono essere effettuati dai Paesi membri e il loro potere di voto.

La quota di partecipazione italiana al Fondo fu originariamente fissata in dollari 180 milioni, sulla base di criteri piuttosto restrittivi, dovuti alle particolari condizioni del Paese in quel momento (anno 1947), nonchè a cifre largamente sottovalutate per insufficienza di dati statistici sul potenziale economico del Paese.

Nel 1959 la quota fu portata a dollari 270 milioni, in applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio dei governatori durante l'Assemblea annuale del 1958 (legge 26 giugno 1960, n. 618).

Trattandosi, però, di un aumento lineare delle quote di quasi tutti i Paesi membri, la posizione relativa dell'Italia rimase invariata.

Allo scopo di conseguire nel Fondo una posizione più adeguata all'accresciuta importanza economica del paese, anche nella eventualità di un ricorso dell'Italia al Fondo stesso, il Governo italiano chiese, nell'ottobre del 1963, un congruo aumento della nostra quota, che fu quindi portata, d'accordo con le competenti autorità del Fondo, a dollari 500 milioni (legge 22 maggio 1964, n. 459).

Il 31 marzo 1965, i governatori approvavano, con apposita risoluzione, un aumento generale delle quote nella misura del 25 per cento, nonchè un aumento selettivo riguardante 16 membri tra quelli maggiormente industrializzati.

In applicazione di detta risoluzione, la quota italiana veniva pertanto elevata da 500 a 625 milioni di dollari (legge 20 gennaio 1966, n. 2).

Il 9 febbraio 1970 il Consiglio dei governatori approvava una risoluzione che autorizzava un ulteriore aumento delle quote. L'Italia poteva così elevare, con legge 18 dicembre 1970, n. 1059, la sua quota da 625 milioni a un miliardo di SDR. (Nel frattempo l'unità di conto nella quale si esprimono le operazioni finanziarie del Fondo monetario internazionale era stata mutata con l'entrata in vigore del sistema dei diritti speciali di prelievo, SDR).

Nel corso della riunione annuale del FMI, tenutasi a Washington nel settembre del 1975, è stata nuovamente prospettata la necessità di procedere ad una revisione generale delle quote dei Paesi membri, la sesta dal 1947.

Scopo di tale revisione è di consentire, come per i precedenti aumenti, l'adeguamento delle dimensioni del Fondo allo sviluppo dell'economia mondiale. Essa offre, altresì, l'opportunità di commisurare, per quanto possibile, le quote individuali ai cambiamenti verificatisi nella posizione re-

lativa dei Paesi membri nell'economia mondiale e di concorrere a mantenere una distribuzione equilibrata delle quote nell'ambito del FMI. Di tale opportunità hanno beneficiato soprattutto i Paesi produttori di petrolio, che, in seguito alla nuova situazione determinata dai ripetuti aumenti del prezzo del greggio hanno visto potenziate le loro risorse finanziarie e accresciuto il loro ruolo nell'economia mondiale.

Conformemente alla risoluzione adottata dal Consiglio dei Governatori il 22 marzo 1976 l'Italia vedrà salire la propria quota da 1 miliardo a 1.240 milioni di SDR.

Si è, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, con il quale si autorizza il Governo ad aderire alla decisione dell'organo deliberante del Fondo e a provvedere conseguentemente all'aumento della quota italiana nella misura predetta.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, la legge auorizza il Ministro per il tesoro ad effettuare le necessarie operazioni in modo da evitare, come in passato, sia riflessi sulla Tesoreria che aggravi di bilancio.

Si prevede infatti di utilizzare, per tali scopi, le disponibilità valutarie dell'Ufficio italiano dei cambi, nonchè di ottenere dalla Banca d'Italia gli occorrenti fondi in lire.

Le operazioni suddette verrebbero regolate mediante un'apposita convenzione con i due menzionati Istituti, i quali provvederebbero a mettere a disposizione le somme di cui sarebbe depositaria la Banca d'Italia per conto del Fondo monetario internazionale.

In merito alle singole disposizioni dell'unito disegno di legge si precisa quanto segue:

— con gli articoli da 1 a 3 si autorizza il Governo italiano ad aderire alla decisione del Fondo monetario e a provvedere all'aumento della quota italiana da 1 miliardo a 1.240 milioni di SDR;

— con l'articolo 4 si autorizza il Ministro per il tesoro ad effettuare le relative operazioni finanziarie avvalendosi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere ai due predetti Istituti le necessarie garanzie per gli eventuali rischi connessi con i versamenti da essi effettuati o da effettuarsi, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato;

— con l'articolo 5 si stabilisce che alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione delle norme sopra specificate, fra il Tesoro, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi si provvederà mediante Convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati Istituti;

— con l'articolo 6 si autorizza il Ministro del tesoro a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della legge in questione, in relazione alle particolarità delle operazioni sopra descritte;

— infine, con l'articolo 7 si stabilisce che l'emananda legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Alla presente relazione si allegano i testi della Risoluzione del Consiglio dei Governatori del F.M.I. relativa al secondo emendamento allo Statuto e della Risoluzione relativa all'aumento delle quote nonchè le relative traduzioni.

ATTI ALLEGATI ALLA RELAZIONE

RESOLUTION

No 31/4 30.4.1976

Whereas the Board of Governors, in Resolution No. 29-10 adopted at its 1974 Annual Meeting, has requested the Executive Directors to consider and prepore for the approval of the Board possible modifications in the Articles of Agreement of the International Monetary Fund on the basis of the recommendations in Part II of the *Outline on Reform* attached to the Report to the Board by its ad hoc Committee on Reform of the International Monetary System and Related Issues (Committee of Twenty), dated June 14, 1974; and

Whereas the Interim Committee of the Board of Governors on the Reform of the International Monetary System has requested the Executive Directors to complete their work on amendment in the light of the guidance given by the Committee; and

Whereas the Executive Directors have completed their work relating to possible modifications in the Articles of Agreement of the International Monetary Fund pursuant to Resolution No. 29-10 and the guidance given by the Interim Committee; and

Whereas the Executive Directors have prepared a Report on the Second Amendment setting forth proposals for modifications in the Articles of Agreement of the International Monetary Fund; and

Whereas the Chairman of the Board of Governors has requested the Secretary of the Fund to bring the proposals of the Executive Directors before the Board of Governors; and

Whereas the Report of the Executive Directors setting forth their proposals has been submitted to the Board of Governors by the Secretary of the Fund; and

Whereas the Executive Directors have requested the Board of Governors to vote on the following Resolution without meeting, pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund;

Now, Therefore, the Board of Governors, noting the said Report of the Executive Directors, hereby Resolves that:

1. The proposals for modification (Proposed Second Amendment) that are included in the attachment to this Resolution and are to be incorporated in the Articles of Agreement of the International Monetary Fund are approved.

2. The Secretary of the Fund is directed to ask, by letter or telegram, all members of the Fund whether they accept, in accordance with the provisions of Article XVII of the present Articles, the Proposed Second Amendment.

3. The circular letter or telegram to be sent to all members in accordance with 2 above shall specify that the Proposed Second Amendment shall enter into force for all members as of the date on which the Fund certifies, by formal communication addressed to all members, that three-fifths of the members, having four-fifths of the total voting power, have accepted the modifications.

INTERNATIONAL MONETARY FUND
Washington, D.C. 20431

March 25, 1976

Gentlemen:

This is to inform you that, in accordance with the vote carried out under the provisions of Section 13 of the By-Laws, the Resolution submitted on February 20, 1976 concerning the Increases in Quotas of Members-Sixth General Review has been adopted by the Board of Governors.

Very truly yours,

SECRETARY
W. Lawrence Hebbard

Ministero del Tesoro
Direzione Generale del Tesoro
I.R.P.E.
Via XX Settembre 1
00187 ROME, Italy

DOCUMENT OF INTERNATIONAL
MONETARY FUND

—

SM/76/19
REVISION 1

March 31, 1976

To: Members of the Executive Board

From: The Secretary

Subject: *Sixth General Review of Quotas*

Attached for the records of the Executive Directors is the text of the Report to the Board of Governors on the Sixth General Review of Quotas and of the Resolution, which was mailed on February 20, 1976 and which has now been approved, effective March 22, 1976 (EBD/76/59, 3/12/76).

Att: (1).

Other Distribution: Department Heads

INCREASES IN QUOTAS OF MEMBERS—SIXTH GENERAL REVIEW REPORT OF THE EXECUTIVE DIRECTORS TO THE BOARD OF GOVERNORS OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND

1. Article III, Section 2 of the present Articles of Agreement provides that " The Fund shall at intervals of not more than five years conduct a general review, and if it deems it appropriate propose an adjustment, of the quotas of members ". This report and the attached Resolution on increases in quotas under the current, i.e., the sixth, general review are submitted to the Board of Governors, the organ competent under the Articles to deal with adjustments of quotas, in accordance with Article III, Section 2.

2. The subject of the adjustment of quotas, including the need for and the size of an increase in the total of quotas, the distribution of the total increase among members, and the mode of payment of the subscriptions on such increases has been under consideration both by the Executive Directors and by the Interim Committee of the Board of Governors on the International Monetary System. The Interim Committee considered the subject at its meeting in January 1975 and reached understandings on a number of the main issues. These understandings, which were set forth in paragraph 5 of the Communique issued by the Committee at the conclusion of that meeting, were as follows:

The Committee considered question relating to the sixth general review of the quotas of members, which is now under way, and agreed, subject to satisfactory amendment of the Articles, that the total of present quotas should be increased by 32.5 percent and rounded up to SDR 39 billion. It was understood that the period for the next general review of quotas would be reduced from five years to three years. The Committee also agreed that the quotas of the major oil exporters should be substantially increased by doubling their share as a group in the enlarged Fund, and that the collective share of all other developing countries should not be allowed to fall below its present level. There was a consensus that because an important purpose of increases in quotas was strengthening the Fund's liquidity, arrangements should be made under which all the Fund's holdings of currency would be usable in accordance with its policies. The Committee invited the Executive Directors to examine quotas on the basis of the foregoing understandings, and to make specific recommendations as promptly as possible on increases in the quotas of individual member countries.

3. On the basis of a report of the Executive Directors on the progress made toward implementation of the undestandings reached by the Interim Committee at its January 1975 meeting, the Board of Governors adopted in March 1975 the following Resolution:

Resolved:

That the Board of Governors, having noted the report of the Executive Directors entitled " Increases in Quotas of Members—Sixth General Review ", continues its review under Article III, Section 2, and requests the Executive Directors to continue as promptly as possible their work on this matter on the basis of the understandings reached by the Interim Committee at its second meeting and to submit to the Board, after consideration by the Interim Committee, proposals on increases in the quotas of members and on the mode of payment of the subscriptions payable in respect of these increases.

4. At its meeting in Paris in June 1975 the Interim Committee considered again the subject of increases in quotas. The understandings reached at that meeting were stated in paragraph 9 of the Communique issued at the end of the meeting:

The Committee considered the report of the Executive Directors on the progress made toward implementation of the undestandings reached in the Committee last January with regard to increases in the quotas of members as a result of the sixth general review of quotas. The Committee noted with satisfaction that progress had been made in reaching agreement on quota increases to be proposed for individual countries. The Committee agreed that for the quota increases proposed as a result of this review, and subject to the amendment of the Articles, members should be given an option to pay 25 percent of the increase in Quota (which in the past members have had to pay in gold) in special drawing rights (SDRs), the currencies of certain other members, subject to their concurrence, or in the member's own currency. The question of payment in gold by agreement with the Fund would be settled as part of the provisions on gold. The balance of the increase in subscription would be paid, as in the past, in the paying member's own currency. The Committee also recommended that there should be no obligation for a member to repurchase the amount of its own currency paid in excess of 75 percent of the increase in its quota. The Executive Directors have been asked to prepare and submit as promptly as possible to the Board of Governors, for consideration at its annual meeting in September 1975, a resolution that will include proposed increases in the quotas of individual members and provisions on the payment of corresponding subscriptions on the basis of the understandings reached by the Committee.

5. The discussion of the subject of quotas by the Interim Committee at its meeting in Washington on August 31, 1975 is reflected in the following passage from the Committee's Communique of August 31:

The Committee noted the progress made by the Executive Directors on the Sixth General Review of quotas within the framework of the understandings reached at previous meetings of the Committee. The Committee noted the agreement on increases in the quotas of almost all members. In particular, the increases for the industrial countries and for the major oil exporting members have been agreed. The differences that remain among the other members are few and are expected to be resolved soon. The Committee asked the Executive Directors to prepare and submit to the Board of Governors a resolution on increases in the quotas of individual members. The Committee also asked the Executive Directors to complete their work on the mode of payment of the increases in quotas on the basis of the understandings already reached in the Committee so that appropriate recommendations can be submitted to the Board of Governors at the same time as the resolution on increases in quotas.

6. At the 1975 Annual Meeting of the Board of Governors of the Fund, the Board of Governors adopted the following Resolution:

Increases in Quotas of Members—Sixth General Review

Resolved:

That the Board of Governors, having noted the report of the Executive Directors entitled " Increases in Quotas of Members—Sixth General Review ", dated August 22, 1975, and having endorsed the understandings reached so far by the Interim Committee on this subject, continues its review under Article III, Section 2 and requests the Executive Directors to complete as promptly as possible their work on this matter on increases in individual quotas and on the mode of payment of subscriptions in respect of them and to submit appropriate proposals to the Board of Governors, after consideration of them by the Interim Committee.

7. The Interim Committee's discussion of the subject of quotas at its meeting in Jamaica in January 1976 is reflected in the following passage from the Committee's Communique dated January 8, 1976:

The Committee endorsed the recommendations contained in the report of the Executive Directors on the Sixth General Review of Quotas and the proposed Resolution on increases in the quotas of individual members to be submitted to the Board of Governors for its approval. In this connection, the Committee reaffirmed its view that the Fund's holdings of each currency should be usable in the Fund's operations and transactions in accordacnce with its policies. Appropriate provisions for this purpose will be included in the draft amendments of the Fund's Articles. To give effect to the Committee's view in the period before the amendments become effective, it was agreed that, within six months after the date of the adoption of this Resolution, each member shall make arrangements satisfactory to the Fund for the use of the member's currency in the operations and transactions of the Fund in accordance with its policies, provided that the Executive Directors may extend the period within which such arrangements shall be made.

8. The proposed increases in quotas cannot take effect until the second amendment of the Articles has become effective. The Executive Directors have agreed that they will propose to the Board of Governors, as part of a comprehensive amendment, provisions under which a member which consents to an increase in its quota would have to pay to the Fund twenty-five percent of the increase in special drawing rights. The Board of Governors would be able, however, to prescribe that this payment could be made, on the same basis for all members, in whole or in part in the currencies of other members specified, with their concurrence, by the Fund, or in the member's own currency. A nonparticipant would have to pay in the currencies of other members specified by the Fund, with their concurrence, a proportion of the increase corresponding to the proportion to be paid in special drawing rights by participants. The balance of the increase would be paid by the member in its own currency. An eighty-five percent majority of the total voting power would be required for any decision relating to the payment of increases in quotas, except for the determination of a period and the specification of currencies to be paid.

9. The Executive Directors are agreed, reflecting the understandings reached at the third meeting of the Interim Committee and endorsed by the Board of Governors, that for increases in quotas proposed as a result of the current review, members will have an option to pay the former " gold " portion of the increases in SDRs, the currencies of other members specified by the Fund, subject to their concurrence, or in the members' own currencies without an obligation to repurchase. If it were considered desirable to permit members to pay part or all of this portion of the increases in gold by agreement with the Fund, it would be necessary for the Fund to decide, under the amended Articles, to accept payments from members in gold in connection with the current general review of quotas. A general decision or individual decisions for each proposed payment in gold could be taken by the Executive Directors. An eighty-five percent majority of the total voting power would be required. The payments would be at a price agreed for each operation on the basis of prices in the market. (Draft Article V, Section 12 *b*) and *d*)).

10. Once the amended Articles have become effective, all members' currencies will be usable in accordance with the policies of the Fund. (Draft Article V, Section 3 *d*)) .To give effect to the agreement reached in the Interim Committee on the desirability of arrangements under which all the Fund's holdings of currency would be usable in accordance with its policies in the period before amendment, the Resolution provides in paragraph 4 that, within six months after the date of the adoption of the Resolution, members shall make arrangements satisfactory to the Fund for the use of their currencies in the operations and transactions of the Fund in accordance with the Fund's policies. The Executive Directors would be able to extend the period within which such arrangements shall be made.

11. The draft Resolution does not provide for increases by fixed installments as was possible under Resolutions regarding earlier quinquennial reviews. A member will be able, however, to consent to an increase smaller than the maximum provided for, but the increase consented to should

be a whole number in millions of SDRs. Within the period for consent under paragraph 5 of the Resolution, the member will be able to consent to further increases, up to the maximum provided for, at a later date, as was possible under earlier Resolutions. Payments would have to correspond to the increases consented to.

12. The increase in a member's quota under the Resolution will take effect on the latest of four relevant dates: the member's consent to the increase in quota, the payment of the increase in its subscription, the date on which the second amendment becomes effective, and the date on which the Fund determines that the participation requirement in paragraph 2 of the Resolution has been satisfied. Under that paragraph, the required degree of participation is reached when Fund determines that members having not less than three fourths of the total of quotas on February 19, 1976 have consented to increases in their quotas. In determining whether this degree of participation has been reached, the Fund will take into account all consents to increases, whether they be increases to the maximum amount provided for or to a smaller amount. In order to give members time to take any necessary legislative action as well as to make arrangements to pay the increased subscriptions, it is provided that a member may consent to the increase in its quota at any time up to the end of one month following the effective date of the second amendment. If circumstances warrant, the Executive Directors may extend the period for consent.

13. The Executive Directors have determined that a member must pay the increase in its subscription within sixty days after the date on which the member notifies the Fund of its consent, or the effective date of the second amendment, or the date on which the participation requirement is met, whichever is latest. This requirement appears in paragraph 6 of the proposed Resolution.

14. In accordance with the undestanding reached by the Interim Committee at its meeting in January 1975, the Resolution provides that the next general review of quotas will be completed by February 9, 1978.

15. The Executive Directors recommend the adoption of the attached Resolution. This Resolution is designed to enable the Board of Governors to vote at one time on all matters connected with the increases in quotas under the Resolution. To be adopted, the Resolution will need to receive the affirmative vote of eighty-five percent of the total voting power of members. To be valid, votes on the Resolution as a whole must be received at the seat of the Fund on or before Monday, March 22, 1976.

RESOLUTION

No. 31/2 Adopted March 22, 1976

Whereas the Executive Directors have considered the adjustment of the quotas of members in accordance with the Resolution of the Board of Governors of the International Monetary Fund at its 1975 Annual Meeting:

That the Board of Governors, having noted the report of the Executive Directors entitled " Increases in Quotas of Members—Sixth General Review ", dated August 22, 1975, and having endorsed the understandings reached so far by the Interim Committee on this subject, continues its review under Article III, Section 2 and requests the Executive Directors to complete as promptly as possible their work on this matter on increases in individual quotas and on the mode of payment of subscriptions in respect of them and to submit appropriate proposals to the Board of Governors, after consideration of them by the Interim Committee;

Whereas the Executive Directors have submitted to the Board of Governors a report entitled " Increases in Quotas of Fund Members—Sixth General Review " containing recommendations on increase in the quotas of individual members of the Fund; and

Whereas the Interim Committee of the Board of Governors on the International Monetary System has endorsed the recommendations contained in the report of the Executive Directors; and

Whereas the Executive Directors have been requested to prepare and submit to the Board of Governors as soon as possible proposals to amend the Articles of Agreement of the Fund, including a proposal for the modification of the provisions relating to the payment of increases in quotas; and

Whereas the Executive Directors have recommended the adoption of the following Resolution of the Board of Governors, which Resolution proposes increases in the quotas of members of the Fund as a result of the sixth general review of quotas and deals with certain related matters, by vote without meeting pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund;

Now, therefore, the Board of Governors hereby resolves that:

1. The International Monetary Fund proposes that, subject to the provisions of this Resolution, the quotas of members of the Fund shall be increased to the amounts shown against their names in the Annex to this Resolution, provided that any member may consent to an increase in its quota that is smaller than the one shown in the Annex, and may consent thereafter to further increases up to the amount shown against its name in the Annex not later than the date prescribed by or under paragraph 5 below. Each increase shall be a whole number in millions of special drawing rights.

2. A member's increase in quota as proposed by this Resolution shall not become effective unless the member has notified the Fund of its consent to the increase not later than the date prescribed by or under paragraph 5 below and has paid the increase in quota in full, provided that no increase in quota shall become effective before (*i*) the effective date of the second amendment of the Articles or (*ii*) the date of the Fund's determination that members having not less than three fourths of the total of quotas on February 19, 1976 have consented to increase in their quotas, whichever is the later of these dates.

3. A member shall pay twenty-five per cent of the increase in special drawing rights, the currencies of other members specified with their concurrence, by the Fund, or in the member's own currency, and shall pay the balance of the increase in its own currency.

4. A member shall, within six months after the date of the adoption of this Resolution, make arrangements satisfactory to the Fund for the use of the members currency in the operations and transactions of the Fund in accordance with its policies, provided that the Executive Directors may extend the period within which such arrangements shall be made.

5. Notices in accordance with paragraph 2 above shall be executed by a duly authorized official of the member and must be received in the Fund not later than one month after the effective date of the second amendment of the Articles, provided that the Executive Directors may extend this period as they may determine.

6. Each member shall pay to the Fund the increase in its quota within sixty days after *a*) the date on which it notifies the Fund of its consent or *b*) the effective date of the second amendment of the Articles or *c*) the date of the Fund's determination under paragraph 2 *ii*) above, whichever is latest.

7. The seventh general review of quotas shall be completed by February 9, 1978.

ANNEX

PROPOSED MAXIMUM QUOTA

(*In millions of SDRs*)

1.	Afghanistan	45
2.	Algeria	285
3.	Argentina	535
4.	Australia	790
5.	Austria	330
6.	Bahamas	33
7.	Bahrain	20
8.	Bangladesh	152
9.	Barbados	17
10.	Belgium	890
11.	Benin	16
12.	Bolivia	45
13.	Botswana	9
14.	Brazil	665
15.	Burma	73
16.	Burundi	23
17.	Cambodia	31
18.	Cameroon	45
19.	Canada	1,357
20.	Central African Republic	16
21.	Chad	16
22.	Chile	217
23.	China	550
24.	Colombia	193
25.	Congo, People's Republic of the	17
26.	Costa Rica	41
27.	Cyprus	34
28.	Denmark	310
29.	Dominican Republic	55
30.	Ecuador	70
31.	Egypt	228
32.	El Salvador	43
33.	Equatorial Guinea	10
34.	Ethiopia	36
35.	Fiji	18
36.	Finland	262
37.	France	1,919

38.	Gabon	30
39.	Gambia, The	9
40.	Germany, Federal Republic of	2,156
41.	Ghana	106
42.	Greece	185
43.	Grenada	3
44.	Guatemala	51
45.	Guinea	30
46.	Guyana	25
47.	Haiti	23
48.	Honduras	34
49.	Iceland	29
50.	India	1,145
51.	Indonesia	480
52.	Iran	660
53.	Iraq	141
54.	Ireland	155
55.	Israel	205
56.	Italy	1,240
57.	Ivory Coast	76
58.	Jamaica	74
59.	Japan	1,659
60.	Jordan	30
61.	Kenya	69
62.	Korea	160
63.	Kuwait	235
64.	Laos	16
65.	Lebanon	12
66.	LJsotho	7
67.	Liberia	37
68.	Libyan Arab Republic	185
69.	Luxembourg	31
70.	Malagasy Republic	34
71.	Malawi	19
72.	Malaysia	253
73.	Mali	27
74.	Malta	20
75.	Mauritania	17
76.	Mauritius	27
77.	Mexico	535
78.	Morocco	150
79.	Nepal	19
80.	Netherlands	948
81.	New Zealand	232
82.	Nicaragua	34

83.	Niger	16
84.	Nigeria	360
85.	Norway	295
86.	Oman	20
87.	Pakistan	285
88.	Panama	45
89.	Papua New Guinea	30
90.	Paraguay	23
91.	Peru	164
92.	Philippines	210
93.	Portugal	172
94.	Qatar	40
95.	Romania	245
96.	Rwanda	23
97.	Saudi Arabia	600
98.	Senegal	42
99.	Sierra Leone	31
100.	Singapore	110
101.	Somalia	23
102.	South Africa	424
103.	South Viet-Nam	90
104.	Spain	557
105.	Sri Lanka	119
106.	Sudan	88
107.	Swaziland	12
108.	Sweden	450
109.	Syrian Arab Republic	63
110.	Tanzania	55
111.	Thailand	181
112.	Togo	19
113.	Trinidad and Tobago	82
114.	Tunisia	63
115.	Turkey	200
116.	Uganda	50
117.	United Arab Emirates	120
118.	United Kingdom	2,925
119.	United States	8,405
120.	Upper Volta	16
121.	Uruguay	84
122.	Venezuela	660
123.	Western Samoa	3
124.	Yemen Arab Republic	13
125.	Yemen, People's Democratic Republic of	41
126.	Yugoslavia	277
128.	Zaïre	152
128.	Zambia	141

TRADUZIONE NON UFFICIALE

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

(Risoluzione del Consiglio dei Governatori n. 31-4 del 30-4-1976)

Visto che il Consiglio dei Governatori, con la Risoluzione n. 29-10 adottata nell'assemblea annuale del 1974, ha richiesto ai Direttori esecutivi di prendere in considerazione e di preparare per l'approvazione del Consiglio possibili modifiche allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale, sulla base delle raccomandazioni contenute nella Parte II dello Schema di riforma, allegato al Rapporto presentato al Consiglio dal Comitato « ad hoc » sulla Riforma del Sistema Monetario Internazionale e Questioni collegate (Comitato dei Venti) datato 14 giugno 1974;

Visto che il Comitato Interinale del Consiglio dei Governatori sulla Riforma del Sistema Monetario Internazionale ha richiesto ai Direttori Esecutivi di completare il loro lavoro sugli emendamenti alla luce delle direttive impartite dal Comitato;

Visto che i Direttori Esecutivi hanno completato il loro lavoro in relazione alle possibili modifiche dello Statuto del F.M.I. in base alla Risoluzione n. 29-10 e alle direttive impartite dal Comitato Interinale;

Visto che i Direttori Esecutivi hanno preparato un Rapporto sul Secondo Emendamento che avanza proposte di modifiche allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale;

Visto che il Presidente del Consiglio dei Governatori ha richiesto al Segretario del Fondo di presentare le proposte dei Direttori Esecutivi al Consiglio dei Governtori;

Visto che il Rapporto dei Direttori Esecutivi che avanza le proposte è stato sottoposto al Consiglio dei Governatori dal Segretario del Fondo;

Visto che i Direttori Esecutivi hanno richiesto al Consiglio dei Governatori di votare senza riunione sulla seguente Risoluzione, secondo la Sezione 13 delle Regole di procedura del Fondo;

Ora, quindi, il Consiglio dei Governatori, prendendo atto del suddetto Rapporto, delibera:

1) sono approvate le proposte di modifiche (Proposta di Secondo Emendamento) che sono incluse nell'allegato a questa Risoluzione e debbono essere incorporate nello Statuto del Fondo Monetario Internazionale;

2) il Segretario del Fondo deve richiedere per lettera o per telegramma, a tutti i Paesi membri del Fondo se essi accettano, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo XVII dell'attuale Statuto, la proposta di Secondo Emendamento;

3) la lettera circolare o il telegramma che devono essere inviati a tutti i Paesi membri ai sensi del paragrafo 2 preciseranno che la Proposta di Secondo Emendamento entrerà in vigore per tutti i Paesi membri alla data in cui il Fondo notificherà, mediante formale comunicazione indirizzata a tutti i Paesi membri, che i tre quinti dei Paesi membri, in possesso dei quattro quinti del potere di voto, avranno accettato le modifiche.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

(Risoluzione del Consiglio dei Governatori n. 31-2 del 22-3-1976)

Sesta revisione generale delle quote dei Paesi membri

Visto che i Direttori Esecutivi hanno preso in esame la modifica delle quote dei Paesi membri, in base alla Risoluzione del Consiglio dei Governatori adottata in occasione della riunione annuale del Fondo Monetario Internazionale del 1975:

ovvero che il Consiglio dei Governatori, avendo preso atto del rapporto dei Direttori Esecutivi intitolato « Aumenti nelle quote dei Paesi membri - sesta revisione generale » in data 22 agosto 1975, e avendo confermato gli accordi raggiunti in seno al Comitato Interinale in materia, continui la revisione delle quote in base all'articolo III, Sezione 2 e richieda ai Direttori Esecutivi di completare al più presto possibile il loro lavoro riguardo agli aumenti nelle singole quote e al modo del pagamento delle relative sottoscrizioni e di sottoporre appropriate proposte al Consiglio dei Governatori, previo esame da parte del Comitato Interinale;

Visto che i Direttori Esecutivi hanno sottoposto al Consiglio dei Governatori un rapporto intitolato « Aumento delle quote dei Paesi membri - Sesta Revisione Generale » contenente raccomandazioni riguardo all'aumento delle quote dei singoli Paesi membri del Fondo;

Visto che il Comitato Interinale del Consiglio dei Governatori sul Sistema Monetario Internazionale ha confermato le raccomandazioni contenute nel rapporto dei Direttori Esecutivi;

Visto che è stato richiesto ai Direttori Esecutivi di elaborare e sottoporre al più presto possibile al Consiglio dei Governatori proposte per modificare lo Statuto del Fondo, compresa una proposta per la modifica delle disposizioni relative al pagamento degli aumenti delle quote;

Visto che i Direttori Esecutivi hanno raccomandato l'adozione della seguente Risoluzione del Consiglio dei Governatori, la quale propone aumenti nelle quote dei Paesi membri del Fondo nel quadro della sesta revisione generale delle quote e tratta alcune questioni ad essa collegate, mediante voto senza riunione secondo il disposto della Sezione 13 delle norme procedurali del Fondo.

Ora, quindi, il Consiglio dei Governatori delibera che:

1) Il Fondo Monetario Internazionale propone che, secondo quanto stabilito nella presente Risoluzione, le quote dei Paesi membri del Fondo siano aumentate per gli ammontari che nell'allegato a questa Risoluzione appaiono in corrispondenza dei loro nomi: salvo che ciascun Paese membro *a*) può accettare un aumento minore di quello contenuto in detto allegato e *b*) può quindi accettare ulteriori aumenti fino al raggiungimento di detto ammontare non più tardi della data prevista nel successivo paragrafo 5.

Ciascun aumento sarà un numero arrontondato in milioni di SDR.

2) Gli aumenti di quota previsti nella presente Risoluzione diventeranno effettivi allorché il Paese membro avrà notificato al Fondo la propria accettazione dell'aumento entro i termini previsti dal successivo paragrafo 5 e avrà provveduto al versamento completo dell'aumento della quota;

tuttavia nessun aumento potrà diventare effettivo prima *a*) della data effettiva della seconda modifica dello Statuto o *b*) dalla data in cui il Fondo rileverà che i Paesi membri in possesso di non meno dei tre quarti del totale delle quote al 19 febbraio 1976 avranno accettato gli aumenti delle loro quote, facendo riferimento a quella delle due date che risulterà posteriore.

3) Un Paese membro pagherà il 25 per cento dell'aumento della quota in diritti speciali di prelievo con la specificazione delle valute da parte del Fondo d'accordo con gli altri Paesi membri interessati o in moneta nazionale e pagherà la differenza dell'aumento in moneta nazionale.

4) Un Paese membro, entro sei mesi dalla data dell'adozione della presente Risoluzione, prenderà accordi accettabili per il Fondo riguardo all'utilizzazione della sua moneta per operazioni o transazioni del Fondo nel quadro delle sue politiche, restando inteso che i Direttori Esecutivi possono prolungare il periodo entro il quale tali accordi verranno presi.

5) Le notificazioni relative al paragrafo 2 saranno eseguite da un funzionario abilitato del Paese membro e devono essere ricevute dal Fondo Monetario non più tardi di un mese dalla data effettiva della seconda modifica dello Statuto, restando inteso che i Direttori Esecutivi possono estendere questo periodo secondo l'opportunità.

6) Ciascun Paese membro pagherà al fondo l'aumento della sua quota entro 60 giorni da *a*) la data in cui ha notificato al Fondo il suo assenso o *b*) la data effettiva del secondo emendamento dello Statuto o *c*) la data di cui al paragrafo 2 *b*) con riferimento a quella di queste date che risulterà posteriore.

7) La settima revisione generale delle quote sarà effettuata entro il 9 febbraio 1978.

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE

QUOTA MASSIMA PROPOSTA

(*In milioni di S.D.R.*)

1.	Afganistan	45
2.	Algeria	285
3.	Argentina	535
4.	Australia	790
5.	Austria	330
6.	Bahamas	33
7.	Bahrain	20
8.	Bangladesh	152
9.	Barbados	17
10.	Belgio	890
11.	Benin	16
12.	Bolivia	45
13.	Botswana	9
14.	Brasile	665
15.	Burma	73
16.	Burundi	23
17.	Cambogia	31
18.	Camerun	45
19.	Canada	1.357
20.	Repubblica Centrale africana	16
21.	Ciad	16
22.	Cile	217
23.	Cina	550
24.	Colombia	193
25.	Repubblica democratica del Congo	17
26.	Costa Rica	41
27.	Cipro	34
28.	Danimarca	310
29.	Repubblica Dominicana	55
30.	Ecuador	70
31.	Egitto	228
32.	El Salvador	43
33.	Guinea Equatoriale	10
34.	Etiopia	36
35.	Figi	18
36.	Finlandia	262
37.	Francia	1.919
38.	Gabon	30
39.	Gambia	9
40.	Repubblica Federale di Germania	2.156

41.	Ghana	106
42.	Grecia	185
43.	Grenada	3
44.	Guatemala	51
45.	Guinea	30
46.	Guyana	25
47.	Haiti	23
48.	Honduras	34
49.	Islanda	29
50.	India	1.145
51.	Indonesia	480
52.	Iran	660
53.	Iraq	141
54.	Irlanda	155
55.	Israele	205
56.	*Italia*	1.240
57.	Costa d'Avorio	76
58.	Giamaica	74
59.	Giappone	1.659
60.	Giordania	30
61.	Kenya	69
62.	Corea	160
63.	Kuwait	235
64.	Laos	16
65.	Libano	12
66.	Lesotho	7
67.	Liberia	37
68.	Repubblica Araba di Libia	185
69.	Lussemburgo	31
70.	Repubblica Malgascia	34
71.	Malawi	19
72.	Malaysia	253
73.	Mali	27
74.	Malta	20
75.	Mauritania	17
76.	Maurizio	27
77.	Messico	535
78.	Marocco	150
79.	Nepal	19
80.	Olanda	948
81.	Nuova Zelanda	232
82.	Nicaragua	34
83.	Niger	16
84.	Nigeria	360
85.	Norvegia	295

86.	Oman	20
87.	Pakistan	285
88.	Panama	45
89.	Papua Nuova Guinea	30
90.	Paraguay	23
91.	Perù	164
92.	Filippine	210
93.	Portogallo	172
94.	Qatar	40
95.	Romania	245
96.	Ruanda	23
97.	Arabia Saudita	600
98.	Senegal	42
99.	Sierra Leone	31
100.	Singapore	110
101.	Somalia	23
102.	Sud-Africa	424
103.	Sud-Vietnam	90
104.	Spagna	557
105.	Sri-Lanka	119
106.	Sudan	88
107.	Swaziland	12
108.	Svezia	450
109.	Repubblica Araba di Siria	63
110.	Tanzania	55
111.	Tailandia	181
112.	Togo	19
113.	Trinidad e Tobago	82
114.	Tunisia	63
115.	Turchia	200
116.	Uganda	50
117.	Emirati Arabi Uniti	120
118.	Gran Bretagna	2.925
119.	Stati Uniti	8.405
120.	Alto Volta	16
121.	Uruguay	84
122.	Venezuela	660
123.	Samoa Occidentale	3
124.	Repubblica Araba dello Yemen	13
125.	Repubblica Democratica Popolare dello Yemen	41
125.	Yugoslavia	277
126.	Zaire	152
128.	Zambia	141

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il secondo emendamento allo Statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la Risoluzione n. 31/4 del 30 aprile 1976, contenuto nell'allegato A alla presente legge.

Il Ministro del tesoro è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al precedente comma.

Il Ministro del tesoro riferirà annualmente al Parlamento in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo emendamento indicato nell'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 17 dello Statuto del Fondo monetario internazionale, ratificato con legge 23 marzo 1947, numero 132.

Art. 3.

In attuazione della Risoluzione n. 31/2 del 22 marzo 1976 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso, da 1.000 milioni a 1.240 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 4.

Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo precedente, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti Istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 5.

Alla regolazione dei rapporti derivanti dalla esecuzione della presente legge fra il Tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministro del tesoro con detti Istituti.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO *A*

ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

INTRODUCTORY ARTICLE

i) The International Monetary Fund is established and shall operate in accordance with the provisions of this Agreement as originally adopted and subsequently amended.

ii) To enable the Fund to conduct its operations and transactions, the Fund shall maintain a General Department and a Special Drawing Rights Department. Membership in the Fund shall give the right to participation in the Special Drawing Rights Department.

iii) Operations and transactions authorized by this Agreement shall be conducted through the General Department, consisting in accordance with the provisions of this Agreement of the General Resources Account, the Special Disbursement Account, and the Investment Account; except that operations and transactions involving special drawing rights shall be conducted through the Special Drawing Rights Department.

Article I

PURPOSES

The purposes of the International Monetary Fund are:

i) To promote international monetary cooperation through a permanent institution which provides the machinery for consultation and collaboration on international monetary problems.

ii) To facilitate the expansion and balanced growth of international trade, and to contribute thereby to the promotion and maintenance of high levels of employment and real income and to the development of the productive resources of all members as primary objectives of economic policy.

iii) To promote exchange stability, to maintain orderly exchange arrangements among members, and to avoid competitive exchange depreciation.

iv) To assist in the establishment of a multilateral system of payments in respect of current transactions between members and in the elimination of foreign exchange restrictions which hamper the growth of world trade.

v) To give confidence to members by making the general resources of the Fund temporarily available to them under adequate safeguards, thus providing them with opportunity to correct maladjustments in their balance of payments without resorting to measures destructive of national or international prosperity.

vi) In accordance with the above, to shorten the duration and lessen the degree of disequilibrium in the international balances of payments of members.

The Fund shall be guided in all its policies and decisions by the purposes set forth in this Article.

Article II

MEMBERSHIP

Section 1. — *Original members*

The original members of the Fund shall be those of the countries represented at the United Nations Monetary and Financial Conference whose governments accept membership before December 31, 1945.

Section 2. — *Other members*

Membership shall be open to other countries at such times and in accordance with such terms as may be prescribed by the Board of Governors. These terms, including the terms for subscriptions, shall be based on principles consistent with those applied to other countries that are already members.

Article III

QUOTAS AND SUBSCRIPTIONS

Section 1. — *Quotas and payment of subscriptions*

Each member shall be assigned a quota expressed in special drawing rights. The quotas of the members represented at the United Nations Monetary and Financial Conference which accept membership before December 31, 1954 shall be those set forth in Schedule A. The quotas of other members shall be determined by the Board of Governors. The subscription of each member shall be equal to its quota and shall be paid in full to the Fund at the appropriate depository.

Section 2. — *Adjustment of quotas*

a) The Board of Governors shall at intervals of not more than five years conduct a general review, and if it deems it appropriate propose an adjustment, of the quotas of the members. It may also, if it thinks fit, consider at any other time the adjustment of any particular quota at the request of the member concerned.

b) The Fund may at any time propose an increase in the quotas of those members of the Fund that were members on August 31, 1975 in proportion to their quotas on that date in a cumulative amount not in excess of amounts transferred under Article V, Section 12 *f*) *i*) and *j*) from the Special Disbursement Account to the General Resources Account.

c) An eighty-five percent majority of the total voting power shall be required for any change in quotas.

d) The quota of a member shall not be changed until the member has consented and until payment has been made unless payment is deemed to have been made in accordance with Section 3 *b*) of this Article.

Section 3. — *Payments when quotas are changed*

a) Each member which consents to an increase in its quota under Section 2 *a*) of this Article shall, within a period determined by the Fund, pay to the Fund twenty-five percent of the increase in special drawing rights, but the Board of Governors may prescribe that this payment may be made, on the same basis for all members, in whole or in part in the currencies of other members specified, with their concurrence, by the Fund, or in the member's own currency. A non-participant shall pay in the currencies of other members specified by the Fund, with their concurrence, a proportion of the increase corresponding to the proportion to be paid in special drawing rights by participants. The balance of the increase shall be paid by the member in its own currency. The Fund's holdings of a member's currency shall not be increased above the level at which they would be subject to charges under Article V, Section 8 *b*) *ii*), as a result of payments by other members under this provision.

b) Each member which consents to an increase in its quota under Section 2 *b*) of this Article shall be deemed to have paid to the Fund an amount of subscription equal to such increase.

c) If a member consents to a reduction in its quota, the Fund shall, within sixty days, pay to the member an amount, equal to the reduction. The payment shall be made in the member's currency and in such amount of special drawing rights or the currencies of other members specified, with their concurrence, by the Fund as is necessary to prevent the reduction of the Fund's holdings of the currency below the new quota, provided that in exceptional circumstances the Fund may reduce its holdings of the currency below the new quota by payment to the member in its own currency.

d) A seventy percent majority of the total voting power shall be required for any decision under *a*) above, except for the determination of a period and the specification of currencies under that provision.

Section 4. — *Substitution of securities for currency*

The Fund shall accept from any member, in place of any part of the member's currency in the General Resources Account which in the judgment of the Fund is not needed for its operations and transactions, notes or similar obligations issued by the member or the depository designated by the member under Article XIII, Section 2, which shall be non-negotiable, non-interest bearing and payable at their face value on demand by crediting the account of the Fund in the designated depository. This Section shall apply not only to currency subscribed by members but also to any currency otherwise due to, or acquired by, the Fund and to be placed in the General Resources Account.

Article IV

Obligations regarding exchange arrangements

Section 1. — *General obligations of members*

Recognizing that the essential purpose of the international monetary system is to provide a framework that facilitates the exchange of goods, services, and capital among countries, and that sustains sound economic growth, and that a principal objective is the continuing development of the orderly underlying conditions that are necessary for financial and economic stability, each mem-

ber undertakes to collaborate with the Fund and other members to assure orderly exchange arrangements and to promote a stable system of exchange rates. In particular, each member shall:

i) endeavor to direct its economic and financial policies toward the objective of fostering orderly economic growth with reasonable price stability, with due regard to its circumstances;

ii) seek to promote stability by fostering orderly underlying economic and financial conditions and a monetary system that does not tend to produce erratic disruptions;

iii) avoid manipulating exchange rates or the international monetary system in order to prevent effective balance of payments adjustment or to gain an unfair competitive advantage over other members; and

iv) follow exchange policies compatible with the undertakings under this Section.

Section 2. — *General exchange arrangements*

a) Each member shall notify the Fund, within thirty days after the date of the second amendment of this Agreement, of the exchange arrangements it intends to apply in fulfillment of its obligations under Section 1 of this Article, and shall notify the Fund promptly of any changes in its exchange arrangements.

b) Under an international monetary system of the kind prevailing on January 1, 1976, exchange arrangements may include *i*) the maintenance by a member of a value for its currency in terms of the special drawing right or another denominator, other than gold, selected by the member, or *ii*) cooperative arrangements by which members maintain the value of their currencies in relation to the value of the currency or currencies of other members, or *iii*) other exchange arrangements of a member's choice.

c) To accord with the development of the international monetary system, the Fund, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may make provision for general exchange arrangements without limiting the right of members to have exchange arrangements of their choice consistent with the purposes of the Fund and the obligations under Section 1 of this Article.

Section 3. — *Surveillance over exchange arrangements*

a) The Fund shall oversee the international monetary system in order to ensure its effective operation, and shall oversee the compliance of each member with its obligations under Section 1 of this Article.

b) In order to fulfill its functions under *a*) above, the Fund shall exercise firm surveillance over the exchange rate policies of members, and shall adopt specific principles for the guidance of all members with respect to those policies. Each member shall provide the Fund with the information necessary for such surveillance, and, when requested by the Fund, shall consult with it on the member's exchange rate policies. The principles adopted by the Fund shall be consistent with cooperative arrangements by which members maintain the value of their currencies in relation to the value of the currency or currencies of other members, as well as with other exchange arrangements of a member's choice consistent with the purposes of the Fund and Section 1 of this Article. These principles shall respect the domestic social and political policies of members, and in applying these principles the Fund shall pay due regard to the circumstances of members.

Section 4. — *Par values*

The Fund may determine, by an eighty-five percent majority of the total voting power, that international economic conditions permit the introduction of a widespread system of exchange arrangements based on stable but adjustable par values. The Fund shall make the determination on the basis of the underlying stability of the world economy, and for this purpose shall take into account price movements and rates of expansion in the economies of members. The determination shall be made in light of the evolution of the international monetary system, with particular reference to sources of liquidity, and, in order to ensure the effective operation of a system of par values, to arrangements under which both members in surplus and members in deficit in their balances of payments take prompt, effective, and symmetrical action to achieve adjustment, as well as to arrangements for intervention and the treatment of imbalances. Upon making such determination, the Fund shall notify members that the provisions of Schedule C apply.

Section 5. — *Separate currencies within a member's territories*

a) Action by a member with respect to its currency under this Article shall be deemed to apply to the separate currencies of all territories in respect of which the member has accepted this Agreement under Article XXXI, Section 2 *g*) unless the member declares that its action relates either to the metropolitan currency alone, or only to one or more specified separate currencies, or to the metropolitan currency and one or more specified separate currencies.

b) Action by the Fund under this Article shall be deemed to relate to all currencies of a member referred to in *a*) above unless the Fund declares otherwise.

Article V

Operations and transactions of the Fund

Section 1. — *Agencies dealing with the Fund*

Each member shall deal with the Fund only through its Treasury, central bank, stabilization fund, or other similar fiscal agency, and the Fund shall deal only with or through the same agencies.

Section 2. — *Limitation on the Fund's operations and transactions*

a) Except as otherwise provided in this Agreement, transactions on the account of the Fund shall be limited to transactions for the purpose of supplying a member, on the initiative of such member, with special drawing rights or the currencies of other members from the general resources of the Fund, which shall be held in the General Resources Account, in exchange for the currency of the member desiring to make the purchase.

b) If requested, the Fund may decide to perform financial and technical services, including the administration of resources contributed by members, that are consistent with the purposes of the Fund. Operations involved in the performance of such financial services shall not be on the account of the Fund. Services under this subsection shall not impose any obligation on a member without its consent.

Section 3. — *Conditions governing use of the Fund's general resources*

a) The Fund shall adopt policies on the use of its general resources, including policies on stand-by or similar arrangements, and may adopt special policies for special balance of payments problems, that will assist members to solve their balance of payments problems in a manner consistent with the provisions of this Agreement and that will establish adequate safeguards for the temporary use of the general resources of the Fund.

b) A member shall be entitled to purchase the currencies of other members from the Fund in exchange for an equivalent amount of its own currency subject to the following conditions:

i) the member's use of the general resources of the Fund would be in accordance with the provisions of this Agreement and the policies adopted under them;

ii) the member represents that it has a need to make the purchase because of its balance of payments or its reserve position or developments in its reserves;

iii) the proposed purchase would be a reserve tranche purchase, or would not cause the Fund's holdings of the purchasing member's currency to exceed two hundred percent of its quota;

iv) the Fund has not previously declared under Section 5 of this Article, Article VI, Section 1, or Article XXVI, Section 2 *a*) that the member desiring to purchase is ineligible to use the general resources of the Fund.

c) The Fund shall examine a request for a purchase to determine whether the proposed purchase would be consistent with the provisions of this Agreement and the policies adopted under them, provided that requests for reserve tranche purchases shall not be subject to challenge.

d) The Fund shall adopt policies and procedures on the selection of currencies to be sold that take into account, in consultation with members, the balance of payments and reserve position of members and developments in the exchange markets, as well as the desirability of promoting over time balanced positions in the Fund, provided that if a member represents that it is proposing to purchase the currency of another member because the purchasing member wishes to obtain an equivalent amount of its own currency offered by the other member, it shall be entitled to purchase the currency of the other member unless the Fund has given notice under Article VII, Section 3 that its holdings of the currency have become scarce.

e) *i*) Each member shall ensure that balances of its currency purchased from the Fund are balances of a freely usable currency or can be exchanged at the time of purchase for a freely usable currency of its choice at an exchange rate between the two currencies equivalent to the exchange rate between them on the basis of Article XIX, Section 7 *a*).

ii) Each member whose currency is purchased from the Fund or is obtained in exchange for currency purchased from the Fund shall collaborate with the Fund and other members to enable such balances of its currency to be exchanged, at the time of purchase, for the freely usable currencies of other members.

iii) An exchange under *i*) above of a currency that is not freely usable shall be made by the member whose currency is purchased unless that member and the purchasing member agree on another procedure.

iv) A member purchasing from the Fund the freely usable currency of another member and wishing to exchange it at the time of purchase for another freely usable cur-

rency shall make the exchange with the other member if requested by that member. The exchange shall be made for a freely usable currency selected by the other member at the rate of exchange referred to in *i*) above.

f) Under policies and procedures which it shall adopt, the Fund may agree to provide a participant making a purchase in accordance with this Section with special drawing rights instead of the currencies of other members.

Section 4. — *Waiver of conditions*

The Fund may in its discretion, and on terms which safeguard its interests, waive any of the conditions prescribed in Section 3 *b*) *iii*) and *iv*) of this Article, especially in the case of members with a record of avoiding large or continuous use of the Fund's general resources. In making a waiver it shall take into consideration periodic or exceptional requirements of the member requesting the waiver. The Fund shall also take into consideration a member's willingness to pledge as collateral security acceptable assets having a value sufficient in the opinion of the Fund to protect its interests and may require as a condition of waiver the pledge of such collateral security.

Section 5. — *Ineligibility to use the Fund's general resources*

Whenever the Fund is of the opinion that any member is using the general resources of the Fund in a manner contrary to the purposes of the Fund, it shall present to the member a report setting forth the views of the Fund and prescribing a suitable time for reply. After presenting such a report to a member, the Fund may limit the use of its general resources by the member. If no reply to the report is received from the member within the prescribed time, or if the reply received is unsatisfactory, the Fund may continue to limit the member's use of the general resources of the Fund or may, after giving reasonable notice to the member, declare it ineligible to use the general resources of the Fund.

Section 6. — *Other purchases and sales of special drawing rights by the Fund*

a) The Fund may accept special drawing rights offered by a participant in exchange for an equivalent amount of the currencies of other members.

b) The Fund may provide a participant, at its request, with special drawing rights for an equivalent amount of the currencies of other members. The Fund's holdings of a member's currency shall not be increased as a result of these transactions above the level at which the holdings would be subject to charges under Section 8 *b*) *ii*) of this Article.

c) The currencies provided or accepted by the Fund under this Section shall be selected in accordance with policies that take into account the principles of Section 3 *d*) or 7 *i*) of this Article. The Fund may enter into transactions under this Section only if a member whose currency is provided or accepted by the Fund concurs in that use of its currency.

Section 7. — *Repurchase by a member of its currency held by the Fund*

a) A member shall be entitled to repurchase at any time the Fund's holdings of its currency that are subject to charges under Section 8 *b*) of this Article.

b) A member that has made a purchase under Section 3 of this Article will be expected normally, as its balance of payments and reserve position improves, to repurchase the Fund's holdings of its currency that result from the purchase and are subject to charges under Section 8 *b*) of this Article. A member shall repurchase these holdings if, in accordance with policies on repurchase that the Fund shall adopt and after consultation with the member, the Fund represents ot the member that it should repurchase because of an improvement in its balance of payments and reserve position.

c) A member that has made a purchase under Section 3 of this Article shall repurchase the Fund's holdings of its currency that result from the purchase and are subject to charges under Section 8 *b*) of this Article not later than five years after the date on which the purchase was made. The Fund may prescribe that repurchase shall be made by a member in installments during the period beginning three years and ending five years after the date of a purchase. The Fund, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may change the periods for repurchase under this subsection, and any period so adopted shall apply to all members.

d) The Fund, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may adopt periods other than those that apply in accordance with *c*) above, which shall be the same for all members, for the repurchase of holdings of currency acquired by the Fund pursuant to a special policy on the use of its general resources.

e) A member shall repurchase, in accordance with policies that the Fund shall adopt by a seventy percent majority of the total voting power, the Fund's holdings of its currency that are not acquired as a result of purchases and are subject to charges under Section 8 *b*) *ii*) of this Article.

f) A decision prescribing that under a policy on the use of the general resources of the Fund the period for repurchase under *c*) or *d*) above shall be shorter than the one in effect under the policy shall apply only to holdings acquired by the Fund subsequent to the effective date of the decision.

g) The Fund, on the request of a member, may postpone the date of discharge of a repurchase obligation, but not beyond the maximum period under *c*) or *d*) above or under policies adopted by the Fund under *e*) above, unless the Fund determines, by a seventy percent majority of the total voting power, that a longer period for repurchase which is consistent with the temporary use of the general resources of the Fund is justified because discharge on the due date would result in exceptional hardship for the member.

h) The Fund's policies under Section 3 *d*) of this Article may be supplemented by policies under which the Fund may decide after consultation with a member to sell under Section 3 *b*) of this Article its holdings of the member's currency that have not been repurchased in accordance with this Section 7, without prejudice to any action that the Fund may be authorized to take under any other provision of this Agreement.

i) All repurchases under this Section shall be made with special drawing rights or with the currencies of other members specified by the Fund. The Fund shall adopt policies and procedures with regard to the currencies to be used by members in making repurchases that take into account the principles in Section 3 *d*) of this Article. The Fund's holdings of a member's currency that is used in repurchase shall not be increased by the repurchase above the level at which they would be subject to charges under Section 8 *b*) *ii*) of this Article.

j) *i*) If a member's currency specified by the Fund under *i*) above is not a freely usable currency, the member shall ensure that the repurchasing member can obtain it at the time of the repurchase in exchange for a freely usable currency selected by the member whose currency has been specified. An exchange of currency under this provision shall take place at an exchange rate between the two currencies equivalent to the exchange rate between them on the basis of Article XIX, Section 7 *a*).

ii) Each member whose currency is specified by the Fund for repurchase shall collaborate with the Fund and other members to enable repurchasing members, at the time of the repurchase, to obtain the specified currency in exchange for the freely usable currencies of other members.

iii) An exchange under *j*) *i*) above shall be made with the member whose currency is specified unless that member and the repurchasing member agree on another procedure.

iv) If a repurchasing member wishes to obtain, at the time of the repurchase, the freely usable currency of another member specified by the Fund under *i*) above, it shall, if requested by the other member, obtain the currency from the other member in exchange for a freely usable currency at the rate of exchange referred to in *j*) *i*) above. The Fund may adopt regulations on the freely usable currency to be provided in an exchange.

Section 8. — *Charges*

a) *i*) The Fund shall levy a service charge on the purchase by a member of special drawing rights or the currency of another member held in the General Resources Account in exchange for its own currency, provided that the Fund may levy a lower service charge on reserve tranche purchases than on other purchases. The service charge on reserve tranche purchases shall not exceed one-half of one percent.

ii) The Fund may levy a charge for stand-by or similar arrangements. The Fund may decide that the charge for an arrangement shall be offset against the service charge levied under *i*) above on purchases under the arrangement.

b) The Fund shall levy charges on its average daily balances of a member's currency held in the General Resources Account to the extent that they

i) have been acquired under a policy that has been the subject of an exclusion under Article XXX *c*), or

ii) exceed the amount of the member's quota after excluding any balances referred to in *i*) above.

The rates of charge normally shall rise at intervals during the period in which balances are held.

c) If a member fails to make a repurchase required under Section 7 of this Article, the Fund, after consultation with the member on the reduction of the Fund's holdings of its currency, may impose such charges as the Fund deems appropriate on its holdings of the member's currency that should have been repurchased.

d) A seventy percent majority of the total voting power shall be required for the determination of the rates of charge under *a*) and *b*) above, which shall be uniform for all members, and under *c*) above.

e) A member shall pay all charges in special drawing rights, provided that in exceptional circumstances the Fund may permit a member to pay charges in the currencies of other members specified by the Fund, after consultation with them, or in its own currency. The Fund's holdings of a member's currency shall not be increased as a result of payments by other members under this provision above the level at which they would be subject to charges under *b*) *ii*) above.

Section 9. — *Remuneration*

a) The Fund shall pay remuneration on the amount by which the percentage of quota prescribed under *b*) or *c*) below exceeds the Fund's average daily balances of a member's currency held

in the General Resources Account other than balances acquired under a policy that has been the subject of an exclusion under Article XXX *c*). The rate of remuneration, which shall be determined by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power, shall be the same for all members and shall be not more than, nor less than fourfifths of, the rate of interest under Article XX, Section 3. In establishing the rate of remuneration, the Fund shall take into account the rates of charge under Article V, Section 8 *b*).

b) The percentage of quota applying for the purposes of *a*) above shall be:

i) for each member that became a member before the second amendment of this Agreement, a percentage of quota corresponding to seventy-five percent of its quota on the date of the second amendment of this Agreement, and for each member that became a member after the date of the second amendment of this Agreement, a percentage of quota calculated by dividing the total of the amounts corresponding to the percentages of quota that apply to the other members on the date on which the member became a member by the total of the quotas of the other members on the same date; plus

ii) the amounts it has paid to the Fund in currency or special drawing rights under Article III, Section 3 *a*) since the date applicable under *b*) *i*) above; and minus

iii) the amounts it has received from the Fund in currency or special drawing rights under Article III, Section 3 *c*) since the date applicable under *b*) *i*) above.

c) The Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, may raise the latest percentage of quota applying for the purposes of *a*) above to each member to:

i) a percentage, not in excess of one hundred percent, that shall be determined for each member on the basis of the same criteria for all members, or

ii) one hundred percent for all members.

d) Remuneration shall be paid in special drawing rights, provided that either the Fund or the member may decide that the payment to the member shall be made in its own currency.

Section 10. — *Computations*

a) The value of the Fund's assets held in the accounts of the General Department shall be expressed in terms of the special drawing right.

b) All computations relating to currencies of members for the purpose of applying the provisions of this Agreement, except Article IV and Schedule C, shall be at the rates at which the Fund accounts for these currencies in accordance with Section 11 of this Article.

c) Computations for the determination of amounts of currency in relation to quota for the purpose of applying the provisions of this Agreement shall not include currency held in the Special Disbursement Account or in the Investment Account.

Section 11. — *Maintenance of value*

a) The value of the currencies of members held in the General Resources Account shall be maintained in terms of the special drawing right in accordance with exchange rates under Article XIX, Section 7 *a*).

b) An adjustment in the Fund's holdings of a member's currency pursuant to this Section shall be made on the occasion of the use of that currency in an operation or transaction between the Fund and another member and at such other times as the Fund may decide or the member

may request. Payments to or by the Fund in respect of an adjustment shall be made within a reasonable time, as determined by the Fund, after the date of adjustment, and at any other time requested by the member.

Section 12. — *Other operations and transactions*

a) The Fund shall be guided in all its policies and decisions under this Section by the objectives set forth in Article VIII, Section 7 and by the objective of avoiding the management of the price, or the establishment of a fixed price, in the gold market.

b) Decisions of the Fund to engage in operations or transactions under *c*), *d*), and *e*) below shall be made by an eighty-five percent majority of the total voting power.

c) The Fund may sell gold for the currency of any member after consulting the member for whose currency the gold is sold, provided that the Fund's holdings of a member's currency held in the General Resources Account shall not be increased by the sale above the level at which they would be subject to charges under Section 8 *b*) *ii*) of this Article without the concurrence of the member, and provided that, at the request of the member, the Fund at the time of sale shall exchange for the currency of another member such part of the currency received as would prevent such an increase. The exchange of a currency for the currency of another member shall be made after consultation with that member, and shall not increase the Fund's holdings of that member's currency above the level at which they would be subject to charges under Section 8 *b*) *ii*) of this Article. The Fund shall adopt policies and procedures with regard to exchanges that take into account the principles applied under Section 7 *i*) of this Article. Sales under this provision to a member shall be at a price agreed for each transaction on the basis of prices in the market.

d) The Fund may accept payments from a member in gold instead of special drawing rights or currency in any operations or transactions under this Agreement. Payments to the Fund under this provision shall be at a price agreed for each operation or transaction on the basis of prices in the market.

e) The Fund may sell gold held by it on the date of the second amendment of this Agreement to those members that were members on August 31, 1975 and that agree to buy it, in proportion to their quotas on that date. If the Fund intends to sell gold under *c*) above for the purpose of *f*) *ii*) below, it may sell to each developing member that agrees to buy it that portion of the gold which, if sold under *c*) above, would have produced the excess that could have been distributed to it under *f*) *iii*) below. The gold that would be sold under this provision to a member that has been declared ineligible to use the general resources of the Fund under Section 5 of this Article shall be sold to it when the ineligibility ceases, unless the Fund decides to make the sale sooner. The sale of gold to a member under this subsection *e*) shall be made in exchange for its currency and at a price equivalent at the time of sale to one special drawing right per 0.888 671 gram of fine gold.

h) Pending uses specified under *f*) above, the Fund may invest a member's currency held in the Special Disbursement Account in marketable obligations of that member or in marketable obligations of international financial organizations. The income of investment and interest received under *f*) *ii*) above shall be placed in the Special Disbursement Account. No investment shall be made without the concurrence of the member whose currency is used to make the investment. The Fund shall invest only in obligations denominated in special drawing rights or in the currency used for investment.

i) The General Resources Account shall be reimbursed from time to time in respect of the expenses of administration of the Special Disbursement Account paid from the General Resources Account by transfers from the Special Disbursement Account on the basis of a reasonable estimate of such expenses.

j) The Special Disbursement Account shall be terminated in the event of the liquidation of the Fund and may be terminated prior to liquidation of the Fund by a seventy percent majority of the total voting power. Upon termination of the account because of the liquidation of the Fund, any assets in this account shall be distributed in accordance with the provisions of Schedule K. Upon termination prior to liquidation of the Fund, any assets in this account shall be transferred to the General Resources Account for immediate use in operations and transactions. The Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, shall adopt rules and regulations for the administration of the Special Disbursement Account.

Article VI

CAPITAL TRANSFERS

Section 1. — *Use of the Fund's general resources for capital transfers*

a) A member may not use the Fund's general resources to meet a large or sustained outflow of capital except as provided in Section 2 of this Article, and the Fund may request a member to exercise controls to prevent such use of the general resources of the Fund. If, after receiving such a request, a member fails to exercise appropriate controls, the Fund may declare the member ineligible to use the general resources of the Fund.

b) Nothing in this Section shall be deemed:

i) to prevent the use of the general resources of the Fund for capital transactions of reasonable amount required for the expansion of exports or in the ordinary course of trade, banking, or other business; or

ii) to affect capital movements which are met out of a member's own resources, but members undertake that such capital movements will be in accordance with the purposes of the Fund.

Section 2. — *Special provisions for capital transfers*

A member shall be entitled to make reserve tranche purchases to meet capital transfers.

Section 3. — *Controls of capital transfers*

Members may exercise such controls as are necessary to regulate international capital movements, but no member may exercise these controls in a manner which will restrict payments for current transactions or which will unduly delay transfers of funds in settlement of commitments, except as provided in Article VII, Section 3 *b*) and in Article XIV, Section 2.

Article VII

REPLENISHMENT AND SCARCE CURRENCIES

Section 1. — *Measures to replenish the Fund's holdings of currencies*

The Fund may, if it deems such action appropriate to replenish its holdings of any member's currency in the General Resources Account needed in connection with its transactions, take either or both of the following steps:

i) propose to the member that, on terms and conditions agreed between the Fund and the member, the latter lend its currency to the Fund or that, with the concurrence

of the member, the Fund borrow such currency from some other source either within or outside the territories of the member, but no member shall be under any obligation to make such loans to the Fund or to concur in the borrowing of its currency by the Fund from any other source;

ii) require the member, if it is a participant, to sell its currency to the Fund for special drawing rights held in the General Resources Account, subject to Article XIX, Section 4. In replenishing with special drawing rights, the Fund shall pay due regard to the principles of designation under Article XIX, Section 5.

Section 2. — *General scarcity of currency*

If the Fund finds that a general scarcity of a particular currency is developing, the Fund may so inform members and may issue a report setting forth the causes of the scarcity and containing recommendations designed to bring it to an end. A representative of the member whose currency is involved shall participate in the preparation of the report.

Section 3. — *Scarcity of the Fund's holdings*

a) If it becomes evident to the Fund that the demand for a member's currency seriously threatens the Fund's ability to supply that currency, the Fund, whether or not it has issued a report under Section 2 of this Article, shall formally declare such currency scarce and shall thenceforth apportion its existing and accruing supply of the scarce currency with due regard to the relative needs of members, the general international economic situation, and any other pertinent considerations. The Fund shall also issue a report concerning its action.

b) A formal declaration under *a*) above shall operate as an authorization to any member, after consultation with the Fund, temporarily to impose limitations on the freedom of exchange operations in the scarce currency. Subject to the provisions of Article IV and Schedule C, the member shall have complete jurisdiction in determining the nature of such limitations, but they shall be no more restrictive than is necessary to limit the demand for the scarce currency to the supply held by, or accruing to, the member in question, and they shall be relaxed and removed as rapidly as conditions permit.

c) The authorization under *b*) above shall expire whenever the Fund formally declares the currency in question to be no longer scarce.

Section 4. — *Administration of restrictions*

Any member imposing restrictions in respect of the currency of any other member pursuant to the provisions of Section 3 *b*) of this Article shall give sympathetic consideration to any representations by the other member regarding the administration of such restrictions.

Section 5. — *Effect of other international agreements on restrictions*

Members agree not to invoke the obligations of any engagements entered into with other members prior to this Agreement in such a manner as will prevent the operation of the provisions of this Article.

Article VIII

General obligations of members

Section 1. — *Introduction*

In addition to the obligations assumed under other articles of this Agreement, each member undertakes the obligations set out in this Article.

Section 2. — *Avoidance of restrictions on current payments*

a) Subject to the provisions of Article VII, Section 3 *b*) and Article XIV, Section 2, no member shall, without the approval of the Fund, impose restrictions on the making of payments and transfers for current international transactions.

b) Exchange contracts which involve the currency of any member and which are contrary to the exchange control regulations of that member maintained or imposed consistently with this Agreement shall be unenforceable in the territories of any member. In addition, members may, by mutual accord, cooperate in measures for the purpose of making the exchange control regulations of either member more effective, provided that such measures and regulations are consistent with this Agreement.

Section 3. — *Avoidance of discriminatory currency practices*

No member shall engage in, or permit any of its fiscal agencies referred to in Article V, Section 1 to engage in, any discriminatory currency arrangements or multiple currency practices, whether within or outside margins under Article IV or prescribed by or under Schedule C, except as authorized under this Agreement or approved by the Fund. If such arrangements and practices are engaged in at the date when this Agreement enters into force, the member concerned shall consult with the Fund as to their progressive removal unless they are maintained or imposed under Article XIV, Section 2, in which case the provisions of Section 3 of that Article shall apply.

Section 4. — *Convertibility of foreign-held balances*

a) Each member shall buy balances of its currency held by another member if the latter, in requesting the purchase, represents:

i) that the balances to be bought have been recently acquired as a result of current transactions; or

ii) that their conversion is needed for making payments for current transactions.

The buying member shall have the option to pay either in special drawing rights, subject to Article XIX, Section 4, or in the currency of the member making the request.

b) The obligation in *a*) above shall not apply when:

i) the convertibility of the balances has been restricted consistently with Section 2 of this Article or Article VI, Section 3;

ii) the balances have accumulated as a result of transactions effected before the removal by a member of restrictions maintained or imposed under Article XIV, Section 2;

iii) the balances have been acquired contrary to the exchange regulations of the member which is asked to buy them;

iv) the currency of the member requesting the purchase has been declared scarce under Article VII, Section 3 *a*); or

v) the member requested to make the purchase is for any reason not entitled to buy currencies of other members from the Fund for its own currency.

Section 5. — *Furnishing of information*

a) The Fund may require members to furnish it with such information as it deems necessary for its activities, including, as the minimum necessary for the effective discharge of the Fund's duties, national data on the following matters:

i) official holdings at home and abroad of 1) gold, 2) foreign exchange;

ii) holdings at home and abroad by banking and financial agencies, other than official agencies, of 1) gold, 2) foreign exchange;

iii) production of gold;

iv) gold exports and imports according to countries of destination and origin;

v) total exports and imports of merchandise, in terms of local currency values, according to countries of destination and origin;

vi) international balance of payments, including 1) trade in goods and services, 2) gold transactions, 3) known capital transactions, and 4) other items;

vii) international investment position, i.e., investments within the territories of the member owned abroad and investments abroad owned by persons in its territories so far as it is possible to furnish this information;

viii) national income;

ix) price indices, i.e., indices of commodity prices in wholesale and retail markets and of export and import prices;

x) buying and selling rates for foreign currencies;

xi) exchange controls, i.e., a comprehensive statement of exchange controls in effect at the time of assuming membership in the Fund and details of subsequent changes as they occur; and

xii) where official clearing arrangements exist, details of amounts awaiting clearance in respect of commercial and financial transactions, and of the length of time during which such arrears have been outstanding.

b) In requesting information the Fund shall take into consideration the varying ability of members to furnish the data requested. Members shall be under no obligation to furnish information in such detail that the affairs of individuals or corporations are disclosed. Members undertake, however, to furnish the desired information in as detailed and accurate a manner as is practicable and, so far as possible, to avoid mere estimates.

c) The Fund may arrange to obtain further information by agreement with members. It shall act as a centre for the collection and exchange of information on monetary and financial problems, thus facilitating the preparation of studies designed to assist members in developing policies which further the purposes of the Fund.

Section 6. — *Consultation between members regarding existing international agreements*

Where under this Agreement a member is authorized in the special or temporary circumstances specified in the Agreement to maintain or establish restrictions on exchange transactions, and there

are other engagements between members entered into prior to this Agreement which conflict with the application of such restrictions, the parties to such engagements shall consult with one another with a view to making such mutually acceptable adjustments as may be necessary. The provisions of this Article shall be without prejudice to the operation of Article VII, Section 5.

Section 7. — *Obligation to collaborate regarding policies on reserve assets*

Each member undertakes to collaborate with the Fund and with other members in order to ensure that the policies of the member with respect to reserve assets shall be consistent with the objectives of promoting better international surveillance of international liquidity and making the special drawing right the principal reserve asset in the international monetary system.

Article IX

STATUS, IMMUNITIES, AND PRIVILEGES

Section 1. — *Purposes of Article*

To enable the Fund to fulfill the functions with which it is entrusted, the status, immunities, and privileges set forth in this Article shall be accorded to the Fund in the territories of each member.

Section 2. — *Status of the Fund*

The Fund shall possess full juridical personality, and in particular, the capacity:

i) to contract;

ii) to acquire and dispose of immovable and movable property; and

iii) to institute legal proceedings.

Section 3. — *Immunity from judicial process*

The Fund, its property and its assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of judicial process except to the extent that it expressly waives its immunity for the purpose of any proceedings or by the terms of any contract.

Section 4. — *Immunity from other action*

Property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation, or any other form of seizure by executive or legislative action.

Section 5. — *Immunity of archives*

The archives of the Fund shall be inviolable.

Section 6. — *Freedom of assets from restrictions*

To the extent necessary to carry out the activities provided for in this Agreement, all property and assets of the Fund shall be free from restrictions, regulations, controls, and moratoria of any nature.

Section 7. — *Privilege for communications*

The official communications of the Fund shall be accorded by members the same treatment as the official communications of other members.

Section 8. — *Immunities and privileges of officers and employees*

All Governors, Executive Directors, Alternates, members of committees, representatives appointed under Article XII, Section 3 *j*) advisors of any of the foregoing persons, officers, and employees of the Fund:

i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity except when the Fund waives this immunity;

ii) not being local nationals, shall be granted the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements, and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by members to the representatives, officials, and employees of comparable rank of other members; and

iii) shall be granted the same treatment in respect of traveling facilities as is accorded by members to representatives, officials, and employees of comparable rank of other members.

Section 9. — *Immunities from taxation*

a) The Fund, its assets, property, income, and its operations and transactions authorized by this Agreement shall be immune from all taxation and from all customs duties. The Fund shall also be immune from liability for the collection or payment of any tax or duty.

b) No tax shall be levied on or in respect of salaries and emoluments paid by the Fund to Executive Directors, Alternates, officers, or employees of the Fund who are not local citizens, local subjects, or other local nationals.

c) No taxation of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Fund, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

i) which discriminates against such obligation or security solely because of its origin; or

ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Fund.

Section 10. — *Application of Article*

Each member shall take such action as is necessary in its own territories for the purpose of making effective in terms of its own law the principles set forth in this Article and shall inform the Fund of the detailed action which it has taken.

Article X

RELATIONS WITH OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS

The Fund shall cooperate within the terms of this Agreement with any general international organization and with public international organizations having specialized responsibilities in related fields. Any arrangements for such cooperation which would involve a modification of any provision of this Agreement may be effected only after amendment to this Agreement under Article XXVIII.

Article XI

RELATIONS WITH NON-MEMBER COUNTRIES

Section 1. — *Undertakings regarding relations with non-member countries*

Each member undertakes:

i) not to engage in, nor to permit any of its fiscal agencies referred to in Article V, Section 1 to engage in, any transactions with a non-member or with persons in a non-member's territories which would be contrary to the provisions of this Agreement or the purposes of the Fund;

ii) not to cooperate with a non-member or with persons in a non-member's territories in practices which would be contrary to the provisions of this Agreement or the purposes of the Fund; and

iii) to cooperate with the Fund with a view to the application in its territories of appropriate measures to prevent transactions with non-members or with persons in their territories which would be contrary to the provisions of this Agreement or the purposes of the Fund.

Section 2. — *Restrictions on transactions with non-member countries*

Nothing in this Agreement shall affect the right of any member to impose restrictions on exchange transactions with non-members or with persons in their territories unless the Fund finds that such restrictions prejudice the interests of members and are contrary to the purposes of the Fund.

Article XII

ORGANIZATION AND MANAGEMENT

Section 1. — *Structure of the Fund*

The Fund shall have a Board of Governors, an Executive Board, a Managing Director, and a staff, and a Council if the Board of Governors decides, by an eighty-five percent majority of the total voting power, that the provisions of Schedule D shall be applied.

Section 2. — *Board of Governors*

a) All powers under this Agreement not conferred directly on the Board of Governors, the Executive Board, or the Managing Director shall be vested in the Board of Governors. The Board of Governors shall consist of one Governor and one Alternate appointed by each member in such manner as it may determine. Each Governor and each Alternate shall serve until a new appointment is made. No Alternate may vote except in the absence of his principal. The Board of Governors shall select one of the Governors as chairman.

b) The Board of Governors may delegate to the Executive Board authority to exercise any powers of the Board of Governors, except the powers conferred directly by this Agreement on the Board of Governors.

c) The Board of Governors shall hold such meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the Executive Board. Meetings of the Board of Governors shall be called whenever requested by fifteen members or by members having one-quarter of the total voting power.

d) A quorum for any meeting of the Board of Governors shall be a majority of the Governors having not less than two-thirds of the total voting power.

e) Each Governor shall be entitled to cast the number of votes allotted under Section 5 of this Article to the member appointing him.

f) The Board of Governors may by regulation establish a procedure whereby the Executive Board, when it deems such action to be in the best interests of the Fund, may obtain a vote of the Governors on a specific question without calling a meeting of the Board of Governors.

g) The Board of Governors, and the Executive Board to the extent authorized, may adopt such rules and regulations as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Fund.

h) Governors and Alternates shall serve as such without compensation from the Fund, but the Fund may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

i) The Board of Governors shall determine the remuneration to be paid to the Executive Directors and their Alternates and the salary and terms of the contract of service of the Managing Director.

j) The Board of Governors and the Executive Board may appoint such committees as they deem advisable. Membership of committees need not be limited to Governors or Executive Directors or their Alternates.

Section 3. — *Executive Board*

a) The Executive Board shall be responsible for conducting the business of the Fund, and for this purpose shall exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors.

b) The Executive Board shall consist of Executive Directors with the Managing Director as chairman. Of the Executive Directors:

i) five shall be appointed by the five members having the largest quotas; and

ii) fifteen shall be elected by the other members.

For the purpose of each regular election of Executive Directors, the Board of Governors, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may increase or decrease the number of Executive Directors in *ii*) above. The number of Executive Directors in *ii*) above shall be reduced by one or two, as the case may be, if Executive Directors are appointed under *c*) below, unless the Board of Governors decides, by an eighty-five percent majority of the total voting power, that this reduction would hinder the effective discharge of the functions of the Executive Board or of Executive Directors or would threaten to upset a desirable balance in the Executive Board.

c) If, at the second regular election of Executive Directors and thereafter, the members entitled to appoint Executive Directors under *b*) *i*) above do not include the two members, the holdings of whose currencies by the Fund in the General Resources Account have been, on the average over the preceding two years, reduced below their quotas by the largest absolute amounts in terms of the special drawing right, either one or both of such members, as the case may be, may appoint an Executive Director.

d) Elections of elective Executive Directors shall be conducted at intervals of two years in accordance with the provisions of Schedule E, supplemented by such regulations as the Fund deems appropriate. For each regular election of Executive Directors, the Board of Governors may issue regulations making changes in the proportion of votes required to elect Executive Directors under the provisions of Schedule E.

e) Each Executive Director shall appoint an Alternate with full power to act for him when he is not present. When the Executive Directors appointing them are present, Alternates may participate in meetings but may not vote.

f) Executive Directors shall continue in office until their successors are appointed or elected. If the office of an elected Executive Director becomes vacant more than ninety days before the end of his term, another Executive Director shall be elected for the remainder of the term by the members that elected the former Executive Director. A majority of the votes cast shall be required for election. While the office remains vacant, the Alternate of the former Executive Director shall exercise his powers, except that of appointing an Alternate.

g) The Executive Board shall function in continuous session at the principal office of the Fund and shall meet as often as the business of the Fund may require.

h) A quorum for any meeting of the Executive Board shall be a majority of the Executive Directors having not less than one-half of the total voting power.

i) *i*) Each appointed Executive Director shall be entitled to cast the number of votes allotted under Section 5 of this Article to the member appointing him.

ii) If the votes allotted to a member that appoints an Executive Director under *c*) above were cast by an Executive Director together with the votes allotted to other members as a result of the last regular election of Executive Directors, the member may agree with each of the other members that the number of votes allotted to it shall be cast by the appointed Executive Director. A member making such an agreement shall not participate in the election of Executive Directors.

iii) Each elected Executive Director shall be entitled to cast the number of votes which counted towards his election.

iv) When the provisions of Section 5 *b*) of this Article are applicable, the votes which an Executive Director would otherwise be entitled to cast shall be increased or decreased correspondingly. All the votes which an Executive Director is entitled to cast shall be cast as a unit.

j) The Board of Governors shall adopt regulations under which a member not entitled to appoint an Executive Director under *b*) above may send a representative to attend any meeting of the Executive Board when a request made by, or a matter particularly affecting, that member is under consideration.

Section 4. — *Managing Director and staff*

a) The Executive Board shall select a Managing Director who shall not be a Governor or an Executive Director. The Managing Director shall be chairman of the Executive Board, but shall have no vote except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meet-

ings of the Board of Governors, but shall not vote at such meetings. The Managing Director shall cease to hold office when the Executive Board so decides.

b) The Managing Director shall be chief of the operating staff of the Fund and shall conduct, under the direction of the Executive Board, the ordinary business of the Fund. Subject to the general control of the Executive Board, he shall be responsible for the organization, appointment, and dismissal of the staff of the Fund.

c) The Managing Director and the staff of the Fund, in the discharge of their functions, shall owe their duty entirely to the Fund and to no other authority. Each member of the Fund shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of the staff in the discharge of these functions.

d) In appointing the staff the Managing Director shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence, pay due regard to the importance of recruiting personnel on as wide a geographical basis as possible.

Section 5. — *Voting*

a) Each member shall have two hundred fifty votes plus one additional vote for each part of its quota equivalent to one hundred thousand special drawing rights.

b) Whenever voting is required under Article V, Section 4 or 5, each member shall have the number of votes to which it is entitled under (*a*) above adjusted

i) by the addition of one vote for the equivalent of each four hundred thousand special drawing rights of net sales of its currency from the general resources of the Fund up to the date when the vote is taken, or

ii) by the subtraction of one vote for the equivalent of each four hundred thousand special drawing rights of its net purchases under Article V, Section 3 *b*) and *f*) up to the date when the vote is taken,

provided that neither net purchases nor net sales shall be deemed at any time to exceed an amount equal to the quota of the member involved.

c) Except as otherwise specifically provided, all decisions of the Fund shall be made by a majority of the votes cast.

Section 6. — *Reserves, distribution of net income, and investment*

a) The Fund shall determine annually what part of its net income shall be placed to general reserve or special reserve, and what part, if any, shall be distributed.

b) The Fund may use the special reserve for any purpose for which it may use the general reserve, except distribution.

c) If any distribution is made of the net income of any year, it shall be made to all members in proportion to their quotas.

d) The Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, may decide at any time to distribute any part of the general reserve. Any such distribution shall be made to all members in proportion to their quotas.

e) Payments under *c*) and *d*) above shall be made in special drawing rights, provided that either the Fund or the member may decide that the payment to the member shall be made in its own currency.

f) *i*) The Fund may establish an Investment Account for the purposes of this subsection *f*). The assets of the Investment Account shall be held separately from the other accounts of the General Department.

ii) The Fund may decide to transfer to the Investment Account a part of the proceeds of the sale of gold in accordance with Article V, Section 12 *g*) and, by a seventy percent majority of the total voting power, may decide to transfer to the Investment Account, for immediate investment, currencies held in the General Resources Account. The amount of these transfers shall not exceed the total amount fo the general reserve and the special reserve at the time of the decision.

iii) The Fund may invest a member's currency held in the Investment Account in marketable obligations of that member or in marketable obligations of international financial organizations. No investment shall be made without the concurrence of the member whose currency is used to make the investment. The Fund shall invest only in obligations denominated in special drawing rights or in the currency used for investment.

iv) The income of investment may be invested in accordance with the provisions of this subsection *f*). Income not invested shall be held in the Investment Account or may be used for meeting the expenses of conducting the business of the Fund.

v) The Fund may use a member's currency held in the Investment Account to obtain the currencies needed to meet the expenses of conducting the business of the Fund.

vi) The Investment Account shall be terminated in the event of liquidation of the Fund and may be terminated, or the amount of the investment may be reduced, prior to liquidation of the Fund by a seventy percent majority of the total voting power. The Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, shall adopt rules and regulations regarding administration of the Investment Account, which shall be consistent with *vii*), *viii*) and *ix*) below.

vii) Upon termination of the Investment Account because of liquidation of the Fund, any assets in this account shall be distributed in accordance with the provisions of Schedule K, provided that a portion of these assets corresponding to the proportion of the assets transferred to this account under Article V, Section 12 *g*) to the total of the assets transferred to this account shall be deemed to be assets held in the Special Disbursement Account and shall be distributed in accordance with Schedule K, paragraph 2 *a*) *ii*).

viii) Upon termination of the Investment Account prior to liquidation of the Fund, a portion of the assets held in this account corresponding to the proportion of the assets transferred to this account under Article V, Section 12 *g*) to the total of the assets transferred to the account shall be transferred to the Special Disbursement Account if it has not been terminated, and the balance of the assets held in the Investment Account shall be transferred to the General Resources Account for immediate use in operations and transactions.

ix) On a reduction of the amount of the investment by the Fund, a portion of the reduction corresponding to the proportion of the assets transferred to the Investment Account under Article V, Section 12 *g*) to the total of the assets transferred to this account shall be transferred to the Special Disbursement Account if it has not been terminated, and the balance of the reduction shall be transferred to the General Resources Account for immediate use in operations and transactions.

Section 7. — *Publication of reports*

a) The Fund shall publish an annual report containing an audited statement of its accounts, and shall issue, at intervals of three months or less, a summary statement of its operations and transactions and its holdings of special drawing rights, gold, and currencies of members.

b) The Fund may publish such other reports as it deems desirable for carrying out its purposes.

Section 8. — *Communication of views to members*

The Fund shall at all times have the right to communicate its views informally to any member on any matter arising under this Agreement. The Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, decide to publish a report made to a member regarding its monetary or economic conditions and developments which directly tend to produce a serious disequilibrium in the international balance of payments of members. If the member is not entitled to appoint an Executive Director, it shall be entitled to representation in accordance with Section 3 *j*) of this Article. The Fund shall not publish a report involving changes in the fundamental structure of the economic organization of members.

Article XIII

Offices and depositories

Section 1. — *Location of offices*

The principal office of the Fund shall be located in the territory of the member having the largest quota, and agencies or branch offices may be established in the territories of other members.

Section 2. — *Depositories*

a) Each member shall designate its central bank as a depository for all the Fund's holdings of its currency, or if it has no central bank it shall designate such other institution as may be acceptable to the Fund.

b) The Fund may hold other assets, including gold, in the depositories designated by the five members having the largest quotas and in such other designated depositories as the Fund may select. Initially, at least one-half of the holdings of the Fund shall be held in the depository designated by the member in whose territories the Fund has its principal office and at least forty percent shall be held in the depositories designated by the remaining four members referred to above. However, all transfers of gold by the Fund shall be made with due regard to the costs of transport and anticipated requirements of the Fund. In an emergency the Executive Board may transfer all or any part of the Fund's gold holdings to any place where they can be adequately protected.

Section 3. — *Guarantee of the Fund's assets*

Each member guarantees all assets of the Fund against loss resulting from failure or default on the part of the depository designated by it.

Article XIV

TRANSITIONAL ARRANGEMENTS

Section 1. — *Notification to the Fund*

Each member shall notify the Fund whether it intends to avail itself of the transitional arrangements in Section 2 of this Article, or whether it is prepared to accept the obligations of Article VIII, Sections 2, 3, and 4. A member availing itself of the transitional arrangements shall notify the Fund as soon thereafter as it is prepared to accept these obligations.

Section 2. — *Exchange restrictions*

A member that has notified the Fund that it intends to avail itself of transitional arrangements under this provision may, notwithstanding the provisions of any other articles of this Agreement, maintain and adapt to changing circumstances the restrictions on payments and transfers for current international transactions that were in effect on the date on which it became a member. Members shall, however, have continuous regard in their foreign exchange policies to the purposes of the Fund, and, as soon as conditions permit, they shall take all possible measures to develop such commercial and financial arrangements with other members as will facilitate international payments and the promotion of a stable system of exchange rates. In particular, members shall withdraw restrictions maintained under this Section as soon as they are satisfied that they will be able, in the absence of such restrictions, to settle their balance of payments in a manner which will not unduly encumber their access to the general resources of the Fund.

Section 3. — *Action of the Fund relating to restrictions*

The Fund shall make annual reports on the restrictions in force under Section 2 of this Article. Any member retaining any restrictions inconsistent with Article VIII, Sections 2, 3, or 4 shall consult the Fund annually as to their further retention. The Fund may, if it deems such action necessary in exceptional circumstances, make representations to any member that conditions are favorable for the withdrawal of any particular restriction, or for the general abandonment of restrictions, inconsistent with the provisions of any other articles of this Agreement. The member shall be given a suitable time to reply to such representations. If the Fund finds that the member persists in maintaining restrictions which are inconsistent with the purposes of the Fund, the member shall be subject to Article XXVI, Section 2 *a*).

Article XV

SPECIAL DRAWING RIGHTS

Section 1. — *Authority to allocate special drawing rights*

To meet the need, as and when it arises, for a supplement to existing reserve assets, the Fund is authorized to allocate special drawing rights to members that are participants in the Special Drawing Rights Department.

Section 2. — *Valuation of the special drawing right*

The method of valuation of the special drawing right shall be determined by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power, provided, however, that an eighty-five percent majority of the total voting power shall be required for a change in the principle of valuation or a fundamental change in the application of the principle in effect.

Article XVI

GENERAL DEPARTMENT AND SPECIAL DRAWING RIGHTS DEPARTMENT

Section 1. — *Separation of operations and transactions*

All operations and transactions involving special drawing rights shall be conducted through the Special Drawing Rights Department. All other operations and transactions on the account of the Fund authorized by or under this Agreement shall be conducted throught the General Department. Operations and transactions pursuant to Article XVII, Section 2 shall be conducted through the General Department as well as the Special Drawing Rights Department.

Section 2. — *Separation of assets and property*

All assets and property of the Fund, except resources administered under Article V, Section 2 *b*), shall be held in the General Department, provided that assets and property acquired under Article XX, Section 2 and Articles XXIV and XXV and Schedules H and I shall be held in the Special Drawing Rights Department. Any assets or property held in one Department shall not be available to discharge or meet the liabilities, obligations, or losses of the Fund incurred in the conduct of the operations and transactions of the other Department, except that the expenses of conducting the business of the Special Drawing Rights Department shall be paid by the Fund from the General Department which shall be reimbursed in special drawing rights from time to time by assessments under Article XX, Section 4 made on the basis of a reasonable estimate of such expenses.

Section 3. — *Recording and information*

All changes in holdings of special drawing rights shall take effect only when recorded by the Fund in the Special Drawing Rights Department. Participants shall notify the Fund of the provisions of this Agreement under which special drawing rights are used. The Fund may require participants to furnish it with such other information as it deems necessary for its functions.

Article XVII

PARTICIPANTS AND OTHER HOLDERS OF SPECIAL DRAWING RIGHTS

Section 1. — *Participants*

Each member of the Fund that deposits with the Fund an instrument setting forth that it undertakes all the obligations of a participant in the Special Drawing Rights Department in accordance

with its law and that it has taken all steps necessary to enable it to carry out all of these obligations shall become a participant in the Special Drawing Rights Department as of the date the instrument is deposited, except that no member shall become a participant before the provisions of this Agreement pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department have entered into force and instruments have been deposited under this Section by members that have at least seventy-five percent of the total of quotas.

Section 2. — *Fund as a holder*

The Fund may hold special drawing rights in the General Resources Account and may accept and use them in operations and transactions conducted through the General Resources Account with participants in accordance with the provisions of this Agreement or with prescribed holders in accordance with the terms and conditions prescribed under Section 3 of this Article.

Section 3. — *Other holders*

The Fund may prescribe:

i) as holders, non-members, members that are non-participants, institutions that perform functions of a central bank for more than one member, and other official entities;

ii) the terms and conditions on which prescribed holders may be permitted to hold special drawing rights and may accept and use them in operations and transactions with participants and other prescribed holders; and

iii) the terms and conditions on which participants and the Fund through the General Resources Account may enter into operations and transactions in special drawing rights with prescribed holders.

An eighty-five percent majority of the total voting power shall be required for prescriptions under *i*) above. The terms and conditions prescribed by the Fund shall be consistent with the provisions of this Agreement and the effective functioning of the Special Drawing Rights Department.

Article XVIII

ALLOCATION AND CANCELLATION OF SPECIAL DRAWING RIGHTS

Section 1. — *Principles and considerations governing allocation and cancellation*

a) In all its decisions with respect to the allocation and cancellation of special drawing rights the Fund shall seek to meet the long-term global need, as and when it arises, to supplement existing reserve assets in such manner as will promote the attainment of its purposes and will avoid economic stagnation and deflation as well as excess demand and inflation in the world.

b) The first decision to allocate special drawing rights shall take into account, as special considerations, a collective judgment that there is a global need to supplement reserves, and the attainment of a better balance of payments equilibrium, as well as the likelihood of a better working of the adjustment process in the future.

Section 2. — *Allocation and cancellation*

a) Decisions of the Fund to allocate or cancel special drawing rights shall be made for basic periods which shall run consecutively and shall be five years in duration. The first basic period shall begin on the date of the first decision to allocate special drawing rights or such later date as may be specified in that decision. Any allocations or cancellations shall take place at yearly intervals.

b) The rates at which allocations are to be made shall be expressed as percentages of quotas on the date of each decision to allocate. The rates at which special drawing rights are to be cancelled shall be expressed as percentages of net cumulative allocations of special drawing rights on the date of each decision to cancel. The percentages shall be the same for all participants.

c) In its decision for any basic period the Fund may provide, notwithstanding *a*) and *b*), above, that:

i) the duration of the basic period shall be other than five years; or

ii) the allocations or cancellations shall take place at other than yearly intervals; or

iii) the basis for allocations or cancellations shall be the quotas or net cumulative allocations on dates other than the dates of decisions to allocate or cancel.

d) A member that becomes a participant after a basic period starts shall receive allocations beginning with the next basic period in which allocations are made after it becomes a participant unless the Fund decides that the new participant shall start to receive allocations beginning with the next allocation after it becomes a participant. If the Fund decides that a member that becomes a participant during a basic period shall receive allocations during the remainder of that basic period and the participant was not a member on the dates established under *b*) or *c*) above, the Fund shall determine the basis on which these allocations to the participant shall be made.

e) A participant shall receive allocations of special drawing rights made pursuant to any decision to allocate unless:

i) the Governor for the participant did not vote in favor of the decision; and

ii) the participant has notified the Fund in writing prior to the first allocation of special drawing rights under that decision that it does not wish special drawing rights to be allocated to it under the decision. On the request of a participant, the Fund may decide to terminate the effect of the notice with respect to allocations of special drawing rights subsequent to the termination.

f) If on the effective date of any cancellation the amount of special drawing rights held by a participant is less than its share of the special drawing rights that are to be cancelled, the participant shall eliminate its negative balance as promptly as its gross reserve position permits and shall remain in consultation with the Fund for this purpose. Special drawing rights acquired by the participant after the effective date of the cancellation shall be applied against its negative balance and cancelled.

Section 3. — *Unexpected major developments*

The Fund may change the rates or intervals of allocation or cancellation during the rest of a basic period or change the length of a basic period or start a new basic period, if at any time the Fund finds it desirable to do so because of unexpected major developments.

Section 4. — *Decisions on allocations and cancellations*

a) Decisions under Section 2 *a*), *b*), and *c*) or Section 3 of this Article shall be made by the Board of Governors on the basis of proposals of the Managing Director concurred in by the Executive Board.

b) Before making any proposal, the Managing Director, after having satisfied himself that it will be consistent with the provisions of Section 1 *a*) of this Article, shall conduct such consultations as will enable him to ascertain that there is broad support among participants for the proposal. In addition, before making a proposal for the first allocation, the Managing Director shall satisfy himself that the provisions of Section 1 *b*) of this Article have been met and that there is broad support among participants to begin allocations; he shall make a proposal for the first allocation as soon after the establishment of the Special Drawing Rights Department as he is so satisfied.

c) The Managing Director shall make proposals:

i) not later than six months before the end of each basic period;

ii) if no decision has been taken with respect to allocation or cancellation for a basic period, whenever he is satisfied that the provisions of *b*) above have been met;

iii) when, in accordance with Section 3 of this Article, he considers that it would be desirable to change the rate or intervals of allocation or cancellation or change the length of a basic period or start a new basic period; or

iv) within six months of a request by the Board of Governors or the Executive Board;

provided that, if under *i*), *iii*), or *iv*) above the Managing Director ascertains that there is no proposal which he considers to be consistent with the provisions of Section 1 of this Article that has broad support among participants in accordance with *b*) above, he shall report to the Board of Governors and to the Executive Board.

d) An eighty-five percent majority of the total voting power shall be required for decisions under Section 2 *a*), *b*), and *c*) or Section 3 of this Article except for decisions under Section 3 with respect to a decrease in the rates of allocation.

Article XIX

Operations and transactions in special drawing rights

Section 1. — *Use of special drawing rights*

Special drawing rights may be used in the operations and transactions authorized by or under this Agreement.

Section 2. — *Operations and transactions between participants*

a) A participant shall be entitled to use its special drawing rights to obtain an equivalent amount of currency from a participant designated under Section 5 of this Article.

b) A participant, in agreement with another participant, may use its special drawing rights to obtain an equivalent amount of currency from the other participant.

c) The Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, may prescribe operations in which a participant is authorized to engage in agreement with another participant on such terms

and conditions as the Fund deems appropriate. The terms and conditions shall be consistent with the effective functioning of the Special Drawing Rights Department and the proper use of special drawing rights in accordance with this Agreement.

d) The Fund may make representations to a participant that enters into any operation or transaction under *b*) or *c*) above that in the judgment of the Fund may be prejudicial to the process of designation according to the principles of Section 5 of this Article or is otherwise inconsistent with Article XXII. A participant that persists in entering into such operations or transactions shall be subject to Article XXIII, Section 2 *b*).

Section 3. — *Requirement of need*

a) In transactions under Section 2 *a*) of this Article, except as otherwise provided in *c*) below, a participant will be expected to use its special drawing rights only if it has a need because of its balance of payments or its reserve position or developments in its reserves, and not for the sole purpose of changing the composition of its reserves.

b) The use of special drawing rights shall not be subject to challenge on the basis of the expectation in *a*) above, but the Fund may make representations to a participant that fails to fulfill this expectation. A participant that persists in failing to fulfill this expectation shall be subject to Article XXIII, Section 2 *b*).

c) The Fund may waive the expectation in *a*) above in any transactions in which a participant uses special drawing rights to obtain an equivalent amount of currency from a participant designated under Section 5 of this Article that would promote reconstitution by the other participant under Section 6 *a*) of this Article; prevent or reduce a negative balance of the other participant; or offset the effect of a failure by the other participant ot fulfill the expectation in *a*) above.

Section 4. — *Obligation to provide currency*

a) A participant designated by the Fund under Section 5 of this Article shall provide on demand a freely usable currency to a participant using special drawing rights under Section 2 *a*) of this Article. A participant's obligation to provide currency shall not extend beyond the point at which its holdings of special drawing rights in excess of its net cumulative allocation are equal to twice its net cumulative allocation or such higher limit as may be agreed between a participant and the Fund.

b) A participant may provide currency in excess of the obligatory limit or any agreed higher limit.

Section 5. — *Designation of participants to provide currency*

a) The Fund shall ensure that a participant will be able to use its special drawing rights by designating participants to provide currency for specified amounts of special drawing rights for the purposes of Sections 2 *a*) and 4 of this Article. Designations shall be made in accordance with the following general principles supplemented by such other principles as the Fund may adopt from time to time:

i) A participant shall be subject to designation if its balance of payments and gross reserve position is sufficiently strong, but this will not preclude the possibility that a participant with a strong reserve position will be designated even though it has

a moderate balance of payments deficit. Participants shall be designated in such manner as will promote over time a balanced distribution of holdings of special drawing rights among them.

ii) Participants shall be subject to designation in order to promote reconstitution under Section 6 *a*) of this Article, to reduce negative balances in holdings of special drawing rights, or to offset the effect of failures to fulfill the expectation in Section 3 *a*) of this Article.

iii) In designating participants the Fund normally shall give priority to those that need to acquire special drawing rights to meet the objectives of designation under *ii*) above.

b) In order to promote over time a balanced distribution of holdings of special drawing rights under *a*) *i*) above, the Fund shall apply the rules for designation in Schedule F or such rules as may be adopted under *c*) below.

c) The rules for designation may be reviewed at any time and new rules shall be adopted if necessary. Unless new rules are adopted, the rules in force at the time of the review shall continue to apply.

Section 6. — *Reconstitution*

a) Participants that use their special drawing rights shall reconstitute their holdings of them in accordance with the rules for reconstitution in Schedule G or such rules as may be adopted under *b*) below.

b) The rules for reconstitution may be reviewed at any time and new rules shall be adopted if necessary. Unless new rules are adopted or a decision is made to abrogate rules for reconstitution, the rules in force at the time of review shall continue to apply. A seventy percent majority of the total voting power shall be required for decisions to adopt, modify, or abrogate the rules for reconstitution.

Section 7. — *Exchange rates*

a) Except as otherwise provided in *b*) below, the exchange rates for transactions between participants under Section 2 *a*) and *b*) of this Article shall be such that participants using special drawing rights shall receive the same value whatever currencies might be provided and whichever participants provide those currencies, and the Fund shall adopt regulations to give effect to this principle.

b) The Fund, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may adopt policies under which in exceptional circumstances the Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, may authorize participants entering into transactions under Section 2 *b*) of this Article to agree on exchange rates other than those applicable under *a*) above.

c) The Fund shall consult a participant on the procedure for determining rates of exchange for its currency.

d) For the purpose of this provision the term participant includes a terminating participant.

Article XX

SPECIAL DRAWING RIGHTS DEPARTMENT INTEREST AND CHARGES

Section 1. — *Interest*

Interest at the same rate for all holders shall be paid by the Fund to each holder on the amount of its holdings of special drawing rights. The Fund shall pay the amount due to each holder whether or not sufficient charges are received to meet the payment of interest.

Section 2. — *Charges*

Charges at the same rate for all participants shall be paid to the Fund by each participant on the amount of its net cumulative allocation of special drawing rights plus any negative balance of the participant or unpaid charges.

Section 3. — *Rate of interest and charges*

The Fund shall determine the rate of interest by a seventy percent majority of the total voting power. The rate of charges shall be equal to the rate of interest.

Section 4. — *Assessments*

When it is decided under Article XVI, Section 2 that reimbursement shall be made, the Fund shall levy assessments for this purpose at the same rate for all participants on their net cumulative allocations.

Section 5. — *Payment of interest, charges, and assessments*

Interest, charges, and assessments shall be paid in special drawing rights. A participant that needs special drawing rights to pay any charge or assessment shall be obligated and entitled to obtain them, for currency acceptable to the Fund, in a transaction with the Fund conducted through the General Resources Account. If sufficient special drawing rights cannot be obtained in this way, the participant shall be obligated and entitled to obtain them with a freely usable currency from a participant which the Fund shall specify. Special drawing rights acquired by a participant after the date for payment shall be applied against its unpaid charges and cancelled.

Article XXI

ADMINISTRATION OF THE GENERAL DEPARTMENT AND THE SPECIAL DRAWING RIGHTS DEPARTMENT

a) The General Department and the Special Drawing Rights Department shall be administered in accordance with the provisions of Article XII, subject to the following provisions:

i) For meetings of or decisions by the Board of Governors on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department only requests by, or the presence and the votes of, Governors appointed by members that are participants shall be counted for the purpose of calling meetings and determining whether a quorum exists or whether a decision is made by the required majority.

ii) For decisions by the Executive Board on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department only Executive Directors appointed or elected by at least one member that is a participant shall be entitled to vote. Each of these Executive Directors shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member which is a participant that appointed him or to the members that are participants whose votes counted towards his election. Only the presence of Executive Directors appointed or elected by members that are participants and the votes allotted to members that are participants shall be counted for the purpose of determining whether

a quorum exists or whether a decision is made by the required majority. For the purposes of this provision, an agreement under Article XII, Section 3 *i*) *ii*) by a member that is a participant shall entitle an appointed Executive Director to vote and cast the number of votes allotted to the member.

iii) Questions of the general administration of the Fund, including reimbursement under Article XVI, Section 2, and any question whether a matter pertains to both Departments or exclusively to the Special Drawing Rights Department shall be decided as if they pertained exclusively to the General Department. Decisions with respect to the method of valuation of the special drawing right, the acceptance and holding of special drawing rights in the General Resources Account of the General Department and the use of them, and other decisions affecting the operations and transactions conducted through both the General Resources Account of the General Department and the Special Drawing Rights Department shall be made by the majorities required for decisions on matters pertaining exclusively to each Department. A decision on a matter pertaining to the Special Drawing Rights Department shall so indicate.

b) In addition to the privileges and immunities that are accorded under Article IX of this Agreement, no tax of any kind shall be levied on special drawing rights or on operations or transactions in special drawing rights.

c) A question of interpretation of the provisions of this Agreement on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department shall be submitted to the Executive Board pursuant to Article XXIX *a*) only on the request of a participant. In any case where the Executive Board has given a decision on a question of interpretation pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department only a participant may require that the question be referred to the Board of Governors under Article XXIX *b*). The Board of Governors shall decide whether a Governor appointed by a member that is not a participant shall be entitled to vote in the Committee on Interpretation on questions pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department.

d) Whenever a disagreement arises between the Fund and a participant that has terminated its participation in the Special Drawing Rights Department or between the Fund and any participant during the liquidation of the Special Drawing Rights Department with respect to any matter arising exclusively from participation in the Special Drawing Rights Department, the disagreement shall be submitted to arbitration in accordance with the procedures in Article XXIX *c*).

Article XXII

General obligations of participants

In addition to the obligations assumed with respect to special drawing rights under other articles of this Agreement, each participant undertakes to collaborate with the Fund and with other participants in order to facilitate the effective functioning of the Special Drawing Rights Department and the proper use of special drawing rights in accordance with this Agreement and with the objective of making the special drawing right the principal reserve asset in the international monetary system.

Article XXIII

Suspension of operations and transactions in special drawing rights

Section 1. — *Emergency provisions*

In the event of an emergency or the development of unforeseen circumstances threatening the activities of the Fund with respect to the Special Drawing Rights Department, the Executive

Board, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may suspend for a period of not more than one year the operation of any of the provisions relating to operations and transactions in special drawing rights, and the provisions of Article XXVII, Section 1 *b*), *c*), and *d*) shall then apply.

Section 2. — *Failure to fulfill obligations*

a) If the Fund finds that a participant has failed to fulfill its obligations under Article XIX, Section 4, the right of the participant to use its special drawing rights shall be suspended unless the Fund otherwise decides.

b) If the Fund finds that a participant has failed to fulfill any other obligation with respect to special drawing rights, the Fund may suspend the right of the participant to use special drawing rights it acquires after the suspension.

c) Regulations shall be adopted to ensure that before action is taken against any participant under *a*) or *b*) above, the participant shall be informed immediately of the complaint against it and given an adequate opportunity for stating its case, both orally and in writing. Whenever the participant is thus informed of a complaint relating to *a*) above, it shall not use special drawing rights pending the disposition of the complaint.

d) Suspension under *a*) or *b*) above or limitation under *c*) above shall not affect a participant's obligation to provide currency in accordance with Article XIX, Section 4.

e) The Fund may at any time terminate a suspension under *a*) or *b*) above, provided that a suspension imposed on a participant under *b*) above for failure to fulfill the obligations under Article XIX, Section 6 *a*) shall not be terminated until one hundred eighty days after the end of the first calendar quarter during which the participant complies with the rules for reconstitution.

f) The right of a participant to use its special drawing rights shall not be suspended because it has become ineligible to use the Fund's general resources under Article V, Section 5, Article VI, Section 1, or Article XXVI, Section 2 *a*). Article XXVI, Section 2 shall not apply because a participant has failed to fulfill any obligations with respect to special drawing rights.

Article XXIV

Termination of participation

Section 1. — *Right to terminate participation*

a) Any participant may terminate its participation in the Special Drawing Rights Department at any time by transmitting a notice in writing to the Fund at its principal office. Termination shall become effective on the date the notice is received.

b) A participant that withdraws from membership in the Fund shall be deemed to have simultaneously terminated its participation in the Special Drawing Rights Department.

Section 2. — *Settlement on termination*

a) When a participant terminates its participation in the Special Drawing Rights Department, all operations and transactions by the terminating participant in special drawing rights shall cease except as otherwise permitted under an agreement made pursuant to *c*) below in order to facilitate a settlement or as provided in Sections 3, 5, and 6 of this Article or in Schedule H. Interest and charges that accrued to the date of termination and assessments levied before that date but not paid shall be paid in special drawing rights.

b) The Fund shall be obligated to redeem all special drawing rights held by the terminating participant, and the terminating participant shall be obligated to pay to the Fund an amount equal to its net cumulative allocation and any other amounts that may be due and payable because of its participation in the Special Drawing Rights Department. These obligations shall be set off against each other and the amount of special drawing rights held by the terminating participant that is used in the setoff to extinguish its obligation to the Fund shall be cancelled.

c) A settlement shall be made with reasonable despatch by agreement between the terminating participant and the Fund with respect to any obligation of the terminating participant or the Fund after the setoff in *b*) above. If agreement on a settlement is not reached promptly the provisions of Schedule H shall apply.

Section 3. — *Interest and charges*

After the date of termination the Fund shall pay interest on any outstanding balance of special drawing rights held by a terminating participant and the terminating participant shall pay charges on any outstanding obligation owed to the Fund at the times and rates prescribed under Article XX. Payment shall be made in special drawing rights. A terminating participant shall be entitled to obtain special drawing rights with a freely usable currency to pay charges or assessments in a transaction with a participant specified by the Fund or by agreement from any other holder, or to dispose of special drawing rights received as interest in a transaction with any participant designated under Article XIX, Section 5 or by agreement with any other holder.

Section 4. — *Settlement of obligation to the Fund*

Currency received by the Fund from a terminating participant shall be used by the Fund to redeem special drawing rights held by participants in proportion to the amount by which each participant's holdings of special drawing rights exceed its net cumulative allocation at the time the currency is received by the Fund. Special drawing rights so redeemed and special drawing rights obtained by a terminating participant under the provisions of this Agreement to meet any installment due under an agreement on settlement or under Schedule H and set off against that installment shall be cancelled.

Section 5. — *Settlement of obligation to a terminating participant*

Whenever the Fund is required to redeem special drawing rights held by a terminating participant, redemption shall be made with currency provided by participants specified by the Fund. These participants shall be specified in accordance with the principles in Article XIX, Section 5. Each specified participant shall provide at its option the currency of the terminating participant or a freely usable currency to the Fund and shall receive an equivalent amount of special drawing rights. However, a terminating participant may use its special drawing rights to obtain its own currency, a freely usable currency, or any other asset from any holder, if the Fund so permits.

Section 6. — *General Resources Account transactions*

In order to facilitate settlement with a terminating participant, the Fund may decide that a terminating participant shall:

i) use any special drawing rights held by it after the setoff in Section 2 *b*) of this Article, when they are to be redeemed, in a transaction with the Fund conducted through the

General Resources Account to obtain its own currency or a freely usable currency at the option of the Fund; or

ii) obtain special drawing rights in a transaction with the Fund conducted through the General Resources Account for a currency acceptable to the Fund to meet any charges or installment due under an agreement or the provisions of Schedule H.

Article XXV

LIQUIDATION OF THE SPECIAL DRAWING RIGHTS DEPARTMENT

a) The Special Drawing Rights Department may not be liquidated except by decision of the Board of Governors. In an emergency, if the Executive Board decides that liquidation of the Special Drawing Rights Department may be necessary, it may temporarily suspend allocations or cancellations and all operations and transactions in special drawing rights pending decision by the Board of Governors. A decision by the Board of Governors to liquidate the Fund shall be a decision to liquidate both the General Department and the Special Drawing Rights Department.

b) If the Board of Governors decides to liquidate the Special Drawing Rights Department, all allocations or cancellations and all operations and transactions in special drawing rights and the activities of the Fund with respect to the Special Drawing Rights Department shall cease except those incidental to the orderly discharge of the obligations of participants and of the Fund with respect to special drawing rights, and all obligations of the Fund and of participants under this Agreement with respect to special drawing rights shall cease except those set out in this Article, Article XX, Article XXI *d*), Article XXIV, Article XXIX *c*), and Schedule H, or any agreement reached under Article XXIV subject to paragraph 4 of Schedule H, and Schedule I.

c) Upon liquidation of the Special Drawing Rights Department, interest and charges that accrued to the date of liquidation and assessments levied before that date but not paid shall be paid in special drawing rights. The Fund shall be obligated to redeem all special drawing rights held by holders, and each participant shall be obligated to pay the Fund an amount equal to its net cumulative allocation of special drawing rights and such other amounts as may be due and payable because of its participation in the Special Drawing Rights Department.

d) Liquidation of the Special Drawing Rights Department shall be administered in accordance with the provisions of Schedule I.

Article XXVI

WITHDRAWAL FROM MEMBERSHIP

Section 1. — *Right of members to withdraw*

Any member may withdraw from the Fund at any time by transmitting a notice in writing to the Fund at its principal office. Withdrawal shall become effective on the date such notice is received.

Section 2. — *Compulsory withdrawal*

a) If a member fails to fulfill any of its obligations under this Agreement, the Fund may declare the member ineligible to use the general resources of the Fund. Nothing in this Section shall be deemed to limit the provisions of Article V, Section 5 of Article VI, Section 1.

b) If, after the expiration of a reasonable period the member persists in its failure to fulfill any of its obligations under this Agreement, that member may be required to withdraw from membership in the Fund by a decision of the Board of Governors carried by a majority of the Governors having eighty-five percent of the total voting power.

c) Regulations shall be adopted to ensure that before action is taken against any member under *a*) or *b*) above, the member shall be informed in reasonable time of the complaint against it and given an adequate opportunity for stating its case, both orally and in writing.

Section 3. — *Settlement of accounts with members withdrawing*

When a member withdraws from the Fund, normal operations and transactions of the Fund in its currency shall cease and settlement of all accounts between it and the Fund shall be made with reasonable despatch by agreement between it and the Fund. If agreement is not reached promptly, the provisions of Schedule J shall apply to the settlement of accounts.

Article XXVII

EMERGENCY PROVISIONS

Section 1. — *Temporary suspension*

a) In the event of an emergency or the development of unforeseen circumstances threatening the activities of the Fund, the Executive Board, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may suspend for a period of not more than one year the operation of any of the following provisions:

i) Article V, Section 2, 3, 7, 8 *a*) *i*) and *e*);
ii) Article VI, Section 2;
iii) Article XI, Section 1;
iv) Schedule C, paragraph 5.

b) A suspension of the operation of a provision under *a*) above may not be extended beyond one year except by the Board of Governors which, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may extend a suspension for an additional period of not more than two years if it finds that the emergency or unforeseen circumstances referred to in *a*) above continue to exist.

c) The Executive Board may, by a majority of the total voting power, terminate such suspension at any time.

d) The Fund may adopt rules with respect to the subject matter or a provision during the period in which its operation is suspended.

Section 2. — *Liquidation of the Fund*

a) The Fund may not be liquidated except by decision of the Board of Governors. In an emergency, if the Executive Board decides that liquidation of the Fund may be necessary, it may temporarily suspend all operations and transactions, pending decision by the Board of Governors.

b) If the Board of Governors decides to liquidate the Fund, the Fund shall forthwith cease to engage in any activities except those incidental to the orderly collection and liquidation of its assets and the settlement of its liabilities, and all obligations of members under this Agreement shall cease except those set out in this Article, in Article XXIX *c*), in Schedule J, paragraph 7, and in Schedule K.

c) Liquidation shall be administered in accordance with the provisions of Schedule K.

Article XXVIII

AMENDMENTS

a) Any proposal to introduce modifications in this Agreement, whether emanating from a member, a Governor, or the Executive Board, shall be communicated to the chairman of the Board of Governors who shall bring the proposal before the Board of Governors. If the proposed amendment is approved by the Board of Governors, the Fund shall, by circular letter or telegram, ask all members whether they accept the proposed amendment. When three-fifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power, have accepted the proposed amendment, the Fund shall certify the fact by a formal communication addressed to all members.

b) Notwithstanding *a*) above, acceptance by all members is required in the case of any amendment modifying:

i) the right to withdraw from the Fund (Article XXVI, Section 1);

ii) the provision that no change in a member's quota shall be made without its consent (Article III, Section 2 *d*); and

iii) the provision that no change may be made in the par value of a member's currency except on the proposal of that member (Schedule C, paragraph 6).

c) Amendments shall enter into force for all members three months after the date of the formal communication unless a shorter period is specified in the circular letter or telegram.

Article XXIX

INTERPRETATION

a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Fund or between any members of the Fund shall be submitted to the Executive Board for its decision. If the question particularly affects any member not entitled to appoint an Executive Director, it shall be entitled to representation in accordance with Article XII, Section 3 *j*).

b) In any case where the Executive Board has given a decision under *a*) above, any member may require, within three months from the date of the decision, that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Any question referred to the Board of Governors shall be considered by a Committee on interpretation of the Board of Governors. Each Committee member shall have one vote. The Board of Governors shall establish the membership, procedures, and voting majorities of the Committee. A decision of the Committee shall be the decision of the Board of Governors unless the Board of Governors, by an eighty-five percent majority of the total voting power, decides otherwise. Pending the result of the reference to the Board of Governors the Fund may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Executive Board.

c) Whenever a disagreement arises between the Fund and a member which has withdrawn, or between the Fund and any member during liquidation of the Fund, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators, one appointed by the Fund, another by the member or withdrawing member, and an umpire who, unless the parties otherwise agree, shall be appointed by the Presidente of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulation adopted by the Fund. The umpire shall have full power to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.

Article XXX

Explanation of terms

In interpreting the provisions of this Agreement the Fund and its members shall be guided by the following provisions:

a) The Fund's holdings of a member's currency in the General Resources Account shall include any securities accepted by the Fund under Article III, Section 4.

b) Stand-by arrangement means a decision of the Fund by which a member is assured that it will be able to make purchases from the General Resources Account in accordance with the terms of the decision during a specified period and up to a specified amount.

c) Reserve tranche purchase means a purchase by a member of special drawing rights or the currency of another member in exchange for its own currency which does not cause the Fund's holdings of the member's currency in the General Resources Account to exceed its quota, provided that for the purposes of this definition the Fund may exclude purchases and holdings under:

i) policies on the use of its general resources for compensatory financing of export fluctuations;

ii) policies on the use of its general resources in connection with the financing of contributions to international buffer stocks of primary products; and

iii) other policies on the use of its general resources in respect of which the Fund decides, by an eighty-five percent majority of the total voting power, that an exclusion shall be made.

d) Payments for current transactions means payments which are not for the purpose of transferring capital, and includes, without limitation:

i) all payments due in connection with foreign trade, other current business, including services, and normal short-term banking and credit facilities;

ii) payments due as interest on loans and as net income from other investments;

iii) payments of moderate amount for amortization of loans or for depreciation of direct investments; and

iv) moderate remittances for family living exprenses.

The Fund may, after consultation with the members concerned, determine whether certain specific transactions are to be considered current transactions or capital transactions.

e) Net cumulative allocation of special drawing rights means the total amount of special drawing rights allocated to a participant less its share of special drawing rights that have been cancelled under Article XVIII, Section 2 *a*).

f) A freely usable currency means a member's currency that the Fund determines *i*) is, in fact, widely used to make payments for international transactions, and *ii*) is widely traded in the principal exchange markets.

g) Members that were members on August 31, 1975 shall be deemed to include a member that accepted membership after that date pursuant to a resolution of the Board of Governors adopted before that date.

h) Transactions of the Fund means exchanges of monetary assets by the Fund for other monetary assets. Operations of the Fund means other uses or receipts of monetary assets by the Fund.

i) Transactions in special drawing rights means exchanges of special drawing rights for other monetary assets. Operations in special drawing rights means other uses of special drawing rights.

Article XXXI

FINAL PROVISIONS

Section 1. — *Entry into force*

This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments having sixty-five percent of the total of the quotas set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2 *a*) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before May, 1, 1945.

Section 2. — *Signature*

a) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Government of the United States of America an instrument setting forth that it has accepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.

b) Each country shall become a member of the Fund as from the date of the deposit on its behalf of the instrument referred to in *a*) above, except that no country shall become a member before this Agreement enters into force under Section 1 of this Article.

c) The Government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and the governments of all countries whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2, of all signatures of this Agreement and of the deposit of all instruments referred to in *a*) above.

d) At the time this Agreement is signed on its behalf, each government shall transmit to the Government of the United States of America one one-hundredth of one percent of its total subscription in gold or United States dollars for the purpose of meeting administrative expenses of the Fund. The Government of the United States of America shall hold such funds in a special deposit account and shall transmit them to the Board of Governors of the Fund when the initial meeting has been called. If this Agreement has not come into force by December 31, 1945, the Government of the United States of America shall return such funds to the governements that transmitted them.

e) This Agreement shall remain open for signature at Washington on behalf of the governments of the countries whose names are set forth in Schedule A until December 31, 1945.

f) After December 31, 1945, this Agreement shall be open for signature on behalf of the government of any country whose membership has been approved in accordance with Article II, Section 2.

g) By their signature of this Agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, suzerainty, or authority, and all territories in respect of which they exercise a mandate.

h) Subsection *d*) above shall come into force with regard to each signatory government as from the date of its signature.

[The signature and depositary clause reproduced below followed the text of Article XX in the original Articles of Agreement].

DONE at Washington, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit certified copies to all governments whose names are set forth in Schedule A and to all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2.

SCHEDULE *A*

QUOTAS

(*In millions of United States dollars*)

Australia	200	India	400
Belgium	225	Iran	25
Bolivia	10	Iraq	8
Brazil	150	Liberia	.5
Canada	300	Luxembourg	10
Chile	50	Mexico	90
China	550	Netherlands	275
Colombia	50	New Zeeland	50
Costa Rica	5	Nicaragua	2
Cuba	50	Norway	50
Czechoslovakia	125	Panama	.5
Denmark	(*)	Paraguay	2
Dominican Republic	5	Peru	25
Ecuador	5	Philippine Commonwealth	15
Egypt	45	Poland	125
El Salvador	2.5	Union of South Africa	100
Ethiopia	6	Union of Soviet Socialist Republics	1.200
France	450	United Kingdom	1.300
Greece	40	United States	2.750
Guatemala	5	Uruguay	15
Haiti	5	Venezuela	15
Honduras	2.5	Yugoslavia	60
Iceland	1		

* The quota of Denmark shall be determined by the Fund after the Danish Government has declared its readiness to sign this Agreement but before signature takes place.

SCHEDULE *B*

TRANSITIONAL PROVISIONS WITH RESPECT TO REPURCHASE, PAYMENT OF ADDITIONAL SUBSCRIPTIONS, GOLD, AND CERTAIN OPERATIONAL MATTERS

1. Repurchase obligations that have accrued pursuant to Article V, Section 7 *b*) before the date of the second amendment of this Agreement and that remain undischarged at that date shall be discharged not later than the date or dates at which the obligations had to be discharged in accordance with the provisions of this Agreement before the second amendment.

2. A member shall discharge with special drawing rights any obligation to pay gold to the Fund in repurchase or as a subscription that is outstanding at the date of the second amendment of this Agreement, but the Fund may prescribe that these payments may be made in whole or in the currencies of other members specified by the Fund. A non-participant shall discharge an obligation that must be paid in special drawing rights pursuant to this provision with the currencies of other members specified by the Fund.

3. For the purposes of 2 above 0.888 671 gram of fine gold shall be equivalent to one special drawing right, and the amount of currency payable under 2 above shall be determined on that basis and on the basis of the value of the currency in terms of the special drawing right at the date of discharge.

4. A member's currency held by the Fund in excess of seventy-five percent of the member's quota at the date of the second amendment of this Agreement and not subject to repurchase under 1 above shall be repurchased in accordance with the following rules:

i) Holdings that resulted from a purchase shall be repurchased in accordance with the policy on the use of the Fund's general resources under which the purchase was made.

ii) Other holdings shall be repurchased not later than four years after the date of the second amendment of this Agreement.

5. Repurchases under 1 above that are not subject to 2 above, repurchases under 4 above, and any specification of currencies under 2 above shall be in accordance with Article V, Section 7 *i*).

6. All rules and regulations, rates, procedures, and decisions in effect at the date of the second amendment of this Agreement shall remain in effect until they are changed in accordance with the provisions of this Agreement.

7. To the extent that arrangements equivalent in effect to *a*) and *b*) below have not been completed before the date of the second amendment of this Agreement, the Fund shall

a) sell up to 25 million ounces of fine gold held by it on August 31, 1975 to those members that were members on that date and that agree to buy it, in proportion to their quotas on that date. The sale to a member under this subparagraph *a*) shall be made in exchange for its currency and at a price equivalent at the time of sale to one special drawing right per 0.888 671 gram of fine gold, and

b) sell up to 25 million ounces of fine gold held by it on August 31, 1975 for the benefit of developing members that were members on that date, provided, however, that the part of any profits or surplus value of the gold that corresponds to the proportion of such a member's quota

on August 31, 1975 to the total of the quotas of all members on that date shall be transferred directly to each such member. The requirements under Article V, Section 12 *c*) that the Fund consult a member, obtain a member's concurrence, or exchange a member's currency for the currencies of other members in certain circumstances shall apply with respect to currency received by the Fund as a result of sales of gold under this provision, other than sales to a member in return for its own currency, and placed in the General Resources Account.

Upon the sale of gold under this paragraph 7, an amount of the proceeds in the currencies received equivalent at the time of sale to one special drawing right per 0.888 671 gram of fine gold shall be placed in the General Resources Account and other assets held by the Fund under arrangements pursuant to *b*) above shall be held separately from the general resources of the Fund. Assets that remain subject to disposition by the Fund upon termination of arrangements pursuant to *b*) above shall be transferred to the Special Disbursement Account.

SCHEDULE *C*

PAR VALUES

1. The Fund shall notify members that par values may be established for the purposes of this Agreement, in accordance with Article IV, Sections 1, 3, 4, and 5 and this Schedule, in terms of the special drawing right, or in terms of such other common denominator as is prescribed by the Fund. The common denominator shall not be gold or a currency.

2. A member that intends to establish a par value for its currency shall propose a par value to the Fund within a reasonable time after notice is given under 1 above.

3. Any member that does not intend to establish a par value for its currency under 1 above shall consult with the Fund and ensure that its exchange arrangements are consistent with the purposes of the Fund and are adequate to fulfill its obligations under Article IV, Section 1.

4. The Fund shall concur in or object to a proposed par value within a reasonable period after receipt of the proposal. A proposed par value shall not take effect for the purposes of this Agreement if the Fund objects to it, and the member shall be subject to 3 above. The Fund shall not object because of the domestic social or political policies of the member proposing the par value.

5. Each member that has a par value for its currency undertakes to apply appropriate measures consistent with this Agreement in order to ensure that the maximum and the minimum rates for spot exchange transactions taking place within its territories between its currency and the currencies of other members maintaining par values shall not differ from parity by more than four and one-half percent or by such other margin or margins as the Fund may adopt by an eighty-five percent majority of the total voting power.

6. A member shall not propose a change in the value of its currency except to correct, or prevent the emergence of, a fundamental disequilibrium. A change may be made only on the proposal of the member and only after consultation with the Fund.

7. When a change is proposed, the Fund shall concur in or object to the proposed par value within a reasonable period after receipt of the proposal. The Fund shall concur if it is satisfied that the change is necessary to correct, or prevent the emergence of, a fundamental disequilibrium. The Fund shall not object because of the domestic social or political policies of the member proposing the change. A proposed change in par value shall not take effect for the purposes of this Agreement if the Fund objects to it. If a member changes the par value of its currency despite the objection of the Fund, the member shall be subject to Article XXVI, Section 2. Maintenance of an unrealistic par value by a member shall be discouraged by the Fund.

8. The par value of a member's currency established under this Agreement shall cease to exist for the purposes of this Agreement if the member informs the Fund that it intends to terminate the par value. The Fund may object to the termination of a par value by a decision taken by an eighty-five percent majority of the total voting power. If a member terminates a par value for its currency despite the objection of the Fund, the member shall be subject to Article XXVI, Section 2. A par value established under this Agreement shall cease to exist for the purposes of this Agreement if the member terminates the par value despite the objection of the Fund, or if the Fund finds that the member does not maintain rates for a substantial volume of exchange trans-

actions in accordance with 5 above, provided that the Fund may not make such finding unless it has consulted the member and given it sixty days notice of the Fund's intention to consider whether to make a finding.

9. If the par value of the currency of a member has ceased to exist under 8 above, the member shall consult with the Fund and ensure that its exchange arrangements are consistent with the purposes of the Fund and are adequate to fulfill its obligations under Article IV, Section 1.

10. A member for whose currency the par value has ceased to exist under 8 above may, at any time, propose a new par value for its currency.

11. Notwithstanding 6 above, the Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, may make uniform proportionate changes in all par values if the special drawing right is the common denominator and the changes will not affect the value fo the special drawing right. The par value of a member's currency shall, however, not be changed under this provision if, within seven days after the Fund's action, the member informs the Fund that it does not wish the par value of its currency to be changed by such action.

SCHEDULE *D*

COUNCIL

1. *a*) Each member that appoints an Executive Director and each group of members that has the number of votes allotted to them cast by an elected Executive Director shall appoint to the Council one Councillor, who shall be a Governor, Minister in the government of a member, or person of comparable rank, and may appoint not more than seven Associates. The Board of Governors may change, by an eighty-five percent majority of the total voting power, the number of Associates who may be appointed. A Councillor or Associate shall serve until a new appointment is made or until the next regular election of Executive Directors, whichever shall occur sooner.

b) Executive Directors, or in their absence their Alternates, and Associates shall be entitled to attend meetings of the Council, unless the Council decides to hold a restricted session. Each member and each group of members that appoints a Councillor shall appoint an Alternate who shall be entitled to attend a meeting of the Council when the Councillor is not present, and shall have full power to act for the Councillor.

2. *a*) The Council shall supervise the management and adaptation of the international monetary system, including the continuing operation of the adjustment process and developments in global liquidity, and in this connection shall review developments in the transfer of real resources to d eveloping countries.

b) The Council shall consider proposals pursuant to Article XXVIII *a*) to amend the Articles of Agreement.

3. *a*) The Board of Governors may delegate to the Council authority to exercise any powers of the Board of Governors except the powers conferred directly by this Agreement on the Board of Governors.

b) Each Councillor shall be entitled to cast the number of votes allotted under Article XII, Section 5 to the member or group of members appointing him. A Councillor appointed by a group of members may cast separately the votes allotted to each member in the group. If the number of votes allotted to a member cannot be cast by an Executive Director, the member may make arrangements with a Councillor for casting the number of votes allotted to the member.

c) The Council shall not take any action pursuant to powers delegated by the Board of Governors that is inconsistent with any action taken by the Board of Governors and the Executive Board shall not take any action pursuant to powers delegated by the Board of Governors that is inconsistent with any action taken by either the Board of Governors or the Council.

4. The Council shall select a Councillor as chairman, shall adopt regulations as may be necessary or appropriate to perform its functions, and shall determine any aspect of its procedure. The Council shall hold such meetings as may be provided for by the Council or called by the Executive Board.

5. *a*) The Council shall have powers corresponding to those of the Executive Board under the following provisions: Article XII, Section 2 *c*), *f*), *g*), and *j*); Article XVIII, Section 4 *a*) and Section 4 *c*) *iv*); Article XXIII, Section 1; and Article XXVII, Section 1 *a*).

b) For decisions by the Council on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department only Councillors appointed by a member that is a participant or a group of members at least one member of which is a participant shall be entitled to vote. Each of these Councillors

shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member which is a participant that appointed him or to the members that are participants in the group of members that appointed him, and may cast the votes allotted to a participant with which arrangements have been made pursuant to the last sentence of 3 *b*) above.

c) The Council may be regulation establish a procedure whereby the Executive Board may obtain a vote of the Councillors on a specific question without a meeting of the Council when in the judgment of the Executive Board an action must be taken by the Council which should not be postponed until the next meeting of the Council and which does not warrant the calling of a special meeting.

d) Article IX, Section 8 shall apply to Councillors, their Alternates, and Associates, and to any other person entitled to attend a meeting of the Council.

e) For the purposes of *b*) and 3 *b*), above, an agreement under Article XII, Section 3 *i*) *ii*) by a member, or by a member that is a participant, shall entitle a Councillor to vote and cast the number of votes allotted to the member.

6. The first sentence of Article XII, Section 2 *a*) shall be deemed to include a reference to the Council.

SCHEDULE *E*

ELECTION OF EXECUTIVE DIRECTORS

1. The election of the elective Executive Directors shall be by ballot of the Governors eligible to vote.

2. In balloting for the Executive Directors to be elected, each of the Governors eligible to vote shall cast for one person all of the votes to which he is entitled under Article XII, Section 5 *a*). The fifteen persons receiving the greatest number of votes shall be Executive Directors, provided that no person who received less than four percent of the total number of votes that can be cast (eligible votes) shall be considered elected.

3. When fifteen persons are not elected in the first ballot, a second ballot shall be held in which there shall vote only *a*) those Governors who voted in the first ballot for a person not elected, and *b*) those Governors whose votes for a person elected are deemed under 4 below to have raised the votes cast for that person above nine percent of the eligible votes. If in the second ballot there are more candidates than the number of Executive Directors to be elected, the person who received the lowest number of votes in the first ballot shall be ineligible for election.

4. In determining whether the votes cast by a Governor are to be deemed to have raised the total of any person above nine percent of the eligible votes the nine percent shall be deemed to include, first, the votes of the Governor casting the largest number of votes for such person, then the votes of the Governor casting the next largest number, and so on until nine percent is reached.

5. Any Governor part of whose votes must be counted in order to raise the total of any person above four percent shall be considered as casting all of his votes for such person even if the total votes for such person thereby exceed nine percent.

6. If, after the second ballot, fifteen persons have not been elected, further ballots shall be held on the same principles until fifteen persons have been elected, provided that after fourteen persons are elected, the fifteenth may be elected by a simple majority of the remaining votes and shall be deemed to have been elected by all such votes.

SCHEDULE *F*

DESIGNATION

During the first basic period the rules for designation shall be as follows:

a) Participants subject to designation under Article XIX, Section 5 *a*) *i*) shall be designated for such amounts as will promote over time equality in the rations of the participants holdings of special drawing rights in excess of their net cumulative allocations to their official holdings of gold and foreign exchange.

b) The formula to give effect to *a*) above shall be such that participants subject to designation shall be designated:

i) in proportion to their official holdings of gold and foreign exchange when the ratios described in *a*) above are equal; and

ii) in such manner as gradually to reduce the difference between the ratios described in *a*) above that are low and the ratios that are high.

SCHEDULE *G*

RECONSTITUTION

1. During the first basic period the rules for reconstitution shall be as follows:

a) *i*) A participant shall so use and reconstitute its holdings of special drawing rights that, five years after the first allocation and at the end of each calendar quarter thereafter, the average of its total daily holdings of special drawing rights over the most recent five-year period will be not less than thirty percent of the average of its daily net cumulative allocation of special drawing rights over the same period.

ii) Two years after the first allocation and at the end of each calendar month thereafter the Fund shall make calculations for each participant so as to ascertain whether and to what extent the participant would need to acquire special drawing rights between the date of the calculation and the end of any five-year period in order to comply with the requirement in *a*) *i*) above. The Fund shall adopt regulations with respect to the bases on which these calculations shall be made and with respect to the timing of the designation of participant under Article XIX, Section 5 *a*) *ii*), in order to assist them to comply with the requirement in *a*) *i*) above.

iii) The Fund shall give special notice to a participant when the calculations under *a*) *ii*) above indicate that it is unlikely that the participant will be able to comply with the requirement in *a*) *i*) above unless it ceases to use special drawing rights for the rest of the period for which the calculation was made under *a*) *ii*) above.

iv) A participant that needs to acquire special drawing rights to fulfill this obligation shall be obligated and entitled to obtain them, for currency acceptable to the Fund, in a transaction with the Fund conducted through the General Resources Account. If sufficient special drawing rights to fulfill this obligation cannot be obtained in this way, the participant shall be obligated and entitled to obtain them with a freely usable currency from a participant which the Fund shall specify.

b) Participants shall also pay due regard to the desirability of pursuing over time a balanced relationship between their holdings of special drawing rights and their other reserves.

2. If a participant fails to comply with the rules for reconstitution, the Fund shall determine whether or not the circumstances justify suspension under Article XXII, Section 2 *b*).

SCHEDULE *H*

TERMINATION OF PARTICIPATION

1. If the obligation remaining after the setoff under Article XXIV, Section 2 *b*) is to the terminating participant and agreement on settlement between the Fund and the terminating participant is not reached within six months of the date of termination, the Fund shall redeem this balance of special drawing rights in equal half-yearly installments within a maximum of five years of the date of termination. The Fund shall redeem this balance as it may determine, either *a*) by the payment to the terminating participant of the amounts provided by the remaining participants to the Fund in accordance with Article XXIV, Section 5, or *b*) by permitting the terminating participant to use its special drawing rights to obtain its won currency or a freely usable currency from a participant specified by the Fund, the General Resources Account, or any other holder.

2. If the obligation remaining after the setoff under Article XXIV, Section 2 *b*) is to the Fund and agreement on settlement is not reached within six months of the date of termination, the terminating participant shall discharge this obligation in equal half-yearly installments within three years of the date of termination or within such longer period as may be fixed by the Fund. The terminating participant shall discharge this obligation, as the Fund may determine, either *a*) by the payment to the Fund of a freely usable currency, or *b*) by obtaining special drawing rights, in accordance with Article XXIV, Section 6, from the General Resources Account or in agreement with a participant specified by the Fund or from any other holder, and the setoff of these special drawing rights against the instalement due.

3. Installments under either 1 or 2 above shall fall due six months after the date of termination and at intervals of six months thereafter.

4. In the event of the Special Drawing Rights Department going into liquidation under Article XXV within six months of the date a participant terminates its participation, the settlement between the Fund and that governement shall be made in accordance with Article XXV and Schedule I.

SCHEDULE *I*

ADMINISTRATION OF LIQUIDATION OF THE SPECIAL DRAWING RIGHTS DEPARTMENT

1. In the event of liquidation of the Special Drawing Rights Department, participants shall discharge their obligations to the Fund in ten half-yearly installments, or in such longer period as the Fund may decide is needed, in a freely usable currency and the currencies of participants holding special drawing rights to be redeemed in any installment to the extent of such redemption, as determined by the Fund. The first half-yearly payment shall be made six months after the decision to liquidate the Special Drawing Rights Department.

2. If it is decided to liquidate the Fund within six months of the date of the decision to liquidate the Special Drawing Rights Department, the liquidation of the Special Drawing Rights Department shall not proceed until special drawing rights held in the General Resources Account have been distributed in accordance with the following rule:

After the distributions made under 2 *a*) and *b*) of Schedule K, the Fund shall apportion its special drawing rights held in the General Resources Account among all members that are participants in proportion to the amounts due to each participant after the distribution under 2 *b*). To determine the amount due to each member for the purpose of apportioning the remainder of its holdings of each currency under 2 *d*) of Schedule K, the Fund shall deduct the distribution of special drawing rights made under this rule.

3. With the amounts received under 1 above, the Fund shall redeem special drawing rights held by holders in the following manner and order:

a) Special drawing rights held by governments that have terminated their participation more than six months before the date the Board of Governors decides to liquidate the Special Drawing Rights Department shall be redeemed in accordance with the terms of any agreement under Article XXIV or Schedule H.

b) Special drawing rights held by holders that are not participants shall be redeemed before those held by participants, and shall be redeemed in proportion to the amount held by each holder.

c) The Fund shall determine the proportion of special drawing rights held by each participant in relation to its net cumulative allocation. The Fund shall first redeem special drawing rights from the participants with the highest proportion until this proportion is reduced to that of the second highest proportion; the Fund shall then redeem the special drawing rights held by these participants in accordance with their net cumulative allocations until the proportions are reduced to that of the third highest proportion; and this process shall be continued until the amount available for redemption is exhausted.

4. Any amount that a participant will be entitled to receive in redemption under 3 above shall be set off against any amount to be paid under 1 above.

5. During liquidation the Fund shall pay interest on the amount of special drawing rights held by holders, and each participant shall pay charges on the net cumulative allocation of special drawing rights to it less the amount of any payments made in accordance with 1 above. The rates of interest and charges and the time of payment shall be determined by the Fund. Payments of interest and charges shall be made in special drawing rights to the extent possible. A participant that does not hold sufficient special drawing rights to meet any charges shall make the payment with a currency

specified by the Fund. Special drawing rights received as charges in amounts needed for administrative expenses shall not be used for the payment of interest, but shall be transferred to the Fund and shall be redeemed first and with the currencies used by the Fund to meet its expenses.

6. While a participant is in default with respect to any payment required by 1 or 5 above, no amounts shall be paid to it in accordance with 3 or 5 above.

7. If after the final payments have been made to participants each participant not in default does not hold special drawing rights in the same proportion to its net cumulative allocation, those participants holding a lower proportion shall purchase from those holding a higher proportion such amounts in accordance with arrangements made by the Fund as will make the proportion of their holdings of special drawing rights the same. Each participant in default shall pay to the Fund its own currency in an amount equal to its default. The Fund shall apportion this currency and any residual claims among participants in proportion to the amount of special drawing rights held by each and these special drawing rights shall be cancelled. The Fund shall then close the books of the Special Drawing Rights Department and all of the Fund's liabilities arising from the allocations of special drawing rights and the administration of the Special Drawing Rights Department shall cease.

8. Each participant whose currency is distributed to other participants under this Schedule guarantees the unrestricted use of such currency at all times for the purchase of goods or for payments of sums due to it or to persons in its territories. Each participant so obligated agrees to compensate other participants for any loss resulting from the difference between the value at which the Fund distributed its currency under this Schedule and the value realized by such participants on disposal of its currency.

SCHEDULE *J*

SETTLEMENT OF ACCOUNTS WITH MEMBERS WITHDRAWING

1. The settlement of accounts with respect to the General Resources Account shall be made according to 1 to 6 of this Schedule. The Fund shall be obligated to pay to a member withdrawing an amount equal to its quota, plus any other amounts due to it from the Fund, less any amounts due to the Fund, including charges accruing after the date of its withdrawal; but no payment shall be made until six months after the date of withdrawal. Payments shall be made in the currency of the withdrawing member, and for this purpose the Fund may transfer to the General Resources Account holdings of the member's currency in the Special Disbursement Account or in the Investment Account in exchange for an equivalent amount of the currencies of other members in the General Resources Account selected by the Fund with their concurrence.

2. If the Fund's holdings of the currency of the withdrawing member are not sufficient to pay the net amount due from the Fund, the balance shall be paid in a freely usable currency, or in such other manner as may be agreed. If the Fund and the withdrawing member do not reach agreement within six months of the date of withdrawal, the currency in question held by the Fund shall be paid forthwith to the withdrawing member. Any balance due shall be paid in ten half-yearly installments during the ensuing five years. Each such installment shall be paid, at the option of the Fund, either in the currency of the withdrawing member acquired after its withdrawal or in a freely usable currency.

3. If the Fund fails to meet any installment which is due in accordance with the preceding paragraphs, the withdrawing members hall be entitled to require the Fund to pay the installment in any currency held by the Fund with the exception of any currency which has been declared scarce under Article VII, Section 3.

4. If the Fund's holdings of the currency of a withdrawing member exceed the amount due to it, and if agreement on the method of settling accounts is not reached within six months of the date of withdrawal, the former member shall be obligated to redeem such excess currency in a freely usable currency. Redemption shall be made at the rates at which the Fund would sell such currencies at the time of withdrawal from the Fund. The withdrawing member shall complete redemption within five years of the date of withdrawal, or within such longer period as may be fixed by the Fund, but shall not be required to redeem in any half-yearly period more than onetenth of the Fund's excess holdings of its currency at the date of withdrawal plus further acquisitions of the currency during such half-yearly period. If the withdrawing member does not fulfill this obligation, the Fund may in an orderly manner liquidate in any market the amount of currency which should have been redeemed.

5. Any member desiring to obtain the currency of a member which has withdrawn shall acquire it by purchase from the Fund, to the extent that such member has access to the general resources of the Fund and that such currency is available under 4 above.

6. The withdrawing member guarantees the unrestricted use at all times of the currency disposed of under 4 and 5 above for the purchase of goods or for payment of sums due to it or to persons within its territories. It shall compensate the Fund for any loss resulting from the difference between the value of its currency in terms of the special drawing right on the date of withdrawal and the value realized in terms of the special drawing right by the Fund on disposal under 4 and 5 above.

7. If the withdrawing member is indebted to the Fund as the result of transactions conducted through the Special Disbursement Account under Article V, Section 12 *f*) *ii*), the indebtedness shall be discharged in accordance with the terms of the indebtedness.

8. If the Fund holds the withdrawing member's currency in the Special Disbursement Account or in the Investment Account, the Fund may in an orderly manner exchange in any market for the currencies of members the amount of the currency of the withdrawing member remaining in each account after use under 1 above, and the proceeds of the exchange of the amount in each account shall be kept in that account. Paragraph 5 above and the first sentence of 6 above shall apply to the withdrawing member's currency.

9. If the Fund holds obligations of the withdrawing member in the Special Disbursement Account pursuant to Article V, Section 12 *h*), or in the Investment Account, the Fund may hold them until the date of maturity or dispose of them sooner. Paragraph 8 above shall apply to the proceeds of such disinvestment.

10. In the event of the Fund going into liquidation under Article XXVII, Section 2 within six months of the date on which the member withdraws, the accounts between the Fund and that government shall be settled in accordance with Article XXVII, Section 2 and Schedule K.

SCHEDULE *K*

ADMINISTRATION OF LIQUIDATION

1. In the event of liquidation the liabilities of the Fund other than the repayment of subscriptions shall have priority in the distribution of the assets of the Fund. In meeting each such liability the Fund shall use its assets in the following order:

a) the currency in which the liability is payable;

b) gold;

c) all other currencies in proportion, so far as may be practicable, to the quotas of the members.

2. After the discharge of the Fund's liabilities in accordance with 1 above, the balance of the Fund's assets shall be distributed and apportioned as follows:

a) *i*) The Fund shall calculate the value of gold held on August 31, 1975 that it continues to hold on the date of the decision to liquidate. The calculation shall be made in accordance with 9 below and also on the basis of one special drawing right per 0.888 671 gram of fine gold on the date of liquidation. Gold equivalent to the excess of the former value over the latter shall be distributed to those members that were members on August 31, 1975 in proportion to their quotas on that date.

ii) The Fund shall distribute any assets held in the Special Disbursement Account on the date of the decision to liquidate to those members that were members on August 31, 1975 in proportion to their quotas on that date. Each type of asset shall be distributed proportionately to members.

b) The Fund shall distribute its remaining holdings of gold among the members whose currencies are held by the Fund in amounts less than their quotas in the proportions, but not in excess of, the amounts by which their quotas exceed the Fund's holdings of their currencies.

c) The Fund shall distribute to each member one-half the Fund's holdings of its currency but such distribution shall not exceed fifty percent of its quota.

d) The Fund shall apportion the remainder of its holdings of gold and each currency

i) among all the members in proportion to, but not in excess of, the amounts due to each member after the distributions under *b*) and *c*) above, provided that distribution under 2 *a*) above shall not be taken into account for determining the amounts due, and

ii) any excess holdings of gold and currency among all the members in proportion to their quotas.

3. Each member shall redeem the holdings of its currency apportioned to other members under 2 *d*) above, and shall agree with the Fund within three months after a decision to liquidate upon an orderly procedure for such redemption.

4. If a member has not reached agreement with the Fund within the three-month period referred to in 3 above, the Fund shall use the currencies of other members apportioned to that member under 2 *d*) above to redeem the currency of that member apportioned to other members. Each currency apportioned to a member which has not reached agreement shall be used, so far as possible, to redeem its currency apportioned to the members which have made agreements with the Fund under 3 above.

5. If a member has reached agreement with the Fund in accordance with 3 above, the Fund shall use the currencies of other members apportioned to that member under 2 *d*) above to redeem the currency of that member apportioned to other members which have made agreements with the Fund under 3 above. Each amount so redeemed shall be redeemed in the currency of the member to which it was apportioned.

6. After carrying out the steps in the preceding paragraphs, the Fund shall pay to each member the remaining currencies held for its account.

7. Each member whose currency has been distributed to other members under 6 above shall redeem such currency in the currency of the member requesting redemption, or in such other manner as may be agreed between them. If the members involved do not otherwise agree, the member obligated to redeem shall complete redemption within five years of the date of distribution, but shall not be required to redeem in any half-yearly period more than one-tenth of the amount distributed to each other member. If the member does not fulfill this obligation, the amount of currency which should have been redeemed may be liquidated in an orderly manner in any market.

8. Each member whose currency has been distributed to other members under 6 above guarantees the unrestricted use of such currency at all times for the purchase of goods or for payment of sums due to it or to persons in its territories. Each member so obligated agrees to compensate other members for any loss resulting from the difference between the value of its currency in terms of the special drawing right on the date of the decision to liquidate the Fund and the value in terms of the special drawing right realized by such members on disposal of its currency.

9. The Fund shall determine the value of gold under this Schedule on the basis of prices in the market.

10. For the purposes of this Schedule, quotas shall be deemed to have been incrased to the full extent to which they could have been increased in accordance with Article III, Section 2 *b*) of this Agreement.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *Il testo facente fede è unicamente quello in lingua inglese qui sopra riportato.*

ALLEGATO *A*

SECONDO EMENDAMENTO ALL'ACCORDO DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE IN BASE ALLA RISOLUZIONE N. 29-10 DEL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

Il testo dell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale è modificato come segue:

I Governi per conto dei quali il presente Accordo è firmato convengono quanto segue:

ARTICOLO INTRODUTTIVO

1. Il Fondo Monetario Internazionale è costituito e funzionerà in conformità alle norme del presente Accordo quali sono state adottate in origine e quali risultano modificate successivamente.

2. Per consentire al Fondo di effettuare le proprie operazioni e transazioni, esso disporrà di un Dipartimento generale e di un Dipartimento diritti speciali di prelievo. La qualità di membro del Fondo attribuirà il diritto di partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo.

3. Le operazioni e le transazioni autorizzate dal presente Accordo verranno effettuate attraverso il Dipartimento generale composto, conformemente alle norme del presente Accordo, dal Conto risorse generali, dal Conto esborsi speciali e dal Conto investimenti; le operazioni e le transazioni concernenti i diritti speciali di prelievo verranno tuttavia effettuate attraverso il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

Articolo I

SCOPI

Gli scopi del Fondo Monetario Internazionale sono:

1) promuovere la cooperazione monetaria internazionale mediante un istituto permanente che offra lo strumento tecnico per la consultazione e la collaborazione in materia di problemi monetari internazionali;

2) facilitare l'espansione e l'armonico sviluppo del commercio internazionale e contribuire così a promuovere e mantenere alti livelli dell'occupazione e del reddito reale, e a sviluppare le risorse produttive di tutti i paesi membri, come obiettivi principali di politica economica;

3) promuovere la stabilità dei cambi, intrattenere ordinati rapporti di cambio fra i paesi membri ed evitare svalutazioni competitive;

4) dare il proprio appoggio all'istituzione di un sistema multilaterale di pagamenti per le transazioni correnti fra i paesi membri, e all'eliminazione di restrizioni valutarie che ostacolino lo sviluppo del commercio mondiale;

5) assicurare ai paesi membri, prendendo le opportune cautele, la disponibilità temporanea delle risorse generali del Fondo, fornendo loro in tal modo la possibilità di correggere squilibri nelle loro bilance dei pagamenti senza dover ricorrere a misure che rischierebbero di compromettere la prosperità nazionale o internazionale;

6) in armonia con quanto sopra, abbreviare la durata e ridurre l'intensità degli squilibri delle bilance internazionali dei pagamenti dei paesi membri.

In tutte le sue politiche e decisioni il Fondo si ispirerà agli scopi enunciati in questo articolo.

Articolo II

PARTECIPAZIONE

Sezione 1. — *Paesi membri fondatori*

Saranno membri fondatori del Fondo i paesi rappresentati alla Conferenza Monetaria e Finanziaria delle Nazioni Unite i cui Governi accettino la partecipazione prima della data del 31 dicembre 1945.

Sezione 2. — *Altri paesi membri*

L'ammissione sarà aperta ad altri paesi nell'epoca e con le modalità da stabilirsi da parte del Consiglio dei Governatori. Tali modalità, comprese quelle relative alle sottoscrizioni, si baseranno su princìpi conformi a quelli applicati agli altri paesi già membri.

Articolo III

QUOTE E SOTTOSCRIZIONI

Sezione 1. — *Quote e pagamento di sottoscrizioni*

Ad ogni paese membro verrà assegnata una quota espressa in diritti speciali di prelievo. Le quote dei paesi membri rappresentati alla Conferenza Monetaria e Finanziaria delle Nazioni Unite, i quali aderiscano al Fondo prima del 31 dicembre 1945, sono quelle indicate nell'Allegato *A*. Le quote degli altri paesi membri saranno determinate dal Consiglio dei Governatori. La sottoscrizione di ogni paese membro sarà pari alla sua quota, che sarà versata per intero al Fondo, presso il competente depositario.

Sezione 2. — *Revisione delle quote*

a) Ad intervalli massimi di cinque anni, il Consiglio dei Governatori effettuerà una revisione generale delle quote dei paesi membri e, qualora lo ritenga opportuno, ne proporrà la modifica. Esso potrà anche, sempre che lo ritenga opportuno, prendere in considerazione, in qualunque altro momento, la modifica di qualsiasi quota, su richiesta del paese membro interessato.

b) In qualsiasi momento il Fondo può proporre di aumentare le quote dei paesi che erano membri del Fondo alla data del 31 agosto 1975, in proporzione alle loro quote a tale data, per un ammontare complessivo non superiore agli importi trasferiti, ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettere *f*), *i*) e *j*), dal Conto spese speciali al Conto risorse generali.

c) Per qualsiasi modifica delle quote sarà necessaria una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi.

d) La quota di un paese membro non verrà modificata senza il suo consenso e fintanto che essa non sia stata versata, a meno che non si ritenga il versamento come avvenuto, conformemente alla sezione 3, lettera *b*) del presente articolo.

Sezione 3. — *Pagamenti nel caso di modifica di quote*

a) Il paese membro che acconsenta ad un aumento delle proprie quote ai sensi della sezione 2, lettera *a*) del presente articolo, verserà al Fondo, in diritti speciali di prelievo, il 25 per cento dell'aumento, entro un periodo stabilito dal Fondo stesso; il Consiglio dei Governatori può tuttavia stabilire che tale pagamento venga effettuato, su basi uguali per tutti i paesi membri, in tutto o in parte in valute di altri paesi membri scelti, con il loro consenso, dal Fondo, oppure nella moneta dello stesso paese membro. Ogni paese non partecipante pagherà, in valute di altri paesi membri scelti, con il loro consenso, dal Fondo, una parte dell'incremento corrispondente alla quota che dovrebbe essere pagata dai paesi partecipanti in diritti speciali di prelievo. Il saldo di tale aumento verrà pagata dal paese membro nella propria moneta. Le disponibilità del Fondo nella valuta di un paese membro non potranno aumentare, in conseguenza di versamenti effettuati da altri paesi membri ai sensi della presente disposizione, oltre il limite al quale, ai sensi dell'articolo V, sezione 8, lettera *b*), 2), le disponibilità stesse sarebbero soggette a provvigioni.

b) Se un paese membro acconsente ad un aumento della propria quota ai sensi della sezione 2, lettera *b*) del presente articolo, si considererà come se esso avesse versato al Fondo, in sottoscrizione, un importo pari all'ammontare di tale aumento.

c) Se un paese membro acconsente ad una riduzione della propria quota, il Fondo gli verserà, entro 60 giorni, un importo uguale alla riduzione. Il pagamento verrà effettuato nella valuta del paese membro e in quell'importo di diritti speciali di prelievo o di valute di altri paesi membri, scelti con il loro consenso dal Fondo, che potrà essere necessario per evitare che le disponibilità del Fondo in quella valuta si riducano al disotto della nuova quota; tuttavia, in circostanze eccezionali, il Fondo potrà ridurre tali disponibilità al disotto della nuova quota effettuando il versamento in favore del paese membro in moneta del paese stesso.

d) Per qualsiasi decisione di cui alla precedente lettera *a*) salvo per quanto riguarda la determinazione del periodo e la scelta delle valute, così come previsto nella disposizione di cui sopra, sarà necessaria una maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi.

Sezione 4. — *Sostituzione di titoli ai versamenti in valuta*

Il Fondo accetterà da qualsiasi paese membro, in sostituzione di quella parte della valuta del paese membro stesso nel Conto risorse generali che, a giudizio del Fondo, non sia necessaria per le sue operazioni e transazioni, effetti od obbligazioni analoghe, emesse dal paese membro o dal depositario designato dal paese membro ai sensi dell'articolo XIII, sezione 2, non negoziabili, infruttiferi e pagabili a vista al loro valore nominale mediante accreditamento al conto del Fondo presso il depositario indicato. Le disposizioni di questa sezione si applicheranno non soltanto alle valute sottoscritte dai paesi membri, ma anche a qualsiasi altra valuta altrimenti dovuta al Fondo, o acquistata dallo stesso e che debba essere versata nel Conto risorse generali.

Articolo IV

OBBLIGHI INERENTI AI TASSI DI CAMBIO

Sezione 1. — *Obblighi generali dei paesi membri*

Riconosciuto che scopo essenziale del sistema monetario internazionale è di offrire un assetto che faciliti lo scambio di beni, servizi e capitali tra i diversi paesi ed incoraggi un sano sviluppo economico, e che suo principale obiettivo è il continuo sviluppo delle ordinate condizioni di fondo che sono necessarie alla stabilità finanziaria ed economica, ogni paese membro si impegna a collaborare col Fondo e con gli altri paesi membri al fine di garantire regolari accordi di cambio e di promuovere un sistema stabile di tassi di cambio.

In particolare, ogni paese membro:

1) si sforzerà di orientare la propria politica economica e finanziaria nel senso di incoraggiare un ordinato sviluppo economico ed una ragionevole stabilità dei prezzi, avuto debito riguardo alla propria situazione;

2) cercherà di promuovere la stabilità incoraggiando ordinate condizioni di fondo in campo economico e finanziario ed un sistema monetario che non tenda a produrre perturbazioni erratiche;

3) eviterà di manovrare i tassi di cambio o il sistema monetario internazionale per ostacolare un effettivo aggiustamento della bilancia dei pagamenti o per acquisire uno scorretto vantaggio concorrenziale rispetto ad altri paesi membri; e

4) seguirà politiche valutarie compatibili con gli obblighi previsti dalla presente sezione.

Sezione 2. — *Disposizioni generali sui cambi*

a) Entro 30 giorni a partire dalla data del secondo emendamento del presente Accordo, ogni paese membro comunicherà al Fondo quali disposizioni riguardanti i cambi intende adottare, in adempimento degli obblighi di cui alla sezione 1 del presente articolo; inoltre, informerà tempestivamente il Fondo di qualsiasi modifica intenda apportare a tali disposizioni.

b) In un sistema monetario internazionale come quello in essere al 1° gennaio 1976, le disposizioni sui cambi possono comprendere: 1) il mantenimento, da parte di ogni paese membro, del valore della propria moneta in termini di diritti speciali di prelievo o di altro denominatore, escluso l'oro, scelto dal paese membro; oppure, 2) intese di cooperazione con le quali i paesi membri stabiliscono il valore delle loro monete in rapporto al valore della valuta o delle valute di altri paesi membri; oppure, 3) altre disposizioni a scelta di ogni paese membro.

c) In armonia con l'evoluzione del sistema monetario internazionale, il Fondo potrà prendere, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, provvedimenti riguardanti le disposizioni generali sui cambi senza limitare il diritto dei paesi membri ad adottare autonomamente disposizioni che siano compatibili con gli scopi del Fondo e con gli obblighi di cui alla sezione 1 del presente articolo.

Sezione 3. — *Vigilanza sulle disposizioni riguardanti i cambi*

a) Il Fondo vigilerà sul sistema monetario internazionale al fine di assicurare il suo efficace funzionamento, e controllerà che ogni paese membro osservi gli obblighi previsti dalla sezione 1 del presente articolo.

b) Allo scopo di assolvere le funzioni di cui alla lettera *a*), il Fondo eserciterà una rigorosa vigilanza sulle politiche del tasso di cambio dei paesi membri e fisserà, relativamente a tali politiche, precise regole di condotta valide per tutti i paesi membri. Ogni paese membro dovrà fornire al Fondo le informazioni necessarie a tale vigilanza e, qualora il Fondo lo richieda, dovrà consultarsi con esso sulle politiche da seguire in materia del tasso di cambio. Le regole adottate dal Fondo dovranno essere in armonia con le intese di cooperazione in base alle quali i paesi membri mantengono il valore delle loro monete in rapporto al valore della valuta o delle valute di altri paesi membri; esse dovranno altresì armonizzarsi con le disposizioni sui cambi autonomamente adottati da ogni paese membro, in conformità agli scopi del Fondo e al disposto della sezione 1 del presente articolo. Tali regole rispetteranno gli orientamenti sociali e politici interni dei paesi membri e, nell'applicarle, il Fondo terrà conto delle particolari situazioni dei membri stessi.

Sezione 4. — *Parità*

A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo può decidere che la situazione economica internazionale consente di introdurre un vasto sistema di accordi di cambio fondati su parità monetarie stabili ma suscettibili di aggiustamento. Il Fondo prenderà tale decisione sulla base del grado di stabilità di fondo dell'economia mondiale e, a tal fine, terrà conto dei movimenti dei prezzi e dei tassi di espansione delle economie dei paesi membri. Tale decisione verrà presa alla luce dell'evoluzione del sistema monetario internazionale, con particolare riguardo alle fonti di liquidità e — allo scopo di assicurare l'efficace funzionamento di un sistema di parità — con riferimento alle intese in base alle quali sia i paesi eccedentari che i paesi deficitari adottano tempestive, efficaci e simmetriche misure tendenti a realizzare un aggiustamento delle loro bilance dei pagamenti, nonché con riferimento alle misure di intervento e di correzione degli squilibri. Al momento di prendere tale decisione, il Fondo notificherà ai paesi membri l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'Allegato *C*.

Sezione 5. — *Monete diverse nei territori di un paese membro*

a) I provvedimenti adottati da ciascun paese membro nei confronti della propria moneta ai sensi del presente articolo, si intenderanno valide per le singole monete di tutti i territori con riferimento ai quali il paese membro ha accettato il presente Accordo, ai sensi dell'articolo XXXI, sezione 2, lettera *g*), a meno che esso non dichiari che le misure adottate si riferiscono soltanto alla moneta metropolitana, o soltanto ad una o più singole monete specificate, oppure alla moneta metropolitana e ad una o più singole monete specificate.

b) Le misure adottate dal Fondo ai sensi del presente articolo s'intenderanno riferite a tutte le monete di un paese membro di cui alla precedente lettera *a*), salvo dichiarazione contraria da parte del Fondo.

Articolo V

OPERAZIONI E TRANSAZIONI DEL FONDO

Sezione 1. — *Enti che trattano col Fondo*

Ogni paese membro tratterà col Fondo solo per il tramite del proprio Tesoro, banca centrale, fondo di stabilizzazione o simile ente finanziario, ed il Fondo tratterà soltanto con o per il tramite dei predetti enti.

Sezione 2. — *Limiti delle operazioni e transazioni del Fondo*

a) Salvo quanto altrimenti disposto dal presente Accordo, le transazioni per conto del Fondo saranno limitate a quelle aventi lo scopo di fornire ad un paese membro, su sua richiesta, diritti speciali di prelievo o valute di altri paesi membri, a valere sulle risorse generali del Fondo, che saranno tenute presso il Conto risorse generali, contro la valuta del paese membro che desidera effettuarne l'acquisto.

b) Nel caso gli venga richiesto, il Fondo può decidere di prestare servizi finanziari e tecnici — inclusa l'amministrazione delle risorse fornite dai paesi membri — che siano compatibili con gli scopi del Fondo. Le operazioni connesse con la prestazione dei suddetti servizi finanziari non verranno effettuate per conto del Fondo. I servizi di cui alla presente lettera *b*) non comporteranno alcun obbligo per un paese membro se manca il suo consenso.

Sezione 3. — *Condizioni che regolano l'uso delle risorse generali del Fondo*

a) Nell'utilizzo delle proprie risorse generali il Fondo adotterà politiche — incluse quelle in materia di accordi (*stand-by*) o consimili, e può adottare politiche speciali nel caso di particolari problemi di bilancia dei pagamenti — suscettibili di aiutare i paesi membri a risolvere i loro problemi di bilance dei pagamenti in modo conforme alle disposizioni del presente Accordo, e che consentano di salvaguardare in modo adeguato il carattere temporaneo dell'utilizzo delle risorse generali del Fondo.

b) Ogni paese membro sarà autorizzato ad acquistare dal Fondo le valute di altri paesi membri contro un corrispondente ammontare della propria moneta, alle seguenti condizioni:

1) l'utilizzo delle risorse generali del Fondo da parte dei paesi membri sia conforme alle disposizioni del presente Accordo e alle politiche che ne derivano;

2) il paese membro dichiari di avere necessità di effettuare l'acquisto a causa della propria bilancia dei pagamenti o della situazione o dell'andamento delle sue riserve;

3) l'acquisto proposto venga effettuato contro una tranche di riserva, o non abbia l'effetto di accrescere le disponibilità del Fondo nella valuta del paese membro acquirente in misura superiore al 200 per cento della sua quota;

4) il Fondo non abbia precedentemente dichiarato, ai sensi della sezione 5 del presente articolo, dell'articolo VI, sezione 1, o dell'articolo XXVI, sezione 2, lettera *a*), che il paese membro che intende acquistare non ha diritto ad usare le risorse generali del Fondo.

c) Il Fondo prenderà in esame le richieste di acquisto per stabilire se l'acquisto proposto sia conforme alle disposizioni del presente Accordo e alle politiche adottate in base ad esse, purché le richieste per acquisti di tranches di riserva non saranno tuttavia soggette a contestazione.

d) Nella scelta delle valute che debbono essere vendute, il Fondo adotterà politiche e procedure che tengano conto, sentito il parere dei paesi membri, delle bilance dei pagamenti e della posizione di riserva di tali paesi nonché dell'andamento dei mercati dei cambi, oltre che dell'opportunità di favorire, nel corso del tempo, posizioni equilibrate nel Fondo; tuttavia, se un paese membro dichiara che intende acquistare la valuta di un altro paese membro perché desidera procurarsi un ammontare corrispondente della propria moneta offerta dall'altro paese membro, esso avrà diritto ad acquistare valuta dell'altro paese membro, a meno che il Fondo non abbia notificato, ai sensi dell'articolo VII, sezione 3, che le sue disponibilità in quella valuta sono divenute scarse.

e) 1) Ciascun paese membro deve garantire che i saldi della sua valuta acquistati presso il Fondo sono in valuta liberamente utilizzabile, ovvero possono venire convertiti al momento dell'acquisto in una valuta di sua scelta liberamente utilizzabile, ad un tasso di cambio tra le due valute corrispondente al tasso di cambio tra le stesse in base all'articolo XIX, sezione 7, lettera *a*);

2) ciascun paese membro la cui moneta venga acquistata presso il Fondo o sia ottenuta in cambio di valuta acquistata presso il Fondo, collaborerà col Fondo e con gli altri paesi membri per far sì che quei saldi della sua moneta vengano scambiati, al momento dell'acquisto, con valute liberamente utilizzabili di altri paesi membri;

3) ogni conversione di cui al punto 1) di una valuta non liberamente utilizzabile verrà effettuata dal paese membro la cui valuta è acquistata, a meno che esso non si accordi altrimenti con il paese acquirente;

4) ciascun paese membro che acquisti dal Fondo la valuta liberamente utilizzabile di un altro paese membro e che desideri scambiarla, al momento dell'acquisto in altra valuta liberamente utilizzabile, effettuerà tale scambio con l'altro paese membro, qualora quest'ultimo lo richieda. Lo scambio avverrà contro una valuta liberamente utilizzabile scelta dall'altro paese membro, al tasso di cambio di cui al precedente punto 1).

f) In base alle politiche ed alle procedure che adotterà, il Fondo può consentire di fornire, al paese partecipante che effettui un acquisto secondo le disposizioni di cui alla presente sezione, diritti speciali di prelievo invece di valute di altri paesi membri.

Sezione 4. — *Deroghe alle condizioni*

Il Fondo può, a sua discrezione, e nelle modalità che tutelino i suoi interessi, derogare alle condizioni prescritte nella sezione 3, lettera *b*), 3) e 4) di questo articolo in specie nei confronti di paesi membri non soliti a ricorrere largamente ed in modo continuo alle risorse generali del Fondo. Nel derogare ad una delle condizioni predette, il Fondo prenderà in considerazione le necessità periodiche o eccezionali del membro che chiede la deroga. Il Fondo prenderà anche in considerazione l'offerta del membro di costituire in pegno, quale garanzia collaterale, attività accettabili, di valore sufficiente, a giudizio del Fondo, a proteggere i suoi interessi e può richiedere, quale condizione per la deroga, la costituzione in pegno delle predette garanzie sussidiarie.

Sezione 5. — *Perdita del diritto di usare le risorse generali del Fondo*

Ogni qualvolta il Fondo ritenga che un paese membro ricorra alle risorse generali del Fondo in modo contrario agli scopi del Fondo stesso, esso presenterà al paese membro una nota con il proprio punto di vista al riguardo e stabilirà un adeguato termine per la risposta.

Dopo la consegna di tale nota ad un paese membro, il Fondo può limitare l'uso delle proprie risorse generali da parte del paese membro. Se la risposta alla nota non perviene nel termine prescritto o se essa non è soddisfacente, il Fondo può continuare a limitare l'uso delle proprie risorse generali da parte del paese membro o può, previo un ragionevole preavviso al paese membro, dichiararlo decaduto dal diritto di usare le risorse generali del Fondo.

Sezione 6. — *Altri acquisti e vendite di diritti speciali di prelievo da parte del Fondo*

a) Il Fondo può accettare i diritti speciali di prelievo offerti da un partecipante contro un corrispondente ammontare di valute di altri paesi membri.

b) Il Fondo può, a richiesta di un partecipante, fornirgli diritti speciali di prelievo contro un corrispondente ammontare di valute di altri paesi membri. Le disponibilità del Fondo nella valuta di un paese membro non devono aumentare a seguito di queste transazioni oltre il limite al quale tali disponibilità sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera *b*), 2) del presente articolo.

c) Le valute fornite o accettate dal Fondo ai sensi della presente sezione verranno scelte in armonia con politiche che tengano conto dei princìpi di cui alla sezione 3, lettera *d*) del presente articolo. Il Fondo può effettuare transazioni ai sensi di questa sezione soltanto se un paese membro la cui valuta è fornita o accettata dal Fondo, acconsente a tale utilizzo della sua valuta.

Sezione 7. — *Riacquisto da parte di un paese membro della propria moneta in possesso del Fondo*

a) Ogni paese membro avrà diritto a riacquistare in qualsiasi momento le disponibilità detenute dal Fondo nella sua moneta e che siano soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera *b*) del presente articolo.

b) Ogni paese membro che abbia effettuato un riacquisto ai sensi della sezione 3 del presente articolo dovrà, di regola, non appena la sua bilancia dei pagamenti e la sua posizione di riserva migliorino, riacquistare le disponibilità detenute dal Fondo nella sua moneta derivanti dall'acquisto e che sono soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera *b*) del presente articolo. Ogni paese membro riacquisterà tali disponibilità se, in conformità alle politiche in materia di riacquisto che il Fondo adotterà, e previa consultazione con il paese membro, il Fondo dichiarerà a tale paese che, a seguito del miglioramento della sua bilancia dei pagamenti o della sua posizione di riserva, esso deve effettuare tale riacquisto.

c) Ogni paese membro che abbia effettuato un acquisto ai sensi della sezione 3 del presente articolo riacquisterà le disponibilità del Fondo nella sua moneta derivanti dall'acquisto e che sono soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera *b*) del presente articolo, non oltre cinque anni dalla data in cui l'acquisto è avvenuto. Il Fondo può stabilire che il riacquisto venga effettuato dai paesi membri mediante versamenti scaglionati in un periodo che va dal terzo al quinto anno a partire dalla data di acquisto. A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà modificare i termini per il riacquisto, come indicato nel presente comma, e qualsiasi periodo venga adottato esso sarà valido per tutti i paesi membri.

d) A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà stabilire periodi di tempo diversi da quelli di cui alla precedente lettera *c*) — periodi che devono essere gli stessi per tutti i paesi membri — per il riacquisto di disponibilità di valuta acquisite dal Fondo, in base ad una particolare politica relativa all'utilizzo delle proprie risorse generali.

e) In conformità alle politiche che il Fondo adotterà a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, ogni paese membro riacquisterà le disponibilità del Fondo nella propria moneta non acquisite a seguito di acquisti e che sono soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera *b*), 2) del presente articolo.

f) Ogni decisione che, data una certa politica in materia di utilizzo delle risorse generali del Fondo, stabilisca che il periodo di tempo per il riacquisto ai sensi delle precedenti lettere *c*) o *d*) sia più breve di quello applicato in base a tale politica, verrà adottata soltanto per le disponibilità acquisite dal Fondo in epoca successiva alla data effettiva in cui la decisione viene presa.

g) A richiesta di un paese membro, il Fondo potrà posticipare la data di adempimento di un obbligo di riacquisto, non oltre però il periodo massimo di cui alle precedenti lettere *c*) o *d*), o ai sensi delle disposizioni, di cui alla precedente lettera *e*), adottate dal Fondo; salvo che, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, il Fondo non stabilisca che un più lungo periodo per il riacquisto — che sia conforme all'utilizzo temporaneo delle risorse generali del Fondo — è giusti-

ficato in quanto il suddetto adempimento entro i termini prescritti potrebbe risultare eccessivamente oneroso per il paese membro.

h) Le politiche adottate dal Fondo ai sensi della sezione 3, lettera *d*) del presente articolo potranno venire completate da disposizioni in base alle quali il Fondo può decidere, previa consultazione con il paese membro, di vendere, ai sensi della sezione 3, lettera *b*) del presente articolo, le proprie disponibilità in valuta del paese membro che non sono state riacquistate in conformità con quanto disposto nella presente sezione 7, senza pregiudizio per qualsiasi azione che il Fondo sia autorizzato ad intraprendere ai sensi di altre disposizioni del presente Accordo.

i) Tutti i riacquisti di cui alla presente sezione verranno effettuati utilizzando diritti speciali di prelievo o valute di altri paesi membri scelte dal Fondo. Il Fondo adotterà, per quanto riguarda le valute che debbono essere utilizzate dai paesi membri nei loro riacquisti, politiche e procedure che tengano conto dei princìpi di cui alla sezione 3, lettera *d*) del presente arrticolo. Le disponibilità del Fondo nella valuta di un paese membro usate nel riacquisto non devono aumentare, a seguito di tale riacquisto, oltre il limite al quale esse sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera *b*), 2) del presente articolo.

j) 1) Nel caso in cui la valuta di un paese membro scelta dal Fondo in conformità con la precedente lettera *i*) non sia una valuta liberamente utilizzabile, il paese membro dovrà garantire al paese, membro che effettua il riacquisto che esso potrà ottenere la valuta, al momento del riacquisto, contro valuta liberamente utilizzabile scelta dal paese membro la cui valuta viene indicata. Una conversione di valute in base a questa disposizione avrà luogo ad un tasso di cambio tra le due valute corrispondente al tasso di cambio tra le stesse in base all'articolo XIX, sezione 7, lettera *a*);

2) ogni paese membro la cui valuta viene indicata dal Fondo per il riacquisto collaborerà col Fondo e con gli altri paesi membri per mettere in grado i paesi membri che effettuano il riacquisto di ottenere, al momento del riacquisto, la valuta indicata in cambio di valute liberamente utilizzabili di altri paesi membri.

3) ogni scambio di cui alla lettera *i*) verrà effettuata con il paese membro la cui valuta viene indicata, a meno che quest'ultimo paese ed il paese che effettua il riacquisto non si accordino altrimenti;

4) nel caso in cui un paese membro che effettua un riacquisto desideri ottenere, al momento del riacquisto, la valuta liberamente utilizzabile di un altro paese membro scelta dal Fondo ai sensi della precedente lettera *i*), esso otterrà tale valuta dall'altro paese membro, qualora quest'ultimo lo richieda, contro una valuta liberamente utilizzabile, al tasso di cambio di cui alla precedente lettera *i*). Il Fondo potrà adottare norme sulla valuta liberamente utilizzabile che può essere offerta nella conversione.

Sezione 8. — *Provvigioni*

a) 1) Il Fondo addebiterà una provvigione sull'acquisto, effettuato da un paese membro in cambio di propria valuta, di diritti speciali di prelievo o di valuta di altro paese membro detenuta nel Conto risorse generali, salvo che, tuttavia, il Fondo può addebitare, sugli acquisti di tranche di riserva, una provvigione minore di quella praticata su altri acquisti. La provvigione sugli acquisti di tranche di riserva non deve essere superiore allo 0,5 per cento.

2) il Fondo può addebitare una provvigione per accordi *stand-by* o per accordi consimili. Esso può decidere che la provvigione per un accordo venga compensata dalla provvigione applicata ai sensi della precedente lettera *i*) sugli acquisti effettuati secondo l'accordo stesso.

b) Il Fondo addebiterà le provvigioni sul proprio saldo medio giornaliero della valuta di ogni paese membro tenuta presso il Conto risorse generali, nella misura in cui tale saldo:

1) sia stato acquisito in base ad una delle politiche che è stata soggetta ad una esclusione ai sensi dell'articolo XXX, lettera *c*), oppure

2) sia superiore all'ammontare della quota del paese membro, dedotto ogni saldo riferito ai casi di cui al precedente punto 1).

Il tasso di provvigione aumenterà di norma ad intervalli durante il periodo in cui i saldi sono detenuti.

c) Qualora un paese membro non provveda ad un riacquisto richiesto in conformità a quanto disposto dalla sezione 7 del presente articolo, il Fondo, dopo essersi consultato col paese membro sulla riduzione delle disponibilità del Fondo nella sua moneta, può richiedere, nella misura che ritiene adeguata, una provvigione sulle sue disponibilità nella moneta del paese membro che avrebbero dovuto essere riacquistate.

d) Per determinare i tassi di provvigione di cui alle lettere *a*) e *b*), i quali devono essere uguali per tutti i paesi membri, e ai sensi della precedente lettera *c*), è necessaria una maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi.

e) Ogni paese membro pagherà tutte le provvigioni in diritti speciali di prelievo; tuttavia, in circostanze eccezionali, il Fondo potrà consentire ad un paese membro di pagare tali provvigioni in valute di altri paesi membri scelte dal Fondo, previa consultazione con essi, o nella propria moneta. Le disponibilità del Fondo nella valuta di un paese membro non potranno aumentare, in conseguenza di pagamenti effettuati da altri paesi membri in base a questa disposizione, oltre il limite al quale esse sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della precedente lettera *b*), 2).

Sezione 9. — *Remunerazione*

a) Il Fondo corrisponderà una remunerazione sull'eccedenza della percentuale della quota stabilita ai sensi delle seguenti lettere *b*) o *c*), rispetto ai saldi medi giornalieri del Fondo nella valuta del paese membro tenuti presso il Conto risorse generali, che non siano saldi acquisiti in base ad una politica che è stata soggetta ad un'esclusione ai sensi dell'articolo XXX, lettera *c*). Il tasso di remunerazione, che verrà stabilito dal Fondo a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, deve essere uguale per tutti i paesi membri e non deve essere nè superiore nè inferiore ai quattro quinti del tasso di interesse previsto dall'articolo XX, sezione 3. Nello stabilire il tasso di remunerazione, il Fondo terrà conto dei tassi di provvigione di cui all'articolo V, sezione 8, lettera *b*).

b) La percentuale di quota che si applica ai fini della lettera *a*) di cui sopra, sarà:

1) per ogni paese che acquisisca la qualifica di membro prima del secondo emendamento del presente Accordo, una percentuale corrispondente al 75 per cento della sua quota alla data del secondo emendamento del presente Accordo, e per ogni paese che acquisisca la qualifica di membro dopo la data del secondo emendamento del presente Accordo una percentuale calcolata dividendo il totale degli importi corrispondenti alle percentuali di quota applicabili agli altri paesi membri alla data in cui il paese membro ha acquisito tale qualifica, per il totale delle quote degli altri paesi membri alla stessa data, più

2) gli importi versati al Fondo in valuta o in diritti speciali di prelievo, ai sensi dell'articolo III, sezione 3, lettera *a*), a partire dalla data di cui alla precedente lettera *b*), 1); e meno

3) qualsiasi importo il paese membro abbia ricevuto dal Fondo in valuta o in diritti speciali di prelievo, ai sensi dell'articolo III, sezione 2, lettera *c*), a partire dalla data di cui alla precedente lettera *b*), 1).

c) A maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà elevare l'ultima percentuale della quota richiesta ai fini indicati nella precedente lettera *a*), ad ogni paese membro, fino a:

1) una percentuale, non superiore al cento per cento, che andrà determinata per ogni paese membro in base agli stessi criteri per tutti i paesi membri, oppure

2) una percentuale del cento per cento per tutti i paesi membri.

d) La remunerazione verrà corrisposta in diritti speciali di prelievo; tuttavia, il Fondo o il paese membro potranno decidere che il pagamento al paese membro venga effettuato nella sua stessa moneta.

Sezione 10. — *Calcoli*

a) Il valore delle attività del Fondo tenute presso i conti del Dipartimento Generale verrà espresso in termini di diritti speciali di prelievo.

b) Tutti i calcoli relativi alle valute dei paesi membri ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, ad eccezione di quelle dell'articolo IV e dell'Allegato *C*, verranno effettuati in base ai tassi ai quali il Fondo contabilizza queste valute, con riferimento alla sezione 11 del presente articolo.

c) I calcoli per la determinazione degli ammontari di valuta in rapporto alla quota, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, non includeranno la valuta tenuta nel Conto spese speciali o nel Conto investimenti.

Sezione 11. — *Mantenimento del valore*

a) Il valore delle valute dei paesi membri tenute presso il Conto risorse generali verrà mantenuto in termini di diritti speciali di prelievo, in accordo con i tassi di cambio di cui all'articolo XIX, sezione 7, lettera *a*).

b) Ogni aggiustamento delle disponibilità del Fondo nella valuta di un paese membro, conformemente a quanto disposto in questa sezione, verrà effettuato in occasione dell'utilizzo di detta valuta in un'operazione o in una transazione tra il Fondo ed un altro paese membro, e ogni qualvolta il Fondo lo decida o il paese membro lo richieda. I pagamenti al o dal Fondo relativi ad un aggiustamento avranno luogo entro un ragionevole periodo, stabilito dal Fondo, dalla data dell'aggiustamento, e in qualsiasi altro momento, a richiesta del paese membro.

Sezione 12. — *Altre operazioni e transazioni*

a) In tutte le sue politiche e decisioni, ai sensi della presente sezione, il Fondo si ispirerà agli obiettivi enunciati nell'articolo VIII, sezione 7 e all'obiettivo di evitare una gestione del prezzo, o l'istituzione di un prezzo fisso, sul mercato dell'oro.

b) Le decisioni del Fondo di impegnarsi in operazioni o in transazioni di cui alle seguenti lettere *c*), *d*) ed *e*), saranno adottate a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi.

c) Il Fondo potrà vendere oro contro la valuta di qualsiasi paese membro, previa consultazione con il paese membro contro la cui valuta l'oro viene venduto, purché le disponibilità del Fondo nella valuta del paese membro tenute presso il Conto risorse generali non aumentino, a seguito di tale vendita, oltre il limite al quale tali disponibilità sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera *b*), 2) del presente articolo, senza il concorso del paese membro, e con la riserva che, a richiesta del paese membro, al momento della vendita, il Fondo cambi contro la valuta di un altro paese membro quella parte della valuta ricevuta che impedisca il verificarsi di un tale aumento. La conversione di una valuta contro la valuta di un altro paese membro avrà luogo previa consultazione con tale paese, e non dovrà aumentare le disponibilità del Fondo nella valuta di quel paese membro oltre il limite al quale esse sarebbero soggette a provvigioni ai sensi della sezione 8, lettera *b*), 2) del presente articolo. In materia di cambi il Fondo adotterà politiche e procedure che tengano conto dei princìpi enunciati nella sezione 7, lettera *i*) del presente articolo. Le vendite effettuate ad un paese membro conformemente a questa disposizione avverranno al prezzo concordato per ogni transazione in base ai prezzi di mercato.

d) In qualsiasi operazione o transazione, ai sensi del presente Accordo, il Fondo potrà accettare da un paese membro pagamenti in oro anziché in diritti speciali di prelievo o in valuta. I pagamenti a favore del Fondo, ai sensi della presente disposizione, avverranno al prezzo concordato per ogni operazione o transazione in base ai prezzi di mercato.

e) Il Fondo potrà vendere oro in suo possesso dalla data del secondo emendamento del presente Accordo a quei paesi che erano già membri alla data del 31 agosto 1975 e che sono d'accordo di acquistarlo, in proporzione alle loro quote a quella data. Se il Fondo intende vendere oro in conformità alla precedente lettera *c*) per gli scopi di cui alla seguente lettera *f*), 2), esso può vendere, ad ogni paese in via di sviluppo che sia d'accordo di acquistarlo, quella parte dell'oro che, se fosse venduto in conformità alla precedente lettera *c*), avrebbe prodotto quell'eccedenza che avrebbe potuto essergli assegnata ai sensi della seguente lettera *f*), 3). L'oro che venisse venduto in conformità a questa disposizione ad un paese membro dichiarato decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo ai sensi della sezione 5 del presente articolo, gli verrà venduto al momento in cui la decadenza venga a cessare, a meno che il Fondo non decida di effettuare prima tale vendita. La vendita di oro ad un paese membro ai sensi della presente lettera *e*), verrà effettuata in cambio della sua valuta e ad un prezzo corrispondente, al momento della vendita, ad un diritto di prelievo per 0,888.671 grammi di oro fino.

f) Ogni volta che, ai sensi della precedente lettera *c*), il Fondo vende oro in suo possesso alla data del secondo emendamento del presente Accordo, un importo del ricavo, corrispondente, al momento della vendita, ad un diritto speciale di prelievo per 0,888.671 grammi di oro fino, verrà depositato presso il Conto risorse generali e, a meno che il Fondo non decida altrimenti ai sensi della seguente lettera *g*), ogni eccedenza verrà tenuta presso il Conto esborsi speciali.

Le attività presso il Conto esborsi speciali verranno tenute separatamente dagli altri conti del Dipartimento Generale, e potranno venire utilizzate in qualsiasi momento:

1) per effettuare trasferimenti al Conto risorse generali per l'immediato utilizzo in operazioni e transazioni autorizzate da disposizioni del presente Accordo diverse dalla presente sezione;

2) per operazioni e transazioni non autorizzate da altre disposizioni del presente Accordo, ma conformi agli scopi del Fondo. Ai sensi della presente lettera *f*), 2), il sostegno alla bilancia dei pagamenti può essere concesso, a particolari condizioni, ai paesi in via di sviluppo in circostanze difficili, e a questo fine il Fondo terrà conto del reddito pro-capite;

3) per la distribuzione a quei paesi in via di sviluppo che erano membri alla data del 31 agosto 1975 in proporzione alle loro quote a quella data, di quella parte di attività, che il Fondo decide di utilizzare per gli scopi di cui al precedente punto 2), corrispondente alla proporzione delle quote di questi membri alla data della distribuzione rispetto al totale delle quote di tutti i mem-

bri alla stessa data; tuttavia, la distribuzione ai sensi della presente disposizione ad un paese membro dichiarato decaduto dal diritto di utilizzare le risorse generali del Fondo ai sensi della sezione 5 del presente articolo, verrà effettuata quando tale decadenza venga a cessare, a meno che il Fondo non decida di effettuare prima tale distribuzione.

Le decisioni di utilizzare le attività, in conformità col precedente comma 1), richiederanno una maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, e le decisioni conformi ai precedenti comma 2) e 3) richiederanno una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi.

g) A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà decidere di trasferire una parte dell'eccedenza, cui si fa riferimento alla lettera *f*) di cui sopra, al Conto investimenti per un utilizzo conforme alle disposizioni dell'articolo XII, sezione 6, lettera *f*).

h) In attesa di attuare le utilizzazioni specificate alla precedente lettera *f*), il Fondo può investire la valuta di un paese membro tenuta nel Conto esborsi speciali in obbligazioni negoziabili del paese membro stesso o in obbligazioni negoziabili di organizzazioni finanziarie internazionali. Il reddito dell'investimento e gli interessi percepiti ai sensi della precedente lettera *f*), 2), verranno collocati nel Conto esborsi speciali. Nessun investimento potrà essere fatto senza il consenso del paese membro la cui valuta viene utilizzata in tale investimento. Il Fondo investirà soltanto in obbligazioni stilate in diritti speciali di prelievo o nella valuta utilizzata per l'investimento.

i) Il Conto risorse generali sarà rimborsato di tanto in tanto delle spese di amministrazione al Conto esborsi speciali pagate dal Conto risorse generali, mediante trasferimenti dal Conto spese speciali in base ad una ragionevole valutazione di tali spese.

j) Il Conto esborsi speciali verrà a cessare in caso di liquidazione del Fondo e potrà cessare prima della liquidazione del Fondo a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi. Alla cessazione del Conto in conseguenza della liquidazione del Fondo, ogni attività del Conto verrà distribuita in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato *K*. Alla cessazione prima della liquidazione del Fondo, ogni attività del Conto verrà trasferita al Conto risorse generali per l'immediato utilizzo in operazioni e transazioni. A maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, il Fondo adotterà disposizioni e regolamenti per l'amministrazione del Conto, esborsi speciali.

Articolo VI

TRASFERIMENTI DI CAPITALI

Sezione 1. — *Utilizzo delle risorse generali del Fondo per trasferimenti di capitali*

a) Nessun paese membro può fare uso delle risorse generali del Fondo per fronteggiare un ingente o continuato deflusso di capitali, salvo il disposto della sezione 2 del presente articolo. Il Fondo potrà invitare il paese membro ad esercitare opportuni controlli per impedire tale uso delle risorse generali del Fondo. Se, dopo aver ricevuto tale invito, il paese membro non eserciterà adeguati controlli, il Fondo può dichiararlo decaduto dal diritto di usare le risorse generali del Fondo.

b) Nulla delle disposizioni di questa sezione deve essere inteso nel senso di:

1) impedire l'uso delle risorse generali del Fondo per trasferimento di capitali di ragionevole ampiezza, richiesti per l'espansione delle esportazioni o nel caso ordinario di affari commerciali, bancari o di altra natura; oppure

2) pregiudicare movimenti di capitali cui un paese membro fa fronte con le proprie riserve, ma i paesi membri si impegnano a far sì che detti movimenti di capitali siano compatibili con gli scopi del Fondo.

Sezione 2. — *Disposizioni speciali per i trasferimenti di capitali*

Ogni paese membro sarà autorizzato ad effettuare acquisti in tranches di riserva per far fronte a trasferimenti di capitali.

Sezione 3. — *Controlli dei trasferimenti di capitali*

I paesi membri possono esercitare i controlli necessari per regolare i movimenti internazionali dei capitali, ma nessun paese membro potrà esercitarli in modo tale da ostacolare i pagamenti derivanti da operazioni correnti o da ritardare indebitamente i trasferimenti di fondi destinati al regolamento di impegni, salvo quanto stabilito dall'articolo VII, sezione 3, lettera *b*) e dell'articolo XV, sezione 2.

Articolo VII

REINTEGRAZIONE E VALUTE SCARSE

Sezione 1. — *Misure per reintegrare le disponibilità di valute del Fondo*

Il Fondo può, qualora lo ritenga utile per reintegrare le sue disponibilità nella valuta di qualsiasi paese membro nel Conto risorse generali di cui abbia bisogno per le sue transazioni, prendere l'una o l'altra, delle seguenti misure, o entrambe:

1) proporre al paese membro che, nei termini ed alle condizioni concordate fra il Fondo ed il paese membro, quest'ultimo presti la sua valuta al Fondo, o che, con l'approvazione del paese membro, il Fondo prenda a prestito tale valuta da qualche altra fonte o entro o fuori i territori del paese membro; ma nessun paese membro avrà un qualsiasi obbligo di fare tali prestiti al Fondo o di consentire che il Fondo prenda a prestito la sua valuta da qualunque altra fonte;

2) chiedere al paese membro, se è un partecipante, di vendere la sua valuta al Fondo contro diritti speciali di prelievo tenuti pesso il Conto risorse generali, subordinatamente a quanto previsto all'articolo XIX, sezione 4. Nel reintegrare le sue disponibilità con diritti speciali di prelievo, il Fondo terrà debito conto dei princìpi enunciati nella sezione 5 dell'articolo XIX, in materia di designazione.

Sezione 2. — *Scarsità generale di una valuta*

Se il Fondo rileva che si sta manifestando una scarsità generale di una particolare valuta, esso ne può informare i paesi membri e compilare un rapporto che ne esponga le cause e contenga le raccomandazioni più adatte a porvi rimedio. Un rappresentante del paese membro per la cui valuta la questione si presenti, parteciperà alla redazione del rapporto.

Sezione 3. — *Scarsità delle disponibilità del Fondo*

a) Nel caso diventasse evidente per il Fondo che la valuta di un paese membro sia richiesta in modo tale da minacciare seriamente la capacità del Fondo di fornire tale moneta, il Fondo, sia

che abbia o no predisposto una relazione ai sensi della sezione 2 di questo articolo, dichiarerà in via ufficiale che tale valuta è scarsa, e da quel momento, ripartirà le sue disponibilità attuali e future di tale scarsa valuta secondo i bisogni relativi dei paesi membri, la generale situazione economica internazionale e qualunque altra considerazione attinente al problema. Il Fondo predisporrà anche una relazione sui provvedimenti presi.

b) La dichiarazione ufficiale ai sensi della precedente lettera *a*) equivarrà ad un'autorizzazione a qualunque paese membro, dopo sentito il Fondo, di imporre temporaneamente restrizioni alla libertà delle operazioni di cambio nella valuta scarsa. Subordinatamente a quanto previsto dall'articolo IV, e dall'Allegato *C*, spetterà soltanto al paese membro di emanare le disposizioni di legge che stabiliscano la natura di tali restrizioni, ma esse non dovranno essere più severe di quanto sia necessario per contenere la domanda della valuta scarsa nei limiti delle disponibilità presenti e future del paese membro in questione; ed esse saranno mitigate ed abrogate man mano che le circostanze lo consentano.

c) L'autorizzazione di cui alla lettera *b*) verrà meno non appena il Fondo dichiari ufficialmente che la valuta in questione non è più scarsa.

Sezione 4. — *Applicazione delle restrizioni*

Qualunque paese membro che imponga restrizioni riguardo alla valuta di un altro paese membro ai sensi di quanto previsto dalla sezione 3, lettera *b*) di questo articolo, considererà con spirito di comprensione qualunque reclamo dell'altro paese membro circa l'applicazione di tali restrizioni.

Sezione 5. — *Effetto di altri accordi internazionali sulle restrizioni*

I paesi membri si impegnano a non invocare le obbligazioni derivanti da eventuali accordi stipulati con altri paesi membri prima del presente Accordo, e tali da impedire l'applicazione di quanto previsto da questo articolo.

Articolo VIII

Obblighi generali dei paesi membri

Sezione 1. — *Introduzione*

In aggiunta agli impegni assunti in base ad altri articoli del presente Accordo, ciascun paese membro si obbliga ad attenersi a quanto esposto in questo articolo.

Sezione 2. — *Astensione da restrizioni sui pagamenti correnti*

a) Subordinatamente a quanto previsto nell'articolo VII, sezione 3, lettera *b*) e nell'articolo XIV, sezione 2, nessun membro, senza l'approvazione del Fondo, imporrà restrizioni sull'effettuazione di pagamenti e trasferimenti per transazioni internazionali correnti.

b) Le contrattazioni in cambi concernenti la valuta di qualunque paese membro e che siano contrarie ai regolamenti sul controllo dei cambi di quel paese membro, mantenute o istituite in conformità col presente Accordo, non potranno essere applicate nei territori di qualsiasi paese membro. Inoltre, i paesi membri possono, in base a reciproci accordi, cooperare a rendere più efficaci le di-

sposizioni sul controllo dei cambi di qualsiasi paese membro, purché tali misure e disposizioni non siano contrarie al presente Accordo.

Sezione 3. — *Astensione da discriminazioni valutarie*

Nessun paese membro adotterà o consentirà ad alcuno dei suoi enti finanziari citati nell'articolo V, sezione 1, di adottare qualsiasi disposizione valutaria discriminatoria, o praticare una politica che comporti una molteplicità di tassi di cambio, entro o fuori i margini previsti nell'articolo IV o stabiliti dall'Allegato *C*, o in conformità ad esso, tranne se autorizzate dal presente Accordo o approvate dal Fondo. Se tali disposizioni e pratiche sono in atto alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, il paese membro interessato consulterà il Fondo circa la loro progressiva abolizione, a meno che esse non siano mantenute o imposte ai sensi dell'articolo XIV, sezione 2, nel qual caso si applicherà quanto previsto dalla sezione 4 di quell'articolo.

Sezione 4. — *Convertibilità dei saldi di pertinenza estera*

a) Ogni paese membro acquisterà i saldi della sua valuta appartenenti ad un altro paese membro, se quest'ultimo, nel richiedere l'acquisto, fa presente:

1) che i saldi da acquistarsi sono stati di recente acquisiti in seguito ad operazioni correnti; o

2) che la loro conversione è necessaria per effettuare pagamenti per operazioni correnti.

Il paese membro acquirente avrà l'opzione di pagare o in diritti speciali di prelievo, subordinatamente a quanto disposto nell'articolo XIX, sezione 4, o nella valuta del paese membro che ha avanzato la richiesta.

b) L'obbligo di cui alla lettera *a*) non si applicherà:

1) quando la convertibilità dei saldi è stata limitata ai sensi della sezione 2 di questo articolo e dell'articolo VI, sezione 3;

2) quando i saldi si sono accumulati in seguito ad operazioni effettuate prima dell'abolizione da parte di un paese membro delle restrizioni mantenute o imposte ai sensi dell'articolo XIV, sezione 2;

3) quando i saldi sono stati acquisiti in contravvenzione alle disposizioni di controllo cambi del paese membro cui si richiede l'acquisto;

4) quando la valuta del paese membro che richiede l'acquisto è stata dichiarata scarsa ai sensi dell'articolo VII, sezione 3, lettera *a*); oppure

5) quando il paese membro cui si richiede l'acquisto non ha la facoltà, per qualsiasi ragione, di acquistare dal Fondo valute di altri paesi membri contro la sua valuta.

Sezione 5. — *Comunicazioni di informazioni*

a) Il Fondo può richiedere ai paesi membri di fornirgli le informazioni che ritiene necessarie per la condotta delle sue operazioni, tra cui, quale minimo necessario per l'efficiente adempimento dei compiti del Fondo, i dati ufficiali sulle seguenti questioni:

1) disponibilità ufficiali all'interno ed all'estero di: *a*) oro, *b*) valute estere;

2) disponibilità all'interno ed all'estero da parte di banche ed enti finanziari diversi da quelli ufficiali di: *a*) oro, *b*) valute estere;

3) produzione di oro;

4) esportazioni ed importazioni di oro distinte per paesi di destinazione e provenienza;

5) valore, in valuta locale, delle esportazioni ed importazioni complessive di merci secondo i paesi di destinazione e provenienza;

6) bilancia internazionale dei pagamenti, che includa: *a*) il commercio di beni e servizi; *b*) operazioni in oro; *c*) movimenti di capitale conosciuti, e *d*) altre voci;

7) situazione degli investimenti internazionali, cioè, investimenti di pertinenza estera nei territori del paese membro, e investimenti all'estero di persone che si trovino nei suoi territori, per quanto sia possibile fornire tali dati;

8) reddito nazionale;

9) indici dei prezzi, cioè indici dei prezzi delle merci all'ingrosso e al minuto e dei prezzi di esportazione e di importazione;

10) corsi di acquisto e vendita di valute estere;

11) controlli sui cambi, cioè una esposizione completa dei controlli sui cambi in vigore al momento in cui il paese diviene membro del Fondo, e dei particolari concernenti le successive modifiche, man mano che vengono attuate;

12) dove esistano accordi di *clearing*, comunicazione specifica degli importi in sospeso riflettenti operazioni commerciali e finanziarie, e del periodo durante il quale tali sospesi sono risultati in essere.

b) Nel chiedere le informazioni il Fondo terrà in considerazione la diversa capacità per i paesi membri di fornire i dati richiesti. I paesi membri non avranno alcun obbligo di fornire le informazioni richieste con particolari tali da far conoscere gli affari di privati e di Enti. I paesi membri si impegnano tuttavia a fornire le informazioni desiderate in modo particolareggiato ed accurato, nei limiti del fattibile, evitando, per quanto possibile, semplici stime.

c) Il Fondo può accordarsi coi paesi membri per ottenere ulteriori informazioni. Agirà quale centro per la raccolta e lo scambio di informazioni su problemi monetari e finanziari, facilitando così la preparazione di studi intesi ad assistere i paesi membri nello sviluppo di programmi atti ad incrementare gli scopi del Fondo.

Sezione 6. — *Consultazione tra i paesi membri sugli accordi internazionali esistenti*

Nei casi in cui, in conformità al presente Accordo, un paese membro sia autorizzato, in circostanza speciali e temporanee specificate nell'Accordo, a mantenere o stabilire restrizioni sulle transazioni sui cambi, ed esistano altri impegni tra i paesi membri, conclusi prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, che contrastino con tali restrizioni, le parti contraenti si consulteranno allo scopo di effettuare quelle modifiche, reciprocamente accettabili, che si rendano necessarie. Quanto previsto da questo articolo non pregiudicherà il disposto dell'articolo VII, sezione 5.

Sezione 7. — *Obbligo di collaborazione sulle politiche relative agli strumenti di riserva.*

Ogni paese membro si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri paesi membri per far sì che la sua politica in materia di strumenti di riserva sia coerente con gli obiettivi di promuovere

un miglior controllo internazionale sulla liquidità internazionale e di fare dei diritti speciali di prelievo il principale strumento di riserva del sistema monetario internazionale.

Articolo IX

STATO, IMMUNITÀ E PRIVILEGI

Sezione 1. — *Scopi dell'articolo*

Per consentire al Fondo di compiere le funzioni che gli sono state affidate, gli saranno accordati, nei territori di ciascun paese membro, lo stato, le immunità e i privilegi elencati in questo articolo.

Sezione 2. — *Stato del Fondo*

Il Fondo avrà piena personalità giuridica e, in particolare, la capacità di:

1) stipulare contratti;

2) acquistare e disporre di beni mobili ed immobili;

3) adire procedimenti legali.

Sezione 3. — *Immunità da procedimenti giudiziari*

Il Fondo, le sue proprietà e le sue attività, dovunque situate e da chiunque detenute, godranno l'immunità da qualsiasi forma di procedimento giudiziario, salvo che, in relazione ad un qualsivoglia procedimento od in base alle clausole di un qualsiasi contratto, esso abbia espressamente rinunciato alla sua immunità.

Sezione 4. — *Immunità da altre azioni*

Le proprietà ed attività del Fondo, dovunque situate e da chiunque detenute, saranno immuni da perquisizioni, requisizioni, confisca, espropriazione o qualunque altra forma di appropriazione in seguito ad azione di poteri esecutivi e legislativi.

Sezione 5. — *Immunità degli archivi*

Gli archivi del Fondo sono inviolabili.

Sezione 6. — *Esenzione delle attività da restrizioni*

Nei limiti necessari all'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo, tutte le proprietà ed attività del Fondo saranno libere da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsiasi genere.

Sezione 7. — *Privilegi per le comunicazioni*

Per le comunicazioni ufficiali del Fondo verrà concesso dai paesi membri trattamento analogo a quello accordato alle comunicazioni ufficiali di altri paesi membri.

Sezione 8. — *Immunità e privilegi per i funzionari e gli impiegati*

Tutti i Governatori, Direttori esecutivi, Sostituti, membri di comitati, rappresentanti nominati ai sensi dell'articolo XII, sezione 3, lettera *j*), Consiglieri di ognuna delle suddette persone, funzionari ed impiegati del Fondo:

1) saranno immuni da procedimenti legali per gli atti da essi compiuti nella loro veste ufficiale, tranne quando il Fondo rinunci a tale immunità;

2) quando non abbiano la cittadinanza locale, godranno delle stesse immunità in materia di restrizioni di immigrazione, di obblighi di registrazione di stranieri ed obblighi militari, nonché delle stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie, che sono accordate dai paesi membri ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di analogo grado di altri paesi membri;

3) circa le facilitazioni di viaggio godranno dello stesso trattamento accordato dai paesi membri ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di analogo grado di altri paesi membri.

Sezione 9. — *Immunità fiscale*

a) Il Fondo, le sue attività, proprietà e reddito e le sue operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, saranno immuni da qualunque tassazione e da ogni diritto doganale. Il Fondo sarà anche immune da responsabilità per l'esazione o il pagamento di qualunque tributo o diritto.

b) Nessun tributo sarà imposto su, o in relazione a, stipendi ed emolumenti pagati dal Fondo a Direttori esecutivi, Sostituti, funzionari o impiegati del Fondo che non abbiano cittadinanza, sudditanza o altra forma di nazionalità locale.

c) Nessuna tassazione di qualunque natura potrà essere imposta su qualsiasi titolo od obbligazione emessi dal Fondo e da chiunque possedutivi, compresi i relativi interessi e dividendi:

1) se detta tassazione costituisca una discriminazione ai danni di tale obbligazione o titolo solo in ragione della sua origine;

2) se la sola base giuridica per tale tassazione sia il luogo e la valuta di emissione e di pagamento di tale obbligazione o titolo, oppure la ubicazione di uffici o centro di affari del Fondo.

Sezione 10. — *Applicazione dell'articolo*

Ogni paese membro prenderà i provvedimenti necessari per l'attuazione, nei suoi territori e secondo le proprie leggi, dei princìpi esposti in questo articolo ed informerà in modo particolareggiato il Fondo dei provvedimenti presi a tale fine.

Articolo X

RELAZIONI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Nei limiti del presente Accordo il Fondo coopererà con qualsiasi organizzazione generale internazionale e con altre organizzazioni internazionali pubbliche che abbiano compiti specializzati in campi affini. Tutte le misure relative a tale cooperazione che comportassero la modifica di una parte qualsiasi del presente Accordo, potranno venire attuate solo dopo modifica del presente Accordo in conformità all'articolo XVIII.

Articolo XI

RELAZIONI CON PAESI NON MEMBRI

Sezione 1. — *Impegni circa le relazioni con paesi non membri*

Ciascun paese membro si impegna:

1) a non intraprendere, né a consentire che qualsiasi dei suoi organi finanziari citati nell'articolo V, sezione 1, intraprenda qualsiasi transazione con un paese non membro o con persone in territorio di paesi non membri, contraria a quanto previsto dal presente Accordo, o agli scopi del Fondo;

2) a non cooperare con un paese non membro o con persone in territori di paesi non membri in azioni contrarie a quanto previsto dal presente Accordo, o agli scopi del Fondo; e

3) a cooperare col Fondo allo scopo di applicare nei suoi territori misure adatte ad impedire transazioni con paesi non membri o con persone nei loro territori, contrarie a quanto previsto dal presente Accordo, o agli scopi del Fondo.

Sezione 2. — *Restrizioni sulle transazioni con paesi non membri*

Nulla nel presente Accordo precluderà il diritto di qualsiasi paese membro di imporre restrizioni su transazioni valutarie con paesi non membri o con persone nei loro territori, a meno che il Fondo trovi che tali restrizioni pregiudichino l'interesse dei paesi membri e siano contrarie agli scopi del Fondo.

Articolo XII

ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE

Sezione 1. — *Struttura del Fondo*

Il Fondo avrà un Consiglio dei Governatori, un Comitato esecutivo, un Direttore generale, funzionari ed impiegati, ed un Consiglio nel caso in cui, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Consiglio dei Governatori decida di applicare le disposizioni contenute nell'Allegato *D*.

Sezione 2. — *Consiglio dei Governatori*

a) Tutti i poteri di cui al presente Accordo non direttamente conferiti al Consiglio dei Governatori, al Comitato esecutivo o al Direttore generale saranno attribuiti al Consiglio dei Governatori. Il Consiglio dei Governatori sarà composto di un Governatore e di un Sostituto nominato da ciascun paese membro con le modalità che quest'ultimo potrà fissare. Ciascun Governatore e ciascun Sostituto dureranno in carica fino a che non si sia avuta una nuova nomina. Nessun Sostituto potrà votare se non in assenza del titolare. Il Consiglio sceglierà il suo presidente tra i Governatori.

b) Il Consiglio dei Governatori può delegare al Comitato esecutivo l'autorità di esercitare qualsiasi potere del Consiglio, tranne i poteri direttamente conferiti dal presente Accordo al Consiglio dei Governatori.

c) Il Consiglio dei Governatori terrà tutte le riunioni che possano essere decise dal Consiglio od indette dal Comitato esecutivo. Le riunioni del Consiglio saranno indette ogni qualvolta siano richieste da quindici membri o da membri cui spetti un quarto del totale dei voti.

d) Il *quorum* di ogni riunione del Consiglio dei Governatori è rappresentato da una maggioranza di Governatori avente non meno di due terzi del totale dei voti.

e) Ciascun Governatore avrà diritto al numero dei voti conferiti, ai sensi della sezione 5 di questo articolo, al membro che lo ha nominato.

f) Il Consiglio dei Governatori può, con apposito disposizioni, stabilire una procedura per la quale i Direttori esecutivi, ove ritengano che un tale loro passo sia conforme ai migliori interessi del Fondo, possano avere il voto dei Governatori su una questione specifica, senza indire la riunione del Consiglio dei Governatori.

g) Il Consiglio dei Governatori e il Comitato esecutivo nei limiti delle autorizzazioni ricevute, possono adottare quelle disposizioni e quei regolamenti che reputino necessari od opportuni per la condotta degli affari del Fondo.

h) I Governatori e i loro Sostituti presteranno servizio in tale qualità senza compenso da parte del Fondo, ma il Fondo rimborserà loro le spese ragionevoli incontrate per partecipare alle riunioni.

i) Il Consiglio dei Governatori determinerà la rimunerazione dei Direttori esecutivi, nonché lo stipendio e le condizioni del contratto di impiego del Direttore generale.

j) Il Consiglio dei Governatori ed il Comitato esecutivo possono nominare quei comitati che ritengano opportuni. L'appartenzna ai comitati non è necessariamente limitata ai Governatori, ai Direttori esecutivi o ai loro Sostituti.

Sezione 3. — *Comitato esecutivo*

a) Il Comitato esecutivo sarà responsabile della condotta delle operazioni generali del Fondo e, a questo scopo, eserciterà tutti i poteri che gli sono delegati dal Consiglio dei Governatori.

b) Il Comitato esecutivo sarà composto dai Direttori esecutivi e, in qualità di presidente, dal Direttore generale. Dei Direttori esecutivi:

1) cinque saranno nominati dai cinque paesi membri con le maggiori quote;

2) quindici saranno eletti dagli altri paesi membri.

Ai fini di ogni elezione regolare dei Direttori esecutivi, il Consiglio dei Governatori può, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, aumentare o diminuire il numero dei Direttori ese-

cutivi di cui al precedente comma 2). Il numero dei Direttori esecutivi di cui al precedente comma 2) verrà ridotto, ove occorra, di uno o due, qualora i Direttori esecutivi vengano nominati ai sensi della lettera *c*) qui di seguito, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, che tale riduzione intralcerebbe un efficace assolvimento delle funzioni del Comitato esecutivo o dei Direttori esecutivi, o che potrebbe turbare l'equilibrio che si intende mantenere all'interno del Comitato esecutivo.

c) Se, dalla seconda elezione regolare dei Direttori esecutivi in poi, fra i paesi membri aventi diritto a nominare i Direttori esecutivi ai sensi della precedente lettera *b*), 1) non siano compresi i due paesi membri, le cui valute presso il Fondo nel Conto risorse generali siano state ridotte, nella media dei due anni precedenti, al disotto delle rispettive quote per il massimo importo assoluto espresso in diritti speciali di prelievo, uno od entrambi di tali paesi membri, secondo il caso, avranno diritto a nominare un Direttore esecutivo.

d) Le elezioni dei Direttori esecutivi elettivi saranno effettuate ad intervalli di due anni, in conformità a quanto previsto dall'Allegato *E*, integrato da quei regolamenti che il Fondo riterrà opportuno adottare. Per ogni elezione regolare dei Direttori esecutivi, il Consiglio dei Governatori potrà adottare regolamenti che apportino modifiche nella proporzione dei voti richiesti per eleggere i Direttori esecutivi, secondo quanto previsto dall'Allegato *E*.

e) Ciascun Direttore esecutivo nominerà un suo sostituto con pieni poteri di agire in suo nome in caso di sua assenza. Quando i Direttori esecutivi che li hanno nominati sono presenti, i Sostituti possono partecipare alle sedute, ma non hanno diritto di voto.

f) I Direttori esecutivi rimarranno in carica fino a che i loro successori non siano stati nominati od eletti. Se il posto di un Direttore esecutivo eletto diventa vacante novanta giorni prima dello spirare del termine, un altro Direttore esecutivo sarà eletto, per il rimanente periodo del termine, dai paesi membri che hanno eletto il primo Direttore esecutivo. Tale elezione avverrà a maggioranza. Mentre il posto rimane vacante, il Sostituto del primo Direttore esecutivo esercita i suoi poteri, tranne quello di nominare un Sostituto.

g) Il Comitato esecutivo funzionerà in sessione continuata presso la sede del Fondo, e si riunirà ogni qualvolta gli affari del Fondo lo richiedano.

h) Il *quorum* necessario per ogni riunione del Comitato esecutivo è rappresentato dalla maggioranza dei Direttori esecutivi aventi non meno della metà del totale dei voti.

i) 1) Ciascun Direttore esecutivo nominato avrà diritto ai voti assegnati — ai sensi della sezione 5 di questo articolo — al paese membro che lo ha nominato;

2) se i voti assegnati ad un paese membro che nomina un Direttore esecutivo ai sensi della precedente lettera *c*) venissero espressi da un Direttore esecutivo insieme ai voti assegnati ad altri membri a seguito dell'ultima elezione regolare dei Direttori esecutivi, il paese membro potrà accordarsi con ciascuno degli altri paesi membri perché il numero dei voti assegnatigli venga dato da un Direttore esecutivo nominato. Nessuno degli altri paesi membri che abbiano aderito a tale accordo potrà partecipare all'elezione dei Direttori esecutivi;

3) a ciascun Direttore esecutivo eletto spetterà un numero di voti pari a quello con il quale è stato eletto. Quando sia applicabile il disposto della sezione 5, lettera *b*) di questo articolo, i voti altrimenti spettanti ad un Direttore esecutivo saranno aumentati o diminuiti di conformità;

4) tutti i voti spettanti ad un Direttore esecutivo saranno calcolati in blocco.

j) Il Consiglio dei Governatori emanerà norme secondo le quali un paese membro che, in base a quanto detto alla lettera *b*), non abbia diritto alla nomina di un Direttore esecutivo, possa inviare un rappresentante a presenziare a qualsiasi riunione del Comitato esecutivo, quando vi si esamini una domanda presentata da quel paese membro o una questione che in particolare lo riguardi.

Sezione 4. — *Direttore generale e personale del Fondo*

a) Il Comitato esecutivo sceglierà un Direttore generale che non sarà un Governatore, né un Direttore esecutivo. Il Direttore generale presiederà le riunioni del Comitato esecutivo, ma non avrà voto, tranne che il voto decisivo in caso di parità di voti. Egli può partecipare alle riunioni del Consiglio dei Governatori, ma non voterà in tali riunioni. Il Direttore generale decadrà dalla carica quando il Comitato esecutivo lo decida.

b) Il Direttore generale sarà il capo del personale del Fondo e dirigerà, sotto la guida del Comitato esecutivo, gli affari ordinari del Fondo. Subordinatamente al controllo generale del Comitato esecutivo, egli avrà la responsabilità dell'organizzazione, assunzione, e licenziamento del personale del Fondo.

c) Il Direttore generale ed il personale del Fondo, nell'adempimento delle loro funzioni, dipenderanno soltanto dal Fondo e da nessun'altra autorità. Ciascun membro del Fondo rispetterà il carattere internazionale di questo rapporto di dipendenza e si asterrà da qualsiasi tentativo di influenza su qualunque membro del personale circa l'adempimento delle sue mansioni.

d) Nell'assumere il personale, il Direttore generale, subordinatamente alla necessità assoluta di assicurare il più alto grado di efficienza e di competenza tecnica, darà la dovuta considerazione all'importanza di reclutare il personale sulla più vasta possibile base geografica.

Sezione 5. — *Votazioni*

a) Ciascun paese membro avrà diritto a 250 voti più un voto supplementare per ogni parte della sua quota equivalente a centomila diritti speciali di prelievo.

b) Ogni qualvolta, ai sensi dell'articolo V, sezioni 5, si debba effettuare una votazione, ciascun paese membro disporrà del numero di voti cui ha diritto ai sensi della precedente lettera *a*) modificato:

1) con l'aggiunta di un voto per il controvalore di ogni scaglione di 400.000 diritti speciali di prelievo di vendite nette della sua valuta sulle risorse generali del Fondo effettuate fino alla data della votazione, oppure

2) con la diminuzione di un voto per il controvalore di ogni scaglione di 400.000 diritti speciali di prelievo dei suoi acquisti netti, ai sensi dell'articolo V, sezione 3, lettera *b*) ed *f*) effettuati fino alla data della votazione, purché gli acquisti e le vendite nette non superino mai l'importo equivalente alla quota del paese membro in questione.

c) Tranne che sia stato espressamente disposto in altro modo, tutte le decisioni del Fondo saranno prese a maggioranza di voti.

Sezione 6. — *Riserve, distribuzione dell'utile netto e investimenti*

a) Il Fondo determinerà ogni anno quale parte del suo reddito netto debba essere destinata alla riserva generale o alla riserva speciale, e quale parte, eventualmente, debba essere distribuita.

b) Il Fondo potrà utilizzare la riserva speciale per gli stessi scopi per i quali può utilizzare la riserva generale, salvo che per distribuirla.

c) Qualora si proceda alla distribuzione dell'utile netto di un esercizio, tale distribuzione deve essere fatta a tutti i paesi membri, in proporzione alle loro quote.

d) A maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà decidere, in qualsiasi momento, di distribuire una parte della riserva generale. Ognuna di queste distribuzioni sarà fatta a tutti i paesi membri in proporzione alle loro quote.

e) I pagamenti ai sensi delle precedenti lettere *c*) e *d*) avverranno in diritti speciali di prelievo; tuttavia, sia il Fondo che il paese membro potranno decidere che tale pagamento al paese membro avvenga nella moneta di quest'ultimo.

f) 1) Il Fondo può costituire un Conto investimenti per gli scopi di cui alla presente lettera *f*). Le attività del Conto investimenti verranno tenute separate dagli altri conti del Dipartimento generale;

2) il Fondo potrà decidere di trasferire al Conto investimenti una parte del ricavato della vendita di oro, in conformità all'articolo V, sezione 12, lettera *g*) e, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, potrà decidere di trasferire al Conto investimenti, per l'investimento immediato, valute tenute presso il Conto risorse generali. L'ammontare di questi trasferimenti non dovrà superare l'importo globale della riserva generale e della riserva speciale al momento in cui la decisione viene presa;

3) il Fondo potrà investire la valuta di un paese membro tenuta presso il Conto investimenti in obbligazioni negoziabili del paese membro stesso o in obbligazioni negoziabili di organizzazioni finanziarie internazionali. Nessun investimento potrà esser fatto senza il consenso del paese membro la cui moneta è utilizzata per effettuare tale investimento. Il Fondo investirà soltanto in obbligazioni stilate in diritti speciali di prelievo o nella valuta utilizzata per l'investimento;

4) il reddito dell'investimento può essere investito in conformità con quanto disposto nella presente lettera *f*). L'utile non investito verrà tenuto presso il Conto investimenti o potrà essere utilizzato per far fronte alle spese connesse con l'effettuazione delle operazioni del Fondo;

5) il Fondo potrà utilizzare la valuta di un paese membro tenuta presso il Conto investimenti per procurarsi le valute necessarie a far fronte alle spese connesse con l'effettuazione delle operazioni del Fondo;

6) il Conto investimenti cesserà di funzionare in caso di liquidazione del Fondo, e potrà cessare, o l'importo degli investimenti potrà venire ridotto, prima della liquidazione del Fondo, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi. Per quanto riguarda l'amministrazione del Conto investimenti, il Fondo adotterà, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, norme e regolamenti conformi ai comma 7), 8) e 9) qui di seguito;

7) nel caso di cessazione del Conto investimenti a causa della liquidazione del Fondo, tutte le attività del Conto verranno ripartite in conformità alle disposizioni contenute nell'Allegato *K*. Tuttavia, una parte di tali attività corrispondente alla quota di attività trasferite in questo Conto ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettera *g*) sul totale delle attività trasferite al Conto sarà considerata come un'attività tenuta presso il Conto esborsi speciali e verrà ripartita in conformità a quanto disposto nell'Allegato *K*, paragrafo 2, lettera *a*), 2);

8) nel caso di cessazione del Conto investimenti prima della liquidazione del Fondo, una parte delle attività tenute presso tale Conto, corrispondente alla quota delle attività trasferite in questo Conto ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettera *g*) sul totale delle attività trasferite in questo Conto, sarà trasferita al Conto esborsi speciali se questo non ha cessato di funzionare, e il saldo delle attività tenute presso il Conto investimenti verrà trasferito al Conto risorse generali per un uso immediato in operazioni e transazioni;

9) in caso di riduzione dell'ammontare degli investimenti del Fondo, una parte della riduzione corrispondente alla quota delle attività trasferite al Conto investimenti, ai sensi dell'articolo V,

sezione 12, lettera *g*), sul totale delle attività trasferite in questo Conto, verrà trasferita al Conto esborsi speciali se questo non ha cessato di funzionare, e ciò che rimane dalla riduzione verrà trasferito al Conto risorse generali per un uso immediato in operazioni e transazioni.

Sezione 7. — *Pubblicazione di relazioni*

a) Il Fondo pubblicherà una relazione annuale contenente la sua situazione contabile controllata da un collegio di esperti contabili ufficiali, e pubblicherà pure, ad intervalli di tre mesi o inferiori a tre mesi, situazioni riassuntive concernenti le sue transazioni ed operazioni e le sue disponibilità in diritti speciali di prelievo, oro e valuta dei suoi membri.

b) Il Fondo potrà pubblicare anche tutte le altre relazioni che riterrà utili al raggiungimento dei suoi scopi.

Sezione 8. — *Comunicazioni ai paesi membri delle opinioni del Fondo*

Il Fondo ha sempre il diritto di comunicare a qualunque paese membro in via non ufficiale i suoi punti di vista su qualsiasi questione che rientri nell'ambito del presente Accordo. Il Fondo può, con una maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, decidere di pubblicare la relazione inviata ad un paese membro sulle sue condizioni monetarie ed economiche e sugli sviluppi che direttamente tendano a provocare un grave squilibrio nella bilancia internazionale dei pagamenti dei paesi membri. Se il paese membro in questione non ha il diritto di nominare un Direttore esecutivo, esso avrà il diritto di essere rappresentato come dal disposto della sezione 3, lettera *j*) di questo articolo. Il Fondo non pubblicherà alcun rapporto concernente mutamenti nella struttura fondamentale dell'organizzazione economica dei paesi membri.

Articolo XIII

Uffici ed enti depositari

Sezione 1. — *Ubicazione degli uffici*

La sede del Fondo sarà situata nel territorio del paese membro che avrà la maggior quota; agenzie o uffici di rappresentanza potranno essere istituiti nel territorio di altri paesi membri.

Sezione 2. — *Enti depositari*

a) Ogni paese membro designerà, quale depositario di tutte le disponibilità del Fondo nella sua valuta, la sua banca centrale o, in mancanza della banca centrale, designerà qualsiasi altra istituzione gradita al Fondo.

b) Il Fondo potrà tenere altre attività — oro compreso — presso i depositari designati dai cinque paesi membri con maggior quota, e presso altri depositari designati che il Fondo potrà scegliere. All'inizio, almeno la metà di quanto il Fondo dispone sarà tenuta presso il depositario designato dal paese membro nel cui territorio si trova la sede del Fondo, e almeno il 40 per cento presso i depositari designati dagli altri quattro paesi membri di cui sopra. Tuttavia, ogni trasferimento di oro da parte del Fondo sarà fatto tenendo in debita considerazione le spese di trasporto e le prevedibili necessità del Fondo. In caso di emergenza il Comitato esecutivo potrà trasferire interamente o in parte le riserve auree del Fondo nel luogo ove possano essere più adeguamente protette.

Sezione 3. — *Garanzia sulle attività del Fondo*

Ogni paese membro garantisce tutte le attività del Fondo contro perdite derivanti da inadempienza o insolvenza del depositario da esso designato.

Articolo XIV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Sezione 1. — *Notifica al Fondo*

Ogni paese membro notificherà al Fondo se intende avvalersi delle disposizioni di carattere transitorio precisate nella sezione 2 di questo articolo, o se è disposto ad accettare gli obblighi dell'articolo VIII, sezioni 2, 3 e 4. Il paese membro che si avvalga delle disposizioni transitorie, non appena sarà pronto ad esercitare i suddetti obblighi, ne informerà ufficialmente il Fondo.

Sezione 2. — *Restrizioni valutarie*

Ogni paese membro che abbia notificato al Fondo la sua intenzione di avvalersi delle disposizioni transitorie ai sensi della presente disposizione potrà, nonostante quanto disposto in altri articoli del presente Accordo, mantenere e adattare alle diverse circostanze le restrizioni sui pagamenti e sui trasferimenti relativi a transazioni internazionali correnti, in essere alla data della sua partecipazione al Fondo in qualità di membro. I paesi membri dovranno tuttavia tenere sempre presenti, nelle loro politiche valutarie, gli scopi del Fondo e, non appena le condizioni lo consentano, prendere tutte le misure possibili, al fine di allargare gli accordi commerciali e finanziari ad altri paesi membri, in modo da facilitare i pagamenti internazionali e la promozione di uno stabile sistema di tassi di cambio. In particolare, i paesi membri dovranno abolire le restrizioni mantenute ai sensi della presente sezione, non appena siano sicuri di poter sistemare, senza tali restrizioni, la loro bilancia dei pagamenti in un modo che non renda troppo gravoso il loro ricorso alle risorse generali del Fondo.

Sezione 3. — *Azione del Fondo in materia di restrizioni*

Il Fondo preparerà annualmente un rapporto sulle restrizioni ancora esistenti ai sensi della sezione 2 di questo articolo. Il paese membro che mantenga restrizioni in contrasto con l'articolo VIII, sezioni 2, 3 o 4, dovrà ogni anno consultare il Fondo circa il loro ulteriore mantenimento. Il Fondo può, se ritiene tale azione necessaria in circostanze eccezionali, far presente al paese membro in questione che le condizioni sono ormai favorevoli per l'abolizione di quelle particolari restrizioni, oppure per il generale abbandono di tutte le restrizioni contrastanti con qualsiasi altro articolo del presente Accordo. Al paese membro sarà concesso un adeguato periodo di tempo per rispondere alle osservazioni del Fondo. Se il Fondo constata che il paese membro persiste nel mantenere restrizioni in contrasto con i fini del Fondo saranno applicabili al paese membro i provvedimenti dell'articolo XXVI, sezione 2, lettera *a*).

Articolo XV

DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

Sezione 1. — *Autorità ad assegnare diritti speciali di prelievo*

Al fine di integrare, se e nella misura in cui si renderà necessario, gli strumenti di riserva esistenti, il Fondo è autorizzato ad assegnare diritti speciali di prelievo ai paesi membri partecipanti al Dipartimento diritti speciali di prelievo.

Sezione 2. — *Valutazione dei diritti speciali di prelievo*

Il metodo per valutare i diritti speciali di prelievo verrà stabilito dal Fondo a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, a condizione, tuttavia, che sia necessaria una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi per apportare modifiche al principio della valutazione o mutamenti sostanziali nell'applicazione del principio in vigore.

Articolo XVI

DIPARTIMENTO GENERALE E DIPARTIMENTO DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

Sezione 1. — *Separazione delle operazioni e delle transazioni*

Tutte le operazioni e le transazioni relative ai diritti speciali di prelievo verranno effettuate attraverso il Dipartimento diritti speciali di prelievo. Tutte le altre operazioni e transazioni sul conto del Fondo autorizzate dal presente Accordo o in virtù di questo, saranno effettuate attraverso il Dipartimento generale. Le operazioni e le transazioni autorizzate dall'articolo XVII, sezione 2, saranno effettuate attraverso sia il Dipartimento generale che il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

Sezione 2. — *Separazione delle attività e dei beni*

Tutte le attività ed i beni che appartengono al Fondo, ad eccezione delle risorse amministrate ai sensi dell'articolo V, sezione 2, lettera *b*), saranno tenuti nel Dipartimento generale, con la riserva che le disponibilità ed i beni acquisiti ai sensi dell'articolo XX, sezione 2, degli articoli XXIV e XXV e degli Allegati *H* ed *I*, saranno tenuti nel Dipartimento diritti speciali di prelievo. Le disponibilità ed i beni tenuti in uno di questi due Dipartimenti non potranno essere utilizzati per adempiere od ottemperare agli obblighi e agli impegni sottoscritti dal Fondo, né per compensare le perdite da esso subite in occasione di operazioni e di transazioni effettuate attraverso l'altro Dipartimento. Tuttavia le spese determinate dallo svolgimento delle operazioni del Dipartimento diritti speciali di prelievo saranno pagate dal Fondo sul Dipartimento generale, il quale verrà rimborsato periodicamente in diritti speciali di prelievo, tenuto conto della valutazione effettuata, ai sensi dell'articolo XX, sezione 4, in base ad una ragionevole stima delle stesse spese.

Sezione 3. — *Registrazioni ed informazioni*

Le variazioni nelle disponibilità in diritti speciali di prelievo avranno effetto soltanto a partire dalla data della loro registrazione da parte del Fondo nelle scritture del Dipartimento diritti speciali di prelievo. I partecipanti notificheranno al Fondo in base a quali disposizioni del presente Accordo saranno utilizzati diritti speciali di prelievo. Il Fondo potrà richiedere ai partecipanti di fornirgli ogni altra informazione che ritiene necessaria all'adempimento delle sue funzioni.

Articolo XVII

PARTECIPANTI ED ALTRI POSSESSORI DI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

Sezione 1. — *Partecipanti*

Ogni membro del Fondo acquisirà la qualifica di partecipante al Dipartimento diritti speciali di prelievo a partire dalla data in cui avrà depositato presso il Fondo un documento formale nel quale dichiari di assumersi, in conformità alle leggi del suo paese, tutti gli obblighi relativi alla sua partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo e di avere adottato tutte le misure necessarie per poter adempiere a tali obblighi. Tuttavia, nessun membro avrà la qualifica di partecipante prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Accordo, riguardanti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo, e prima che siano stati depositati, ai sensi della presente sezione, i documenti formali da parte di un numero di membri rappresentanti almeno il 75 per cento del totale delle quote.

Sezione 2. — *Il Fondo nella sua qualità di possessore*

Il Fondo può detenere diritti speciali di prelievo nel Conto risorse generali del Dipartimento generale ed accettarli ed utilizzarli nelle operazioni e transazioni effettuate, attraverso il Conto risorse generali, con i partecipanti, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, oppure con altri possessori, in conformità ai termini e alle condizioni stabiliti nella sezione 3 del presente articolo.

Sezione 3. — *Altri possessori*

Il Fondo potrà:

1) attribuire la qualifica di possessore a paesi non membri, a paesi membri che non siano partecipanti, ad istituzioni che svolgano le funzioni di banca centrale per conto di più di un paese membro e ad altri organismi ufficiali;

2) stabilire i termini e le condizioni in base ai quali questi possessori potranno essere autorizzati a detenere diritti speciali di prelievo e ad accettarli ed utilizzarli in operazioni e transazioni con i partecipanti e con altri possessori; e

3) stabilire i termini e le condizioni in base ai quali i partecipanti ed il Fondo attraverso il Conto risorse generali potranno effettuare operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo con possessori.

L'attribuzione della qualifica di cui al precedente comma 1) richiederà una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi. I termini e le condizioni stabiliti dal Fondo saranno compatibili con le norme di questo Accordo e con l'effettivo funzionamento del Dipartimento Diritti Speciali di Prelievo.

Articolo XVIII

ASSEGNAZIONE E CANCELLAZIONE DI DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

Sezione 1. — *Princìpi e considerazioni che regolano l'assegnazione e la cancellazione*

a) Per ogni decisione relativa all'assegnazione ed alla cancellazione di diritti speciali di prelievo, il Fondo cercherà di soddisfare il fabbisogno totale di riserve a lungo termine, se e nella misura in cui si renderà necessario, e di integrare gli strumenti di riserva esistenti in modo da facilitare la realizzazione dei suoi obiettivi e di evitare la stagnazione economica e la deflazione, così come ogni eccesso di domanda e l'inflazione nel mondo.

b) La prima decisione di assegnazione di diritti speciali di prelievo terrà conto, come considerazioni particolari, di una valutazione collettiva dell'esistenza di una necessità globale di integrare le riserve, del conseguimento di un migliore equilibrio delle bilance dei pagamenti, nonché la probabilità di un migliore funzionamento dei meccanismi di aggiustamento in futuro.

Sezione 2. — *Assegnazione e cancellazione*

a) Le decisioni del Fondo relative all'assegnazione e alla cancellazione dei diritti speciali di prelievo, saranno prese per periodi base consecutivi e la cui durata sarà di cinque anni. L'inizio del primo periodo base coinciderà con il giorno in cui verrà decisa la prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, o con quella data successiva che fosse stabilita in tale decisione. Le assegnazioni e le cancellazioni avverranno ad intervalli annuali.

b) Le assegnazioni saranno espresse in percentuale delle quote di partecipazione al Fondo risultanti al momento dell'assegnazione. Gli ammontari di diritti speciali di prelievo da cancellare verranno espressi in percentuale delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo esistenti al momento della decisione di cancellazione. Le percentuali saranno uguali per tutti i partecipanti.

c) Nella decisione relativa ad un periodo base qualsiasi, il Fondo potrà stabilire, nonostante le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) di cui sopra, che:

1) la durata del periodo base sia diversa da cinque anni, oppure che

2) le assegnazioni e le cancellazioni avvengano ad intervalli diversi da un anno, oppure che

3) la base delle assegnazioni o delle cancellazioni sia costituita dalle quote o dalle assegnazioni cumulative nette dei partecipanti in date diverse da quella delle decisioni di assegnazione o di cancellazione.

d) Un paese membro che ottenga la qualifica di partecipante dopo che un periodo base sia già iniziato, riceverà assegnazioni a partire dall'inizio del periodo base durante il quale verranno effettuate assegnazioni, successivo al momento in cui avrà acquisito la qualifica di partecipante, a meno che il Fondo non decida che il nuovo partecipante potrà cominciare a ricevere le assegnazioni a partire dalla prima assegnazione successiva alla data in cui esso ha acquisito la qualifica di partecipante. Qualora il Fondo decida che un membro che acquisisca la qualifica di partecipante nel corso di un periodo base, dovrà ricevere le assegnazioni nel corso del restante periodo, e qualora tale partecipante non fosse membro alle date stabilite alle lettere *b*) o *c*) di cui sopra, il Fondo fisserà la base sulla quale tali assegnazioni saranno attribuite al suddetto partecipante.

e) Ogni partecipante riceverà le assegnazioni di diritti speciali di prelievo che gli saranno attribuite a seguito di una decisione di assegnazione, a meno che:

1) il Governatore del suddetto partecipante non abbia votato a favore della decisione; e

2) prima della effettuazione della prima assegnazione di diritti speciali di prelievo, sulla base di detta decisione il partecipante abbia notificato per iscritto al Fondo che non desidera che — in base a quella decisione — gli vengano assegnati diritti speciali di prelievo. A richiesta di un partecipante, il Fondo può decidere di porre fine all'effetto di tale notifica per quanto riguarda le assegnazioni di diritti speciali di prelievo posteriori alla predetta decisione.

f) Qualora alla data di entrata in vigore di una cancellazione, l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante sia inferiore alla sua quota di diritti speciali di prelievo che devono essere cancellati, egli eliminerà il proprio saldo negativo nel più breve tempo compatibile con la posizione delle sue riserve lorde e, a tal fine, si consulterà con il Fondo. I diritti speciali di prelievo ottenuti dal partecipante dopo la data di entrata in vigore della cancellazione verranno detratti dal suo saldo negativo e cancellati.

Sezione 3. — *Circostanze importanti ed impreviste*

Il Fondo avrà la facoltà di variare le quote o la frequenza delle assegnazioni e delle cancellazioni nel restante periodo di durata di un periodo base, modificare la durata di un periodo base o iniziare un nuovo periodo di base qualora, in un momento qualsiasi, lo ritenga opportuno o causa di circostanze importanti ed impreviste.

Sezione 4. — *Decisioni relative ad assegnazioni e cancellazioni*

a) Le decisioni di cui alla sezione 2, lettera *a*), *b*) e *c*) o alla sezione 3 del presente articolo saranno prese dal Consiglio dei Governatori sulla base delle proposte avanzate dal Direttore generale, approvate dal Comitato Esecutivo.

b) Prima di formulare una qualsiasi proposta, il Direttore generale, dopo aver verificato che essa sia conforme alle disposizioni contenute nella sezione 1, lettera *a*) del presente articolo, procederà a consultazioni per accertare che la proposta raccolga ampia adesione fra i partecipanti. Inoltre, prima di formulare una proposta in merito alla prima assegnazione, il Direttore generale accerterà che siano state osservate le disposizioni di cui alla sezione 1, lettera *b*) del presente articolo e che sussista una larga adesione fra i partecipanti circa l'inizio delle assegnazioni; subito dopo la istituzione del Dipartimento diritti speciali di prelievo, una volta accertato ciò, egli formulerà una proposta per la prima assegnazione.

c) Il Direttore generale avanzerà proposte:

1) non più tardi di sei mesi prima della fine di ogni periodo di base;

2) nel caso in cui non sia stata presa alcuna decisione in merito all'assegnazione o alla cancellazione per un periodo base, quando egli abbia accertato che sono state osservate le disposizioni di cui al suindicato paragrafo *b*);

3) allorché, ai sensi della sezione 3 del presente articolo, riterrà auspicabile che vengano variati gli ammontari o la frequenza delle assegnazioni o delle cancellazioni, o la durata di un periodo base o venga iniziato un nuovo periodo base; oppure

4) al massimo sei mesi dopo averne ricevuta richiesta da parte del Consiglio dei Governatori e del Comitato esecutivo; con la riserva che se, ai sensi dei suindicati capoversi 1), 3) o 4), il Diret-

tore generale abbia accertato che nessuna delle proposte che egli ritiene compatibili con le disposizioni contenute nella sezione 1 del presente articolo, goda di un'ampia adesione tra i partecipanti in conformità della lettera *b*) di cui sopra, ne riferirà al Consiglio dei Governatori e al Comitato esecutivo.

d) Una maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi sarà richiesta per ogni decisione adottata ai sensi della sezione 2, lettera *a*), *b*) e *c*) e della sezione 3 del presente articolo, salvo che per le decisioni di cui alla sezione 3 relative ad una riduzione degli ammontari di assegnazione.

Articolo XIX

OPERAZIONI E TRANSAZIONI IN DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

Sezione 1. — *Utilizzo dei diritti speciali di prelievo*

I diritti speciali di prelievo potranno essere utilizzati per le operazioni e le transazioni autorizzate ai sensi del presente Accordo.

Sezione 2. — *Operazioni e transazioni fra partecipanti*

a) Ogni partecipante sarà autorizzato ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per ottenere una somma equivalente di valuta da un altro partecipante designato ai sensi della sezione 5 di questo articolo.

b) Un partecipante, d'accordo con un altro partecipante, potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo al fine di ottenere un ammontare equivalente di valuta detenuta dall'altro partecipante.

c) A maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi il Fondo potrà prescrivere operazioni nelle quali un partecipante è autorizzato a stipulare accordi con un altro partecipante nei termini e alle condizioni che il Fondo ritiene appropriati. Tali termini e condizioni dovranno essere compatibili con un efficace funzionamento del Dipartimento diritti speciali di prelievo e con un corretto uso dei diritti speciali di prelievo, in armonia con il presente Accordo.

d) Il Fondo potrà muovere rilievi a qualsiasi partecipante che intraprenda una qualsiasi operazione o transazione, di cui alle lettere *b*) o *c*), che, a giudizio del Fondo, sia pregiudizievole ai fini del processo di designazione secondo i princìpi di cui alla sezione 5 del presente articolo, o sia comunque incompatibile con l'articolo XXII. Il partecipante che effettuasse ugualmente tali operazioni o transazioni incorrerebbe nelle sanzioni previste dall'articolo XXIII, sezione 2, lettera *b*).

Sezione 3. — *Requisito di necessità*

a) Nelle transazioni di cui alla sezione 2, lettera *a*) del presente articolo, e salvo quanto altrimenti previsto alla seguente lettera *c*), un partecipante potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo solamente nel caso in cui ne abbia necessità per far fronte ad esigenze della sua bilancia dei pagamenti o in funzione della sua posizione di riserva o dell'andamento delle sue riserve, e non per il solo scopo di modificare la composizione di tali riserve.

b) Non si potrà contestare ad un partecipante il diritto di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, invocando l'inosservanza della norma contenuta nel precedente comma *a*); tuttavia, il Fondo potrà muovere i propri rilievi a qualsiasi partecipante che non si sia adeguato alla predetta norma. Il partecipante che persistesse in tale linea di condotta sarebbe soggetto all'articolo XXIII, sezione 2, lettera *b*).

c) Il Fondo potrà derogare da quanto previsto alla lettera *a*) di cui sopra nel caso di transazioni nelle quali un partecipante utilizzi diritti speciali di prelievo al fine di ottenere, dal partecipante designato ai sensi della sezione 5 del presente articolo, un ammontare equivalente di valuta che favorisca la ricostituzione della sua posizione da parte dell'altro partecipante, ai sensi della sezione 6, lettera *a*) del presente articolo, che eviti o riduca un saldo negativo nella posizione dell'altro partecipante, o che compensi l'effetto della non-osservanza del principio enunciato alla lettera *a*) di cui sopra da parte dell'altro partecipante.

Sezione 4. — *Obbligo di fornire valuta*

a) Ogni partecipante designato dal Fondo ai sensi della sezione 5 del presente articolo, fornirà, a richiesta, ad un partecipante che utilizzi diritti speciali di prelievo ai sensi della sezione 2, lettera *a*) del presente articolo, valuta liberamente utilizzabile. L'obbligo imposto ad un partecipante di fornire valuta non può superare il limite in corrispondenza del quale le sue disponibilità di diritti speciali di prelievo in eccesso della sua assegnazione cumulativa abbiano raggiunto un ammontare pari a due volte l'assegnazione cumulativa netta ricevuta o quel limite più elevato convenuto tra il partecipante ed il Fondo.

b) Ogni partecipante potrà fornire valuta in misura superiore al limite obbligatorio o ad ogni più elevato limite convenuto.

Sezione 5. — *Designazione dei partecipanti chiamati a fornire valuta*

a) Il Fondo farà sì che un partecipante sia in grado di utilizzare i propri diritti speciali di prelievo, designando i partecipanti che devono fornire valuta contro importi determinati di diritti speciali di prelievo ai fini delle sezioni 2, lettera *a*) e 4 del presente articolo. Tale designazione avverrà in conformità ai seguenti princìpi generali, integrati da quegli altri criteri che volta a volta il Fondo riterrà opportuno adottare:

1) un partecipante potrà essere designato se la posizione della sua bilancia dei pagamenti e delle sue riserve lorde è sufficientemente forte; il che non esclude tuttavia la possibilità di designare partecipanti con forti posizioni di riserva, ma con bilance dei pagamenti che presentino moderati disavanzi. Tali partecipanti verranno designati in modo che sia possibile ottenere nel corso del tempo una equilibrata distribuzione tra loro delle disponibilità in diritti speciali di prelievo.

2) Un partecipante potrà essere designato per favorire la ricostituzione di cui alla sezione 6, lettera *a*) del presente articolo, per ridurre i saldi negativi delle disponibilità in diritti speciali di prelievo, o per compensare l'effetto della non osservanza dei princìpi enunciati nella sezione 3, lettera *a*) del presente articolo.

3) Nella designazione dei partecipanti, il Fondo accorderà di norma la priorità a quelli che abbiano necessità di acquistare diritti speciali di prelievo per poter raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 2) di cui sopra.

b) Allo scopo di ottenere nel corso del tempo una distribuzione equilibrata delle disponibilità in diritti speciali di prelievo, in conformità alla lettera *a*), capoverso 1) di cui sopra, il Fondo applicherà le norme in materia di designazione enunciate nell'Allegato F o le norme che potranno venire adottate ai sensi della seguente lettera *c*).

c) Le norme di designazione potranno essere oggetto di riesame in qualsiasi momento e, se necessario, potranno venire adottate nuove norme. A meno che non ne ne vengano adottate di nuove, continueranno ad applicarsi le regole in vigore al momento del riesame.

Sezione 6. — *Ricostituzione*

a) I partecipanti che utilizzeranno i loro diritti speciali di prelievo dovranno ricostituire le loro disponibilità in tali diritti ai sensi delle norme di ricostituzione contenute nell'Allegato *G* o di ogni altra norma che venisse adottata ai sensi della seguente lettera *b*).

b) Le norme riguardanti la ricostituzione potranno essere riesaminate in qualunque momento e, se necessario, verranno adottate nuove norme. Qualora non vengano stabilite nuove norme o non venga decisa l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione, continueranno ad applicarsi quelle in vigore al momento del riesame. Per l'adozione, l'emendamento o l'abrogazione delle norme concernenti la ricostituzione è richiesta la maggioranza del 70 per cento del totale dei voti dei partecipanti.

Sezione 7. — *Tassi di cambio*

a) Salvo quanto altrimenti previsto alla seguente lettera *b*), i tassi di cambio per le transazioni tra partecipanti, ai sensi della sezione 2, lettera *a*) e *b*) del presente articolo, saranno tali che i partecipanti che utilizzino diritti speciali di prelievo riceveranno lo stesso valore qualunque siano le valute fornite e i partecipanti che le forniscano. Il Fondo adotterà le norme necessarie a rendere operante questo principio.

b) A maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo potrà adottare politiche in base alle quali, in circostanze eccezionali, potrà — a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi — autorizzare i partecipanti che avviino transazioni ai sensi della sezione 2, lettera *b*) del presente articolo ad accordarsi su tassi di cambio diversi da quelli applicabili ai sensi della lettera *a*) di cui sopra.

c) Il Fondo consulterà il partecipante circa la procedura da seguire per determinare i tassi di cambio per la sua valuta.

d) Ai fini della presente disposizione, il termine « partecipante » comprende anche il partecipante uscente.

Articolo XX

DIPARTIMENTO DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO - INTERESSI E PROVVIGIONI

Sezione 1. — *Interessi*

Sulle disponibilità di diritti speciali di prelievo verrà corrisposto dal Fondo un interesse ad un tasso uguale per tutti i possessori. Il Fondo verserà ad ognuno di essi la cifra dovuta per interessi, senza tener conto se l'ammontare delle provvigioni riscosse sia sufficiente o no per pagare l'interesse.

Sezione 2. — *Provvigioni*

Il Fondo percepirà, da ogni partecipante, provvigioni ad un tasso uguale per tutti i partecipanti, sull'ammontare delle assegnazioni cumulative nette di diritti speciali di prelievo da loro ricevute, aumentato dell'eventuale saldo negativo del partecipante o dell'importo corrispondente alle provvigioni non pagate.

Sezione 3. — *Tassi di interesse e di provvigioni*

Il Fondo stabilirà il tasso di interese a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi. Il tasso di provvigione sarà uguale al tasso di interesse.

Sezione 4. — *Ripartizione delle spese*

Quando sia stabilito di procedere al rimborso previsto dall'articolo XVI, sezione 2, il Fondo ripartirà, a questo scopo, gli oneri allo stesso tasso per tutti i partecipanti sulle loro assegnazioni cumulative nette.

Sezione 5. — *Pagamento di interessi, provvigioni e quote di spesa*

L'interesse, le provvigioni e le quote di spesa saranno pagati in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che abbia bisogno di utilizzare diritti speciali di prelievo per pagare una provvigione o una quota di spesa, dovrà e avrà diritto di ottenerli contro una valuta di gradimento del Fondo, in una transazione effettuata col Fondo attraverso il Conto risorse generali. Nel caso gli sia impossibile ottenere per questa via un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo, il partecipante dovrà e potrà ottenerli da un partecipante a ciò designato dal Fondo contro valuta liberamente utilizzabile. I diritti speciali di prelievo acquistati da un partecipante dopo la scadenza del pagamento verranno dedotti dalle sue provvigioni non pagate, e cancellati.

Articolo XXI

AMMINISTRAZIONE DEL DIPARTIMENTO GENERALE E DEL DIPARTIMENTO DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

a) Il Dipartimento generale ed il Dipartimento diritti speciali di prelievo verranno amministrati in conformità alle disposizioni dell'articolo XII, tenuto conto di quanto segue:

1) per le riunioni del Consiglio dei Governatori o per le decisioni da esso adottate in merito a questioni concernenti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo si terrà conto, ai fini delle convocazioni e per determinare se esista il *quorum* necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza dei voti richiesta, delle richieste o della presenza e dei voti dei Governatori nominati dai paesi membri partecipanti;

2) per le decisioni del Comitato esecutivo su questioni concernenti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo, avranno diritto di votare soltanto i Direttori esecutivi nominati od eletti da almeno un paese membro partecipante. Ciascuno di questi Direttori esecutivi avrà diritto al numero di voti attribuiti al paese membro partecipante che lo ha nominato o ai paesi membri partecipanti con i cui voti è stato eletto. Per stabilire se sia stato raggiunto il *quorum* necessario o se una decisione sia stata presa con la maggioranza di voti richiesta, si terrà conto soltanto della presenza dei Direttori esecutivi nominati od eletti dai paesi membri partecipanti e dei voti attribuiti a questi ultimi. Ai fini di questa norma un accordo ai sensi dell'articolo XII, sezione 3, 1) 2) con un membro che è partecipante permetterà ad un Direttore esecutivo eletto di votare e di disporre del numero dei voti assegnati al membro;

3) per tutto quanto riguarda l'amministrazione generale del Fondo, ivi compresi i rimborsi ai sensi dell'articolo XVI, sezione 2, e per stabilire se una questione interessi nello stesso tempo

i due Dipartimenti o soltanto il Dipartimento diritti speciali di prelievo, le decisioni verranno prese come se si trattasse esclusivamente del Dipartimento generale. Le decisioni relative al metodo di valutazione, all'accettazione o al possesso di diritti speciali di prelievo nel Conto risorse generali del Dipartimento generale e alla loro utilizzazione, come ogni altra decisione relativa alle operazioni e alle transazioni effettuate attraverso sia il Conto risorse generali del Dipartimento generale, sia il Dipartimento diritti speciali di prelievo, saranno adottate in base alle maggioranze richieste per le decisioni relative alle questioni che concernono ciascuno dei due Dipartimenti. Ciò sarà indicato in ogni decisione riguardante questioni concernenti il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

b) Oltre ai privilegi ed alle immunità accordati ai sensi dell'articolo IX del presente Accordo, i diritti speciali di prelievo e le operazioni e transazioni di cui saranno oggetto non saranno sottoposti ad imposte di alcun genere.

c) Qualsiasi questione di interpretazione delle disposizioni del presente Accordo su problemi concernenti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo verrà sottoposta al Comitato esecutivo, in conformità all'articolo XXIX, lettera *a*), soltanto su richiesta di un partecipante. In tutti i casi in cui il Comitato esecutivo avrà deciso su una questione di interpretazione concernente esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo, solo un partecipante potrà richiedere che la questione venga deferita al Consiglio dei Governatori ai sensi dell'articolo XXIX, lettera *b*). Il Consiglio dei Governatori deciderà se un Governatore nominato da un paese membro che non abbia la qualifica di partecipante avrà diritto di votare al Comitato di interpretazione su questioni che riguardino esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

d) Nel caso dovesse sorgere una divergenza tra il Fondo ed un partecipante che abbia cessato la propria partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo, oppure tra il Fondo ed un partecipante durante la liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo in merito ad una questione derivante esclusivamente dalla partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo, tale divergenza verrà sottoposta ad arbitrato in conformità alle procedure previste dall'articolo XXIX, lettera *c*).

Articolo XXII

Obblighi generali dei partecipanti

Oltre agli obblighi assunti in materia di diritti speciali di prelievo ai sensi di altri articoli del presente Accordo, ogni partecipante si impegna a collaborare con il Fondo e con gli altri partecipanti al fine di facilitare l'efficace funzionamento del Dipartimento diritti speciali di prelievo e l'adeguato utilizzo dei diritti speciali di prelievo in conformità al presente Accordo, e con l'obiettivo di fare dei diritti speciali di prelievo il principale strumento di riserva del sistema monetario internazionale.

Articolo XXIII

Sospensione delle operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo

Sezione 1. — *Disposizioni di emergenza*

Nel caso di emergenza o di circostanze impreviste tali da minacciare lo svolgimento delle operazioni del Fondo per quanto attiene al Dipartimento diritti speciali di prelievo, il Comitato esecutivo, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, può sospendere per un periodo non superiore ad un anno l'applicazione di qualsiasi disposizione relativa ad operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo. In tal caso diventeranno esecutive le disposizioni di cui all'articolo XXVII, sezione 1, lettera *b*), *c*) e *d*).

Sezione 2. — *Mancato adempimento degli obblighi*

a) Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, degli obblighi di cui all'articolo XIX, sezione 4, il Fondo potrà sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo, salvo decisione contraria da parte del Fondo stesso.

b) Qualora il Fondo accerti il mancato adempimento, da parte di un partecipante, ad uno qualsiasi degli altri suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo, il Fondo potrà sospendere il diritto del partecipante ad utilizzare i diritti speciali di prelievo acquistati dopo la sospensione.

c) Saranno adottate norme esecutive allo scopo di assicurare che prima che si proceda nei confronti di un partecipante ai sensi delle lettere *a*) o *b*) di cui sopra, il partecipante sarà informato immediatamente degli addebiti ad esso mossi e gli sarà data la possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto. Il partecipante, informato in tal modo degli addebiti mossigli ai sensi della lettera *a*) di cui sopra, si asterrà dal fare uso dei diritti speciali di prelievo sino a quando la questione non sarà risolta.

d) Le sospensioni decise ai sensi delle lettere *a*) o *b*) di cui sopra, o le limitazioni imposte ai sensi della lettera *c*) di cui sopra, non avranno alcun effetto sull'obbligo del partecipante di fornire valuta ai sensi dell'articolo XIX, sezione 4.

e) Il Fondo potrà, in qualsiasi momento, porre fine alla sospensione prevista dalle lettere *a*) o *b*) di cui sopra; tuttavia, una sospensione imposta ad un partecipante ai sensi della lettera *b*) — per inottemperanza agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'articolo XIX, sezione 6, lettera *a*) — non potrà essere fatta cessare prima che sia trascorso un periodo di centottanta giorni dalla fine del primo trimestre durante il quale il partecipante dovrà avere ottemperato alle norme in materia di ricostituzione.

f) Il diritto di un partecipante ad utilizzare i propri diritti speciali di prelievo non sarà sospeso in conseguenza del fatto che egli abbia perduto la facoltà ad utilizzare risorse generali del Fondo ai sensi dell'articolo V, sezione 5, dell'articolo VI, sezione 1, o dell'articolo XXVI, sezione 2, lettera *a*). L'articolo XXVI, sezione 2, non verrà applicato qualora il partecipante non abbia adempiuto ad uno qualsiasi dei suoi obblighi relativi ai diritti speciali di prelievo.

Articolo XXIV

Cessazione della partecipazione

Sezione 1. — *Diritto di porre termine alla partecipazione*

a) Ogni partecipante potrà porre termine alla partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sua sede centrale. La cessazione della partecipazione diventerà operante dalla data del ricevimento di tale comunicazione.

b) Qualora un partecipante receda dal Fondo si presume che abbia simultaneamente cessato di partecipare al Dipartimento diritti speciali di prelievo.

Sezione 2. — *Regolamento dei conti in caso di cessazione della partecipazione*

a) Quando un partecipante pone termine alla propria partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo, cesseranno tutte le sue operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo

salvo autorizzazione altrimenti concordata ai sensi della seguente lettera *c*) al fine di facilitare un regolamento o ai sensi delle sezioni 3, 5 e 6 del presente articolo o dell'Allegato *H*. L'interesse e le provvigioni maturati alla data della cessazione della partecipazione e le spese ripartite prima di tale data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo.

b) Il Fondo sarà tenuto a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e quest'ultimo sarà obbligato a pagare al Fondo una somma uguale alla propria assegnazione cumulativa netta nonché di ogni altro ammontare dovuto e maturato per effetto della sua partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo. Questi impegni verranno compensati tra loro e l'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, che serviranno per estinguere i suoi obblighi verso il Fondo, verrà annullato.

c) Sarà concordato con ragionevole sollecitudine tra il partecipante uscente ed il Fondo il regolamento di ogni obbligo del partecipante uscente o del Fondo che sussistesse dopo la compensazione di cui alla precedente lettera *b*). Se non si riesce a raggiungere sollecitamente l'accordo, verranno applicate le norme di cui all'Allegato *H*.

Sezione 3. — *Interessi e provvigioni*

A partire dalla data di cessazione della partecipazione, il Fondo corrisponderà un interesse sugli esistenti saldi in diritti speciali di prelievo detenuti dal partecipante uscente, e quest'ultimo pagherà le provvigioni sull'ammontare complessivamente dovuto al Fondo, alle scadenze ed ai tassi stabiliti dall'articolo XX. Tali pagamenti si effettuano in diritti speciali di prelievo. Il partecipante uscente avrà diritto di acquistare diritti speciali di prelievo con valuta liberamente utilizzabile, in pagamento di provvigioni o quote di spesa, per mezzo di una transazione con un partecipante scelto dal Fondo, o mediante accordo con un qualsiasi altro possessore, o di poter disporre di diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di interessi in una transazione con un partecipante designato ai sensi dell'articolo XIX, sezione 5, o mediante accordo con un altro detentore.

Sezione 4. — *Regolamento degli obblighi verso il Fondo*

Il Fondo utilizzerà la valuta ricevuta dal partecipante uscente per riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti dai partecipanti in rapporto all'ammontare in cui le disponibilità in diritti speciali di prelievo di ciascun partecipante eccedano la rispettiva assegnazione cumulativa netta al momento in cui la valuta viene ricevuta dal Fondo. I diritti speciali di prelievo in tal modo riacquistati ed i diritti speciali di prelievo acquistati dal partecipante uscente, ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, per effettuare un versamento dovuto sulla base di un accordo di regolamento o ai sensi dell'Allegato *H* e che vengono dedotti da tale versamento, saranno cancellati.

Sezione 5. — *Liquidazione degli obblighi verso un partecipante uscente*

Quando il Fondo dovrà riacquistare i diritti speciali di prelievo detenuti da un partecipante uscente, tale acquisto verrà effettuato con valuta fornita dai partecipanti scelti dal Fondo. Questi partecipanti verranno scelti in conformità ai princìpi enunciati nell'articolo XIX, sezione 5. Ciascuno dei partecipanti indicati fornirà, a sua scelta, al Fondo valuta del partecipante uscente, oppure valuta liberamente utilizzabile, e riceverà in cambio un ammontare equivalente di diritti speciali di prelievo. Su autorizzazione del Fondo, tuttavia, un partecipante uscente potrà utilizzare i propri diritti speciali di prelievo per acquistare propria moneta, valuta liberamente utilizzabile, o qualsiasi altra attività da un qualsiasi altro possessore.

Sezione 6. — *Transazioni sul Conto risorse generali*

Allo scopo di facilitare il regolamento con un partecipante uscente, il Fondo potrà decidere che questi:

1) utilizzi i diritti speciali di prelievo di cui sia in possesso dopo la compensazione effettuata ai sensi della sezione 2, lettera *b*) del presente articolo, quando tali diritti debbano essere riacquistati, in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto risorse generali, per acquistare propria moneta o valuta liberamente utilizzabile, a scelta del Fondo, oppure

2) acquisti diritti speciali di prelievo in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto risorse generali in cambio di una valuta accettabile dal Fondo, per effettuare il pagamento di ogni provvigione o di ogni somma dovuta in base ad un accordo o ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato *H*.

Articolo XXV

LIQUIDAZIONE DEL DIPARTIMENTO DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

a) Si potrà procedere alla liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo soltanto a seguito di decisione del Consiglio dei Governatori. In caso di emergenza, ove il Comitato esecutivo riconosca la necessità che si provveda alla liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo, esso potrà, in attesa di una decisione del Consiglio dei Governatori, sospendere temporaneamente le assegnazioni, le cancellazioni e ogni altra operazione e transazione in diritti speciali di prelievo. La decisione del Consiglio dei Governatori di liquidare il Fondo implicherà automaticamente quella di liquidare anche il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

b) La decisione del Consiglio dei Governatori di liquidare il Dipartimento diritti speciali di prelievo implicherà la cessazione di tutte le assegnazioni e le cancellazioni e di tutte le operazioni e transazioni in diritti speciali di prelievo, nonché la cessazione delle attività del Fondo relative al Dipartimento diritti speciali di prelievo, ad eccezione di quelle che avrebbero per oggetto la graduale liquidazione degli impegni dei partecipanti e del Fondo relativi ai diritti speciali di prelievo; e tutti gli impegni concernenti i diritti speciali di prelievo assunti dal Fondo e dai partecipanti ai sensi del presente Accordo verranno a cessare, ad eccezione di quelli previsti dal presente articolo, dall'articolo XX, dall'articolo XXI, lettera *d*), dall'articolo XXIV, dall'articolo XXIX, lettera *c*) e dall'Allegato *H*, così come quelli che risulteranno da ogni accordo raggiunto ai sensi dell'articolo XXIV, fatta riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'Allegato *H*.

c) In caso di liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo, l'interesse e le provvigioni maturati fino alla data di tale liquidazione e le spese ripartite prima di quella data, ma non ancora pagate, saranno regolati in diritti speciali di prelievo. Il Fondo sarà obbligato a riacquistare tutti i diritti speciali di prelievo detenuti dai possessori ed ogni partecipante dovrà versare al Fondo un ammontare uguale all'assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo e ogni altro ammontare maturato per effetto della partecipazione al Dipartimento diritti speciali di prelievo.

d) La liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo sarà effettuata secondo le modalità previste all'Allegato *I*.

Articolo XXVI

RITIRO DALLA PARTECIPAZIONE AL FONDO

Sezione 1. — *Diritto dei membri di ritirarsi*

Qualsiasi paese membro potrà ritirarsi dal Fondo in qualunque momento, inviando una comunicazione scritta al Fondo presso la sua sede centrale. Il ritiro diventerà operante dalla data del ricevimento di tale comunicazione.

Sezione 2. — *Ritiro obbligatorio*

a) Se un paese membro viene meno ad uno qualsiasi degli impegni da esso assunti in base al presente Accordo, il Fondo può dichiarare il paese membro decaduto dal diritto di usare le risorse generali del Fondo. Nulla di quanto contenuto in questa sezione dovrà ritenersi tale da limitare il disposto dell'articolo V, sezione 5 o dell'articolo VI, sezione 1.

b) Se dopo un ragionevole periodo di tempo il paese membro persiste nel non adempiere ad alcuno degli impegni assunti in base al presente Accordo, esso potrà essere invitato a ritirarsi dal Fondo, in base ad una decisione del Consiglio dei Governatori presa dalla maggioranza dei Governatori rappresentanti l'85 per cento dei voti complessivi.

c) Dovranno essere presi provvedimenti allo scopo di assicurare che, prima che si proceda ad agire contro qualsiasi paese membro ai sensi delle lettere *a*) o *b*) di cui sopra, il paese membro venga informato in tempo utile dell'addebito che gli si fa e gli sia data adeguata possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto.

Sezione 3. — *Regolamento dei conti con i paesi membri uscenti*

Quando un paese membro si ritira dal Fondo, cesseranno le normali operazioni e transazioni del Fondo nella sua valuta e la liquidazione di tutti i conti tra lui ed il Fondo sarà effettuata con ragionevole urgenza in base ad accordo tra il paese membro ed il Fondo. Se non si riesce a raggiungere sollecitamente l'accordo, la liquidazione dei conti avverrà con le modalità previste dall'Allegato *J*.

Articolo XXVII

PROVVEDIMENTI D'EMERGENZA

Sezione 1. — *Sospensione temporanea*

a) In caso di emergenza o quando sorgano circostanze impreviste, tali da pregiudicare lo svolgimento delle attività del Fondo, il Comitato esecutivo, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, può sospendere, per un periodo non superiore ad un anno, la validità di qualsiasi delle seguenti disposizioni:

1) articolo V, sezioni 2, 3, 7, 8 lettere *a*) 1) ed *e*);

2) articolo VI, sezione 2;

3) articolo XI, sezione 1;

4) allegato *C*, paragrafo 5.

b) La sospensione della validità di una disposizione di cui alla precedente lettera *a*) non potrà essere estesa oltre un anno che dal Consiglio dei Governatori, il quale, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, potrà prolungare tale sospensione per un ulteriore periodo di non oltre due anni, quando accerti il permanere delle circostanze di emergenza o delle circostanze impreviste di cui alla lettera *a*) di cui sopra.

c) Il Comitato esecutivo potrà, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, far cessare in qualsiasi momento tale sospensione.

d) Il Fondo potrà adottare norme con riferimento alla materia oggetto di una disposizione durante il periodo nel quale la validità di tale disposizione rimane sospesa.

Sezione 2. — *Liquidazione del Fondo*

a) Il Fondo potrà essere messo in liquidazione solo in seguito a decisione del Consiglio dei Governatori. In caso di emergenza, se il Comitato esecutivo decide che possa essere necessaria la liquidazione del Fondo, può temporaneamente sospendere tutte le operazioni e le transazioni in attesa delle decisioni del Consiglio dei Governatori.

b) Se il Consiglio dei Governatori decide di liquidare il Fondo, il Fondo cesserà subito di impegnarsi in attività diverse da quelle relative al regolare incasso e alla liquidazione dei suoi investimenti e al regolamento dei suoi impegni, e tutti gli obblighi dei paesi membri ai sensi del presente Accordo cesseranno, ad eccezione di quelli contemplati in questo articolo, nell'articolo XXIX, lettera *c*), nell'Allegato *J*, paragrafo 7 e nell'Allegato *K*.

c) La liquidazione dovrà essere compiuta secondo il disposto dell'Allegato *K*.

Articolo XXVIII

EMENDAMENTI

a) Qualsiasi proposta di apportare modifiche al presente Accordo, sia su iniziativa di un paese membro che di un Governatore o del Comitato esecutivo, dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio dei Governatori il quale sottoporrà la proposta stessa all'esame del Consiglio dei Governatori. Se l'emendamento proposto è approvato dal Consiglio dei Governatori, il Fondo dovrà — con lettera circolare o telegramma — chiedere a tutti i paesi membri se essi accettano la proposta. Quando tre quinti dei membri, aventi l'85 per cento del totale dei voti complessivi, abbiano accettato l'emendamento proposto, il Fondo notificherà tale fatto con una comunicazione ufficiale indirizzata a tutti i paesi membri.

b) Nonostante quanto stabilito alla lettera *a*) di cui sopra, dovrà essere richiesta l'accettazione da parte di tutti i paesi membri nel caso di un emendamento che modifichi:

1) il diritto di ritirarsi dal Fondo (articolo XXVI, sezione 1);

2) la disposizione che non può essere fatta alcuna variazione nella quota di un paese membro senza il suo consenso (articolo III, sezione 2, lettera *d*); e

3) la disposizione che nessuna variazione può essere fatta nel valore di parità della moneta di un paese membro se non su proposta del paese membro stesso (Allegato *C*, paragrafo 6).

c) Gli emendamenti entreranno in vigore per tutti i paesi membri tre mesi dopo la comunicazione ufficiale agli stessi, a meno che non sia stato previsto un termine più breve nella relativa lettera circolare o telegramma.

Articolo XXIX

INTERPRETAZIONE

a) Qualsiasi questione circa l'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo che sorga tra un paese membro ed il Fondo o tra membri del Fondo dovrà essere sottoposta, per la decisione, al Comitato esecutivo. Se la questione interessa in particolare un paese membro che non abbia diritto di nominare un Direttore esecutivo, tale paese avrà diritto a farsi rappresentare ai sensi dell'articolo XII, sezione 3, lettera *j*).

b) In tutti i casi in cui il Comitato esecutivo abbia adottato una decisione, ai sensi della lettera *a*) di cui sopra, qualsiasi membro potrà richiedere, nei tre mesi successivi alla data di questa decisione, che la questione venga deferita al Consiglio dei Governatori la cui decisione sarà definitiva. Qualunque questione deferita al Consiglio dei Governatori verrà esaminata da un Comitato di interpretazione del Consiglio dei Governatori. Ogni membro di tale Comitato avrà diritto ad un voto. Il Consiglio dei Governatori determinerà la composizione, le procedure e le maggioranze di voto per tale Comitato. Ogni decisione adottata da tale Comitato sarà considerata come una decisione del Consiglio dei Governatori, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi. In attesa del risultato del ricorso al Consiglio dei Governatori, il Fondo può agire, nella misura in cui lo ritenga necessario, sulla base della decisione del Comitato esecutivo.

c) Qualora sorga un disaccordo tra il Fondo ed un paese membro uscente o tra il Fondo e qualsiasi paese membro nel corso della liquidazione del Fondo, la questione dovrà essere sottoposta all'arbitrato di un tribunale di tre arbitri, uno designato dal Fondo, un altro dal paese membro o dal paese membro uscente, e un terzo che, a meno che le parti si accordino altrimenti, dovrà essere nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o da qualsiasi altra autorità che potrà esser stata prevista da regolamenti del Fondo. Il terzo membro dovrà avere pieni poteri di di regolare tutte le questioni di procedura nei casi in cui le parti si trovino a questo proposito in disaccordo.

Articolo XXX

Spiegazione dei termini

Nell'interpretare le disposizioni del presente Accordo, il Fondo ed i suoi membri dovranno attenersi a quanto segue:

a) Le disponibilità del Fondo nella valuta di un paese membro nel Conto risorse generali comprenderanno qualsiasi titolo accettato dal Fondo ai sensi dell'articolo III, sezione 4.

b) Per accordo *stand-by* deve intendersi una decisione del Fondo in virtù della quale viene assicurata ad ogni paese membro la possibilità di effettuare acquisti sul Conto risorse generali, in conformità con i termini previsti nella decisione del Fondo, per un periodo determinato e fino ad un determinato ammontare.

c) Per acquisto della tranche di riserva deve intendersi quello effettuato, da parte di un paese membro, dei diritti speciali di prelievo, oppure della valuta di un altro paese membro contro propria moneta, purché tale acquisto non abbia l'effetto di portare le disponibilità del Fondo della moneta di tale paese membro nel Conto risorse generali oltre la sua quota. Resta inteso, tuttavia, che ai fini di questa definizione, il Fondo può escludere gli acquisti e le disponibilità dipendenti da:

1) politiche relative all'utilizzo delle sue risorse generali per il finanziamento compensativo delle fluttuazioni delle esportazioni;

2) politiche relative all'utilizzo delle sue risorse generali in relazione al finanziamento di contributi ad accordi cuscinetto (buffer stocks) internazionali per le materie prime e

3) altre politiche relative all'utilizzo delle sue risorse generali in rapporto alle quali, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, il Fondo decida di operare un'esclusione.

d) Pagamenti per operazioni correnti si intendono quei pagamenti che non abbiano lo scopo di trasferire capitali e comprendono senza limitazioni:

1) tutti i pagamenti connessi col commercio estero ed altri affari correnti compresi i servizi, le normali facilitazioni bancarie e creditizie a breve termine;

2) pagamenti dovuti per interessi su prestiti o come reddito netto di altri investimenti;

3) pagamenti di modesti importi dovuti per l'ammortamento di prestiti o di investimenti diretti; e

4) modeste rimesse per spese familiari di sostentamento.

Il Fondo può, dopo consultazione con i paesi membri interessati, stabilire se determinate transazioni particolari debbano essere considerate transazioni correnti o movimenti di capitali.

e) Per assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo deve intendersi l'ammontare totale dei diritti speciali di prelievo assegnati ad un partecipante, meno quella parte degli stessi diritti che siano stati annullati ai sensi dell'articolo XVIII, sezione 2, lettera *a*).

f) Per valuta liberamente utilizzabile deve intendersi la valuta di un paese membro che il Fondo constata essere: 1) di fatto, ampiamente utilizzata per effettuare pagamenti nelle transazioni internazionali, e 2) largamente negoziata nei principali mercati valutari.

g) Tra i paesi che erano membri alla data del 31 agosto 1975 si riterrà incluso ogni paese membro che abbia accettato di partecipare al Fondo dopo tale data, conformemente ad una risoluzione del Consiglio dei Governatori adottata prima di tale data.

h) Per transazioni del Fondo deve intendersi lo scambio di attività monetarie presso il Fondo contro altre attività monetarie. Per operazioni del Fondo devono intendersi altre forme di utilizzo o di acquisizione di attività monetarie da parte del Fondo.

i) Per transazioni in diritti speciali di prelievo deve intendersi lo scambio di diritti speciali di prelievo contro altre attività monetarie. Per operazioni in diritti speciali di prelievo devono intendersi altre forme di utilizzo dei diritti speciali di prelievo.

Articolo XXXI

Disposizioni finali

Sezione 1. — *Entrata in vigore*

Il presente Accordo entrerà in vigore non appena sarà stato firmato per conto dei Governi rappresentanti il 65 per cento del totale delle quote indicate nell'Allegato *A* e quando gli atti ricordati nella sezione 2, lettera *a*) di questo articolo siano stati depositati per conto dei Governi stessi. In ogni caso questo Accordo non entrerà in vigore prima del 1° maggio 1945.

Sezione 2. — *Firma*

a) Ogni Governo per conto del quale il presente Accordo viene firmato, depositerà, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, un atto nel quale sia dichiarato che esso ha accettato l'Accordo stesso in conformità alle sue leggi e che ha preso tutte le misure necessarie per mettersi in grado di adempiere tutte le obbligazioni inerenti all'Accordo.

b) Ogni paese diventerà membro del Fondo a partire dalla data dell'effettuato deposito per suo conto dell'atto menzionato alla precedente lettera *a*); tuttavia nessun paese diventerà membro prima che questo Accordo entri in vigore ai sensi della sezione 1 di questo articolo.

c) Il Governo degli Stati Uniti d'America darà comunicazione ai Governi dei paesi i cui nomi figurano nell'Allegato *A*, e ai Governi di tutti i paesi la cui qualità di membro venga approvata in accordo alle disposizioni dell'artiolo II, sezione 2, di tutte le firme apposte al presente Accordo, nonché del deposito degli atti di cui alla sopra menzionata lettera *a*).

d) Contemporaneamente alla firma dell'Accordo per suo conto, ogni Governo trasmetterà al Governo degli Stati Uniti d'America un centesimo dell'1 per cento della sua totale sottoscrizione in oro o in dollari degli Stati Uniti al fine di far fronte alle spese di amministrazione del Fondo. Il Governo degli Stati Uniti d'America terrà queste somme in uno speciale conto di deposito e le trasferirà al Consiglio dei Governatori del Fondo nel momento in cui viene convocata la riunione iniziale. Qualora il presente Accordo non entri in vigore entro il 31 dicembre 1945, il Governo degli Stati Uniti d'America restituirà le somme ricevute ai Governi che le hanno versate.

e) Il presente Accordo potrà essere firmato a Washington per conto dei Governi di quei paesi i cui nomi sono elencati nell'Allegato *A*, sino al 31 dicembre 1945.

f) Dopo il 31 dicembre 1945, il presente Accordo potrà essere firmato dai Governi di quei paesi la cui partecipazione sia stata approvata in accordo alle disposizione dell'articolo II, sezione 2.

g) Con la firma del presente Accordo, tutti i Governi lo accettano per conto proprio, di tutte le proprie colonie, territori oltremare, paesi sotto la loro protezione, sovranità od autorità e di tutti i territori su cui esercitano un mandato.

h) Il paragrafo *d*) di cui sopra entrerà in vigore nei riguardi di ogni Governo firmatario dalla data della firma.

[La firma e la clausola di deposito riprodotte qui di seguito sono conformi al testo dell'Articolo dello Statuto originario].

FATTO a Washington, in un'unica copia, che dovrà rimanere depositata negli Archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, il quale ne trasmetterà copie autentiche a tutti i Governi i cui nomi sono elencati nell'Allegato *A*, nonché agli altri Governi la cui partecipazione sia approvata in conformità all'articolo II, sezione 2.

ANNESSO *A*

QUOTE

(*In milioni di dollari degli Stati Uniti*)

Australia	200	Iran	25
Belgio	225	Irak	8
Bolivia	10	Islanda	1
Brasile	150	Jugoslavia	60
Canada	300	Liberia	0,5
Cecoslovacchia	125	Lussemburgo	10
Cile	50	Messico	90
Cina	550	Nicaragua	2
Columbia	50	Norvegia	50
Costarica	5	Nuova Zelanda	50
Cuba	50	Paesi Bassi	275
Danimarca	(*)	Panama	0,5
Ecuador	5	Paraguay	2
Egitto	45	Perù	25
El Salvador	2,5	Polonia	125
Etiopia	6	Repubblica di San Domingo	5
Filippine	15	Regno Unito	1.300
Francia	450	Stati Uniti	2.750
Grecia	40	Unione Sudafricana	100
Guatemala	5	U.R.S.S.	1.200
Haiti	5	Uruguay	15
Honduras	2,5	Venezuela	15
India	400		

(*) La sottoscrizione della Danimarca sarà determinata dal Fondo dopo che il Governo della Danimarca avrà accettato di firmare questo Accordo, ma prima che la firma abbia luogo.

ANNESSO *B*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI RIACQUISTO, AL PAGAMENTO DI QUOTE SUPPLETIVE, ALL'ORO E AD ALCUNI PROBLEMI OPERATIVI

1. Gli obblighi di riacquisto, di cui all'articolo V, sezione 7, lettera *b*), maturati prima della data del secondo emendamento del presente Accordo e che non siano stati adempiuti a quella data, dovranno essere assolti non oltre la data, o le date, alle quali essi avrebbero dovuto essere assolti, in conformità alle disposizioni del presente Accordo, prima del secondo emendamento.

2. Ciascun paese membro assolverà, mediante diritti speciali di prelievo, qualsiasi obbligo di pagare in oro al Fondo, a titolo di riacquisto o di sottoscrizione, in essere alla data del secondo emendamento; tuttavia il Fondo può stabilire che tali pagamenti vengano effettuati, in tutto o in parte, nelle valute degli altri paesi membri indicati dal Fondo. Un non-partecipante ottempererà ad un obbligo, che deve essere assolvibile in diritti speciali di prelievo in conformità della presente disposizione, con le valute di altri paesi membri indicati dal Fondo.

3. Ai fini di quanto disposto al paragrafo 2 di cui sopra, 0.888671 grammi di oro fino equivarranno ad un diritto speciale di prelievo, e l'importo della valuta pagabile ai sensi del precedente paragrafo 2 verrà determinato su tale base, e sulla base del valore della valuta in termini di diritti speciali di prelievo, al momento del pagamento.

4. La valuta di un paese membro in possesso del Fondo, in eccesso del 75 per cento della quota del membro stesso alla data del secondo emendamento del presente Accordo e che non sia soggetta all'obbligo di riacquisto ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra, verrà riacquistata in conformità alle seguenti norme:

1) le disponibilità derivanti da un acquisto verranno riacquistate secondo i criteri di utilizzo delle risorse generali del Fondo, in base ai quali l'acquisto è stato effettuato;

2) altre disponibilità verranno riacquistate non oltre quattro anni dalla data del secondo emendamento del presente Accordo.

5. I riacquisti effettuati ai sensi del precedente paragrafo 1, non soggetti a quanto disposto dal paragrafo 2 di cui sopra, i riacquisti effettuati ai sensi del precedente paragrafo 4, e ogni indicazione di valute di cui al precedente paragrafo 2 devono essere conformi al disposto dell'articolo V, sezione 7, lettera *i*).

6. Tutte le norme ed i regolamenti, i tassi, le procedure e le decisioni adottati ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Accordo, in vigore alla data del secondo emendamento, rimarranno in vigore finché non verranno variati secondo le disposizioni del presente Accordo.

7. Nella misura in cui le operazioni di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*) non siano state portate a termine prima della data del secondo emendamento del presente Accordo, il Fondo

a) venderà fino a 25 milioni di once di oro fino in suo possesso alla data del 31 agosto 1975 ai paesi che erano suoi membri a quella data e che sono d'accordo di acquistarlo, in proporzione alle loro quote a tale data. La vendita ad ogni paese membro ai sensi della presente lettera *a*) verrà fatta contro la valuta di tale paese e al prezzo corrispondente, al momento della vendita, ad un diritto speciale di prelievo per 0.888671 grammi di oro fino, e

b) venderà fino a 25 milioni di once di oro fino in suo possesso alla data del 31 agosto 1975 a beneficio dei paesi in via di sviluppo che erano suoi membri a tale data; tuttavia, quella parte di profitto o maggior valore dell'oro che corrisponda al rapporto tra la quota del paese membro al 31 agosto 1975 e il totale delle quote di tutti i paesi membri alla stessa data, verrà direttamente trasferita ad ognuno di tali paesi membri. L'obbligo da parte del Fondo di consultare, ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettera *c*), ogni paese membro, di ottenerne il consenso, o di convertire la moneta di un paese membro nelle valute di altri paesi membri, in particolari circostanze, si applicherà nei confronti della valuta ricevuta dal Fondo a seguito di vendite di oro, ai sensi della presente disposizione, diverse dalle vendite fatte ad un paese membro in cambio della sua valuta, e collocata nel Conto risorse generali.

Nella vendita di oro ai sensi del presente paragrafo 7, un ammontare dei ricavi nelle valute ricevute, corrispondenti, al momento della vendita, ad un diritto speciale di prelievo per 0.888671 grammi di oro fino, verrà collocato nel Conto risorse generali, e le altre attività in possesso del Fondo in connessione con le operazioni di cui alla precedente lettera *b*) verranno tenute separate dalle risorse generali del Fondo. Le attività che rimangono soggette alle disposizioni del Fondo in materia di cessazione di accordi ai sensi della lettera *b*) di cui sopra, verranno trasferite al Conto spese speciali.

ANNESSO *C*

PARITÀ

1. Il Fondo notificherà ai paesi membri che, ai fini del presente Accordo, in conformità con l'articolo IV, sezioni 1, 3, 4 e 5 e con il presente Allegato, la parità delle loro monete potrà essere fissata in diritti speciali di prelievo o in altro denominatore comune, come stabilito dal Fondo. Tale denominatore comune non sarà né l'oro né una valuta.

2. Ciascun paese membro che intende fissare una parità per la propria moneta, proporrà tale parità al Fondo entro un ragionevole periodo di tempo dalla comunicazione di cui al precedente paragrafo 1.

3. Ciascun paese membro che non intende fissare una parità per la propria moneta ai sensi del precedente paragrafo 1, si consulterà con il Fondo e garantirà che le misure valutarie che esso adotta sono conformi agli scopi del Fondo e tali da consentire al paese stesso di adempiere ai propri impegni ai sensi dell'articolo IV, sezione 1.

4. Il Fondo potrà dichiararsi d'accordo, o sollevare obiezioni, in merito alla parità proposta, entro un ragionevole periodo dal ricevimento della proposta stessa. Nessuna parità monetaria avrà effetto, ai fini del presente Accordo, se il Fondo vi si oppone, ed ogni paese membro dovrà osservare quanto disposto al precedente paragrafo 3. Il Fondo non solleverà obiezioni a motivo delle misure interne sociali o politiche del paese membro che propone la parità.

5. Ogni paese membro che abbia fissato una parità per la propria moneta s'impegna ad adottare opportune misure in armonia con il presente Accordo al fine di garantire che i cambi massimi e minimi per le operazioni a pronti effettuate nei suoi territori tra la sua moneta e la valuta di altri paesi membri che mantengono le parità non si discostino dalla parità oltre 4,5 punti percentuali, o ogni altro margine, o margini, che il Fondo potrà adottare a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi.

6. Nessun paese membro proporrà la modifica della parità della propria moneta se non per correggere, o prevenire, squilibri fondamentali. La modifica della parità può venire effettuata solo su proposta del paese membro e solo dopo consultazione con il Fondo.

7. Quando una modifica viene proposta, il Fondo si dichiarerà d'accordo o solleverà obiezioni entro un ragionevole periodo dal ricevimento della proposta. Il Fondo si dichiarerà d'accordo se ritiene che la modifica è necessaria per correggere, o per impedire che si produca, uno squilibrio fondamentale. Il Fondo non si opporrà ad una proposta di modifiaca a motivo delle misure interne o sociali o politiche del paese membro che le propone. Nessuna proposta di modifica della parità di una moneta avrà effetto, ai fini del presente Accordo, se il Fondo vi si oppone. Qualora un paese membro modifichi la parità della sua moneta nonostante l'opposizione del Fondo, esso sarà soggetto alle sanzioni di cui all'articolo XXVI, sezione 2. Il Fondo scoraggerà il mantenimento di parità monetarie non realistiche da parte di qualsiasi paese membro.

8. La parità della moneta di un paese membro, fissata in conformità con il presente Accordo, cesserà di esistere ai fini dell'Accordo stesso se il paese membro informa il Fondo della sua intenzione di porre termine a tale parità. Il Fondo può opporsi alla cessazione di una parità con una decisione presa a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi. Se un paese membro pone termine alla parità della sua moneta nonostante l'opposizione del Fondo, il paese membro sarà sog-

getto alle sanzioni previste dall'articolo XXVI, sezione 2. Ogni parità monetaria fissata in conformità con il presente Accordo cesserà di esistere ai fini dell'Accordo stesso qualora il paese membro vi ponga termine nonostante l'opposizione del Fondo, o qualora il Fondo accerti che il paese membro non si mantiene, per un volume considerevole di operazioni valutarie, entro i margini di cui al precedente paragrafo 5; tuttavia, il Fondo non potrà procedere a tale accertamento senza aver consultato il paese membro ed avergli dato sessanta giorni di preavviso circa l'intenzione del Fondo di considerare l'eventualità di tale accertamento.

9. Se, ai sensi del precedente paragrafo 8, la parità di una valuta è venuta a cessare, il paese membro si consulterà con il Fondo e garantirà che le sue misure valutarie sono conformi agli scopi del Fondo e tali da consentirgli di adempiere agli impegni assunti ai sensi dell'articolo IV, sezione 1.

10. Quando la parità della moneta di un paese membro è venuta a cessare, ai sensi del precedente paragrafo 8, tale paese potrà proporre, in qualsiasi momento, una nuova parità per la propria moneta.

11. Nonostante il disposto del precedente paragrafo 6, il Fondo può, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, effettuare modifiche proporzionali uniformi nelle parità di tutte le monete se tali modifiche non intaccano il valore del diritto speciale di prelievo. Tuttavia, la parità della moneta di un paese membro non potrà essere modificata ai sensi di questa di sposizione qualora, entro sette giorni dalla decisione del Fondo, il paese membro informi il Fondo di essere contrario alla modifica della parità della sua moneta secondo tale decisione.

ANNESSO *D*

CONSIGLIO

1. *a*) Ciascun paese membro che nomini un Direttore esecutivo, o ciascun gruppo di paesi membri per il quale i voti ad essi assegnati siano espressi da un unico Direttore esecutivo, nomineranno in seno al Consiglio un Consigliere — il quale sarà o un Governatore, o un Ministro in un governo di un paese membro, o persona di analogo rango — e potranno nominare non più di sette Consiglieri aggiunti. Il Consiglio dei Governatori può, a maggioranza dell'85 per cento dei voti complessivi, modificare il numero dei Consiglieri aggiunti da nominare. Ogni Consigliere, o ogni Consigliere aggiunto, durerà in carica fino a che non vi sia stata una nuova nomina o fino alla successiva elezione regolare dei Direttori esecutivi, indipendentemente da quale delle due procedure abbia avuto luogo per prima.

b) I Direttori esecutivi o, in loro assenza, i loro Sostituti e aggiunti avranno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, a meno che il Consiglio non decida di tenere una seduta ristretta. Ogni paese membro e ogni gruppo di paesi membri che nomini un Consigliere nominerà un Sostituto, il quale avrà diritto di assistere alle sedute del Consiglio quando non sia presente il Consigliere, e avrà pieni poteri di agire per conto di quest'ultimo.

2. *a*) Il Consiglio sovrintenderà alla gestione e all'adeguamento del sistema monetario internazionale, incluse le varie fasi del processo di aggiustamento e dell'evoluzione della liquidità globale; a questo riguardo, seguirà gli sviluppi del trasferimento di risorse reali ai paesi in via di sviluppo.

b) Il Consiglio esaminerà le proposte, di cui all'articolo XXXVIII *a*), di emendamenti allo Statuto del Fondo.

3. *a*) Il Consiglio dei Governatori può delegare al Consiglio l'autorità di esercitare qualsiasi potere, tranne quelli direttamente conferitigli dal presente Accordo.

b) Ciascun Consigliere avrà diritto al numero dei voti attribuiti, ai sensi dell'articolo XII, sezione 5, al paese membro, o al gruppo di paesi membri, che lo ha nominato. Ogni Consigliere nominato da un gruppo di paesi membri può esprimere separatamente i voti attribuiti ad ogni paese membro facente parte del gruppo. Se il numero dei voti attribuiti ad un paese membro non può essere espresso da un Direttore esecutivo, il pese membro può prendere accordi con un Consigliere per assegnargli il numero dei voti di cui esso paese dispone.

c) Il Consiglio non può prendere alcuna iniziativa derivante dai poteri delegatigli dal Consiglio dei Governatori, che sia incompatibile con qualsiasi iniziativa presa dal Consiglio dei Governatori, e il Comitato esecutivo non prenderà alcuna iniziativa derivante dai poteri delegatigli dal Consiglio dei Governatori, che sia incompatibile con qualsiasi iniziativa presa dal Consiglio dei Governatori o dal Consiglio.

4. Il Consiglio sceglierà il suo presidente tra i Consiglieri, adotterà tutti i regolamenti che possano essere necessari o opportuni per l'adempimento delle sue funzioni, e stabilirà ogni aspetto di ordine procedurale. Il Consiglio terrà tutte le riunioni che possono essere decise dal Consiglio o indette dal Comitato esecutivo.

5. *a*) Il Consiglio avrà gli stessi poteri del Comitato esecutivo in ordine alle seguenti disposizioni:

articolo XII, sezione 2, lettere *c*), *f*), *g*) e *j*);
articolo XVIII, sezione 4, lettera *a*) e sezione 4, lettera *c*) 4);
articolo XXIII, sezione 1; e articolo XXVII, sezione 1, lettera *a*).

b) Per le decisioni del Consiglio in merito a questioni concernenti esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo, avranno diritto di voto soltanto i Consiglieri nominati da un paese membro partecipante o da un gruppo di paesi membri di cui almeno uno sia un partecipante. Ciascuno di questi Consiglieri avrà diritto al numero di voti attribuiti al paese membro partecipante che lo ha nominato, o ai paesi membri partecipanti facenti parte del gruppo che lo ha nominato, ed ai voti attribuiti ad un partecipante con il quale abbia stabilito accordi in conformità con quanto detto nell'ultima frase del precedente paragrafo 3, *b*).

c) Il Consiglio può, con apposite disposizioni, stabilire una procedura per la quale il Comitato esecutivo può avere il voto dei Consiglieri su una questione specifica, senza indire una riunione del Consiglio, ove il Comitato esecutivo ritenga che un'azione debba essere intrapresa dal Consiglio, che essa non debba essere rimandata alla prossima riunione del Consiglio e che non giustifichi la convocazione di una speciale riunione.

d) Quanto disposto all'articolo IX, sezione 8, si applicherà ai Consiglieri, ai loro Sostituti e aggiunti, e a qualsiasi altra persona autorizzata ad assistere ad una riunione del Consiglio.

e) Ai fini della lettera *b*) e 3 *b*) di cui sopra un accordo ai sensi dell'articolo XII, sezione 3 1) 2) da parte di un membro, o da parte di un membro che è partecipante, permetterà a un Consigliere di votare e di disporre del numero dei voti assegnati al membro.

6. Si riterrà che la prima frase dell'articolo XII, sezione 2, lettera *a*) includa un riferimento al Consiglio.

ANNESSO *E*

ELEZIONE DEI DIRETTORI ESECUTIVI

1. L'elezione dei Direttori esecutivi elettivi avrà luogo mediante votazione da parte dei Governatori aventi diritto a voto.

2. Nella votazione per i Direttori esecutivi da eleggere, ciascuno dei Governatori aventi diritto a voto darà ad una sola persona tutti i voti spettantigli secondo l'articolo XII, sezione 5, lettera *a*). Diverranno Direttori esecutivi le quindici persone che riceveranno il maggior numero di voti; tuttavia non si considererà eletto chi avesse ricevuto meno del 4 per cento dei voti complessivamente disponibili.

3. Qualora quindici persone non risultino elette al primo scrutinio, si farà luogo ad una seconda votazione, nella quale voteranno solo: *a*) quei Governatori che nella prima votazione votarono per una persona che non è stata eletta; e *b*) quei Governatori i cui voti a favore di una persona eletta si ritiene, ai sensi del seguente paragrafo 4, abbiano portato i voti favorevoli a quella persona al disopra del 9 per cento dei voti disponibili. Se al secondo scrutinio, il numero dei candidati è superiore a quello dei Direttori esecutivi da eleggere, la persona che avrà ricevuto il minor numero di voti al primo scrutinio non potrà concorrere all'elezione.

4. Nello stabilire se si debba ritenere che i voti dati da un Governatore abbiano portato al disopra del 9 per cento dei voti complessivi i voti favorevoli ad una data persona, si riterrà che il 9 per cento comprenda anzitutto i voti del Governatore che diede il maggior numero di voti a quella persona, indi i voti del Governatore che diede il numero di voti immediatamente inferiore, e così di seguito fino alla concorrenza del 9 per cento.

5. Qualora si debba computare una parte dei voti di un Governatore allo scopo di portare il totale di una persona al disopra del 4 per cento, si riterrà che quel Governatore abbia dato tutti i suoi voti a quella persona, anche se in tal modo i voti complessivi per quella persona superino il 9 per cento.

6. Se dopo il secondo scrutinio non risultano elette 15 persone, si terranno successive votazioni secondo i princìpi sopra esposti, fino a che saranno state elette 15 persone, tenendo presente che dopo che 14 persone sono state elette, la quindicesima può essere eletta a semplice maggioranza dei rimanenti voti e si riterrà eletta da tutti questi voti.

ANNESSO *F*

DESIGNAZIONE

Durante il primo periodo di base, le regole in materia di designazione saranno le seguenti:

a) I partecipanti suscettibili di essere designati in virtù dell'articolo XIX, sezione 5, lettera *a*) 1) lo saranno per somme tali da condurre nel corso del tempo all'uguaglianza dei rapporti fra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo in eccesso alle loro assegnazioni cumulative nette e le loro disponibilità ufficiali in oro o in valute.

b) La formula di applicazione della disposizione di cui alla precedente lettera *a*) sarà tale che i partecipanti suscettibili di designazione saranno designati:

1) proporzionalmente alle loro disponibilità ufficiali in oro e in valute allorché i rapporti menzionati alla lettera *a*) di cui sopra saranno uguali; e

2) in modo da ridurre progressivamente la differenza fra i rapporti bassi e quelli elevati indicati alla lettera *a*) di cui sopra.

ANNESSO *G*

RICOSTITUZIONE

1. Durante il primo periodo base, le regole della ricostituzione saranno le seguenti:

a) 1) Ogni partecipante utilizzerà e ricostituirà le sue disponibilità in diritti speciali di prelievo in modo tale che, cinque anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni trimestre successivo, la media dell'ammontare totale delle sue disponibilità giornaliere in diritti speciali di prelievo, durante il periodo degli ultimi cinque anni, non sia inferiore al 30 per cento della media della sua assegnazione cumulativa netta giornaliera di diritti speciali di prelievo durante tale periodo;

2) due anni dopo la prima assegnazione e alla fine di ogni mese successivo, il Fondo effettuerà dei calcoli per ogni partecipante per accertare se, ed eventualmente per quale ammontare, il partecipante abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo fra la data in cui il calcolo è effettuato e la fine del periodo quinquennale al fine di adempiere a quanto previsto alla lettera *a*) 1) di cui sopra. Il Fondo fisserà norme per quanto concerne le basi sulle quali effettuare tali calcoli così come il momento nel quale dovrà avvenire la designazione dei partecipanti ai sensi dell'articolo XIX, sezione 5, lettera *a*) 2) per aiutarli a rispettare la disposizione della lettera *a*) 1) di cui sopra;

3) il Fondo darà espressa notifica ad un partecipante allorché i calcoli di cui alla lettera *a*) 2) di cui sopra indicheranno che è poco probabile che tale partecipante possa conformarsi alla disposizione della lettera *a*) 1) di cui sopra, a meno che esso non cessi di utilizzare diritti speciali di prelievo durante il rimanente periodo per il quale questi calcoli sono stati effettuati ai sensi della lettera *a*) 2) di cui sopra;

4) il partecipante che abbia bisogno di acquistare diritti speciali di prelievo per far fronte a tale obbligo, sarà tenuto a procurarseli, e avrà il diritto di farlo, a sua scelta contro valuta accettabile dal Fondo in una transazione col Fondo effettuata attraverso il Conto risorse generali. Se per questa via non sarà possibile a tale partecipante ottenere un ammontare sufficiente di diritti speciali di prelievo per far fronte al suo obbligo, esso sarà tenuto a procurarseli, ed avrà il diritto di farlo, in cambio di valuta liberamente utilizzabile, da un partecipante indicato dal Fondo.

b) I partecipanti dovranno inoltre tenere nel debito conto l'opportunità di raggiungere, nel corso del tempo, un rapporto equilibrato fra le loro disponibilità in diritti speciali di prelievo e le loro altre riserve.

2. Allorché un partecipante non rispetterà le regole della ricostituzione, il Fondo stabilirà se le circostanze giustifichino o no la sospensione prevista dall'articolo XXIII, sezione 2, lettera *b*).

ANNESSO *H*

CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. Se dalla compensazione prevista all'articolo XXIV, sezione 2, lettera *b*) risulta un obbligo in favore del partecipante uscente e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti fra il Fondo ed il partecipante uscente sia intervenuto nei sei mesi successivi alla data della cessazione, il Fondo riacquisterà la rimanenza dei diritti speciali di prelievo con versamenti semestrali uguali e distribuiti su un periodo massimo di cinque anni a partire dalla data della cessazione. Il Fondo riacquisterà tale rimanenza a sua scelta, sia *a*) corrispondendo al partecipante uscente gli ammontari corrisposti al Fondo dai restanti partecipanti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo XXIV, sezione 5, sia *b*) autorizzando il partecipante uscente ad utilizzare i suoi diritti speciali di prelievo per acquistare la propria valuta o una valuta liberamente utilizzabile da un partecipante designato dal Fondo, o dal Conto risorse generali, o da qualunque altro possessore.

2. Se dalla compensazione prevista all'articolo XXIV, sezione 2, lettera *b*) risulta un obbligo in favore del Fondo e se nessun accordo relativo al regolamento dei conti sia intervenuto nei sei mesi successivi, il partecipante uscente adempirà a tale obbligo effettuando versamenti semestrali uguali entro un termine di tre anni a partire dalla data della cessazione o entro quel termine maggiore che può essere stabilito dal Fondo. Il partecipante uscente adempirà a tale obbligo, secondo quanto stabilito dal Fondo, *a*) sia versando al Fondo valuta liberamente utilizzabile, a sua scelta, *b*) sia ottenendo diritti speciali di prelievo, secondo le disposizioni contenute nell'articolo XXIV, sezione 6, dal Conto risorse generali o in accordo con un partecipante indicato dal Fondo o da qualunque altro detentore e compensando questi diritti speciali di prelievo contro gli ammontari dovuti.

3. I versamenti previsti ai paragrafi 1 e 2 sopra esposti verranno a scadenza sei mesi dopo la cessazione della partecipazione e le successive scadenze si avranno a sei mesi di intervallo.

4. Nel caso in cui il Dipartimento diritti speciali di prelievo venga posto in liquidazione, ai sensi dell'articolo XXV, nei sei mesi successivi alla data in cui un partecipante ha posto fine alla propria partecipazione, il regolamento dei conti fra il Fondo ed il Governo interessato si effettuerà conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo XXV e nell'Allegato *I*.

ANNESSO *I*

PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE DEL DIPARTIMENTO DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO

1. Qualora il Dipartimento diritti speciali di prelievo sia posto in liquidazione, i partecipanti salderanno le loro obbligazioni verso il Fondo effettuando dieci versamenti semestrali, o in più lungo periodo, che il Fondo possa ritenere necessario, in valuta liberamente utilizzabile e nelle valute dei partecipanti detentori di diritti speciali di prelievo che debbano essere riacquistati al momento di uno dei detti versamenti e nella misura in cui questi riacquisti debbano essere effettuati secondo ciò che stabilirà il Fondo. Il primo versamento semestrale verrà effettuato sei mesi dopo la data della decisione di porre in liquidazione il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

2. Nel caso in cui la liquidazione del Fondo venga decisa meno di sei mesi dopo la data della decisione di porre in liquidazione il Dipartimento diritti speciali di prelievo, la liquidazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo sarà sospesa fintanto che i diritti speciali di prelievo detenuti nel Conto risorse generali saranno distribuiti secondo le seguenti modalità:

una volta effettuate le ripartizioni previste al paragrafo 2, lettera *a*) dell'Allegato *K*, il Fondo ripartirà i diritti speciali di prelievo tenuti nel Conto risorse generali fra tutti i paesi membri aventi titolo di partecipanti, proporzionalmente all'ammontare dovuto ad ogni partecipante, dopo che si sarà proceduto alla ripartizione prevista al paragrafo 2, lettera *b*). Per determinare l'ammontare dovuto ad ogni paese membro per la distribuzione del resto delle sue disponibilità in ogni valuta ai sensi del paragrafo 2, lettera *d*) dell'Allegato *K*, il Fondo detrarrà i diritti speciali di prelievo che saranno stati ripartiti in applicazione alla presente regola.

3. Il Fondo utilizzerà gli ammontari ricevuti ai sensi del precedente paragrafo 1 per riacquistare dai loro detentori i diritti speciali di prelievo in loro possesso secondo le modalità e nell'ordine seguenti:

a) i diritti speciali di prelievo detenuti dai Governi la cui partecipazione sia cessata più di sei mesi prima della data della decisione del Consiglio dei Governatori di liquidare il Dipartimento diritti speciali di prelievo, saranno riacquistati secondo i termini di qualunque accordo ai sensi dell'articolo XXIV, o dell'Allegato *H*;

b) i diritti speciali di prelievo detenuti da non partecipanti verranno riacquistati con precedenza su quelli dei partecipanti ed il loro riacquisto si effettuerà proporzionalmente all'ammontare posseduto da ogni detentore;

c) il Fondo stabilirà la proporzione di diritti speciali di prelievo in possesso di ogni partecipante in rapporto alle rispettive assegnazioni cumulative nette. Il Fondo riacquisterà dapprima i diritti speciali di prelievo dai partecipanti la cui proporzione è maggiore fino a che questa proporzione sia ricondotta al livello di quella immediatamente inferiore; il Fondo riacquisterà quindi i diritti speciali di prelievo detenuti da questi partecipanti secondo la loro assegnazione cumulativa netta fino a che la loro proporzione sia ricondotta al livello di quella immediatamente inferiore; e questo processo continuerà fino ad esaurimento del fondo disponibile per i riacquisti.

4. Qualunque somma un partecipante abbia il diritto di ricevere a titolo di riacquisto ai sensi del paragrafo 3 di cui sopra sarà compensata da qualunque somma della quale esso sia debitore ai sensi del paragrafo 1 di cui sopra.

5. Durante la liquidazione, il Fondo corrisponderà un interesse sugli ammontari dei diritti speciali di prelievo posseduti da ciascun detentore, ed ogni partecipante verserà al Fondo delle provvigioni calcolate sulla sua assegnazione cumulativa netta di diritti speciali di prelievo, ridotte di qualunque pagamento effettuato ai sensi del precedente paragrafo 1. I tassi di interesse e di provvigione, e le scadenze relative verranno fissati dal Fondo. L'interesse e le provvigioni dovranno essere pagati, per quanto possibile, in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che detenga un ammontare di diritti speciali di prelievo insufficiente a coprire le provvigioni delle quali è debitore, effettuerà il pagamento in una valuta specificata dal Fondo. Nella misura in cui saranno necessari a coprire le spese di amministrazione, i diritti speciali di prelievo ricevuti a titolo di provvigione non saranno utilizzati per il pagamento dell'interesse, ma saranno trasferiti al Fondo e riacquistati per primi con le valute che il Fondo utilizza per coprire le sue spese.

6. Finché non abbiano effettuato uno qualsiasi dei pagamenti dovuti ai sensi dei paragrafi 1 o 5 di cui sopra, i partecipanti non riceveranno nessuna delle somme che sarebbero loro dovute ai sensi del paragrafo 3 o 5 di cui sopra.

7. Se, una volta effettuati gli ultimi pagamenti ai partecipanti, i partecipanti in regola non detengano tutti la stessa proporzione in diritti speciali di prelievo in rapporto alla loro assegnazione cumulativa netta, i partecipanti in possesso di una proporzione minore acquisteranno da quelli in possesso di una proporzione maggiore, secondo le disposizioni adottate dal Fondo, in modo da rendere uguali le rispettive proporzioni delle proprie disponibilità in diritti speciali di prelievo. Il partecipante che non abbia provveduto al pagamento corrisponderà al Fondo, nella propria valuta, una somma uguale a quella per la quale è debitore. Il Fondo ripartirà fra i partecipanti tale valuta ed eventuali crediti residui in proporzione all'ammontare dei diritti speciali di prelievo detenuti da ognuno, e questi diritti di prelievo saranno annullati. Il Fondo chiuderà allora la contabilità del Dipartimento diritti speciali di prelievo e cesseranno tutti i suoi impegni risultanti dalla assegnazione dei diritti speciali di prelievo come anche l'amministrazione del Dipartimento diritti speciali di prelievo.

9. Il partecipante la cui valuta sia distribuita ad altri partecipanti ai sensi del presente Allegato, si renderà garante del fatto che tale valuta sia utilizzabile senza restrizioni ed in ogni momento per acquisto di beni o per pagamento di somme dovutegli o dovute a residenti nei suoi territori. Ogni partecipante così vincolato accetta di indennizzare gli altri partecipanti per le perdite derivanti dalla differenza fra il valore in base al quale il Fondo ha distribuito la suddetta valuta ai sensi del presente Allegato ed il valore realizzato da tali partecipanti al momento della sua utilizzazione.

ANNESSO *J*

LIQUIDAZIONE DEI CONTI DEI PAESI MEMBRI USCENTI

1. La liquidazione dei conti, per quanto concerne il Conto risorse generali, verrà fatta secondo quanto disposto ai paragrafi da 1 a 6 di questo Allegato. Il Fondo sarà obbligato a pagare al paese membro uscente l'ammontare della sua quota, più qualsiasi altro ammontare di cui il Fondo gli è debitore, meno qualsiasi ammontare da esso dovuto al Fondo, comprese le provvigioni maturate dopo la data di recesso; ma non si farà luogo ad alcun pagamento prima che siano trascorsi sei mesi dalla data predetta. I pagamenti saranno effettuati nella valuta del paese membro uscente e, a tal fine, il Fondo può trasferire al Conto risorse generali le disponibilità nella valuta del paese membro presso il Conto spese speciali o il Conto investimenti contro un ammontare corrispondente di valute di altri paesi membri presso il Conto risorse generali scelti dal Fondo con il loro consenso.

2. Se le disponibilità del Fondo in valuta del paese membro uscente non sono sufficienti per pagare l'ammontare netto dovuto dal Fondo, il saldo sarà pagato in una valuta liberamente utilizzabile o in qualsiasi altra maniera che possa venire concordata. Se il Fondo ed il paese membro uscente non raggiungono un accordo entro sei mesi dalla data del ritiro, il Fondo verserà immediatamente al paese membro uscente le proprie disponibilità in valuta dello stesso. Il saldo eventualmente dovuto sarà pagato in dieci rate semestrali nei cinque anni successivi. Ciascuna rata semestrale sarà pagata, a scelta del Fondo, o in moneta del paese membro ritiratosi, pervenuta al Fondo dopo il suo ritiro, o in una valuta liberamente utilizzabile.

3. Se il Fondo non pagasse, nel modo descritto nel paragrafo precedente, una qualsiasi delle rate dovute, il paese membro avrà il diritto di chiedere al Fondo il pagamento della rata stessa in qualsiasi valuta da esso detenuta, tranne che nelle valute dichiarate scarse ai sensi dell'articolo VII, sezione 3.

4. Se le disponibilità del Fondo nella valuta del paese membro uscente superano l'importo dovutogli, e se l'accordo circa il modo di liquidare i conti non viene raggiunto entro sei mesi dalla data del ritiro, il paese membro uscito è tenuto a riacquistare detta eccedenza contro valuta liberamente utilizzabile. Il riacquisto sarà effettuato ai tassi di cambio in base ai quali il Fondo venderebbe tali valute alla data del ritiro dal Fondo. Il paese membro uscente completerà il riacquisto entro cinque anni dalla data del ritiro o nel periodo più lungo che può essere fissato dal Fondo, ma non sarà tenuto a riacquistare in ciascun periodo semestrale più di un decimo dell'eccedenza della sua valuta detenuta dal Fondo alla data del ritiro, più le eventuali acquisizioni di valuta durante tale periodo semestrale. Se il paese membro uscente non adempie a questo suo obbligo, il Fondo può, con la dovuta cautela, liquidare in qualsiasi mercato la valuta che avrebbe dovuto essere riacquistata.

5. Qualsiasi paese membro che desideri acquistare la valuta di un paese membro che si è ritirato, lo farà acquistandola dal Fondo nella misura nella quale tale paese membro ha accesso alle risorse generali del Fondo e della disponibilità di quella valuta ai sensi del precedente paragrafo 4.

6. Il paese membro uscente garantisce l'uso senza restrizioni, in qualunque momento, della valuta venduta ai sensi dei precedenti paragrafi 4 e 5, per l'acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute ad esso o a persone residenti nei suoi territori. Compenserà il Fondo di ogni perdita risultante dalla differenza tra la parità della sua valuta in termini di diritti speciali di pre-

lievo alla data del ritiro ed il valore ricavato in termini di diritti speciali di prelievo dal Fondo vendendo la valuta ai sensi dei precedenti paragrafi 4 e 5.

7. Se il paese membro ha una posizione debitoria nei confronti del Fondo a seguito di transazioni effettuate attraverso il Conto spese speciali ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettera *f*), 2), il debito verrà pagato conformemente alle condizioni dell'indebitamento.

8. Qualora il Fondo detenga la valuta del paese membro uscente nel Conto spese speciali o nel Conto investimenti, potrà, con la dovuta cautela, convertire su qualsiasi mercato, contro le valute dei paesi membri, l'ammontare in valuta del paese membro uscente che rimane in ognuno dei conti dopo la sua utilizzazione ai sensi del precedente paragrafo 1, e il ricavato della conversione verrà tenuto in tali conti. Quanto disposto al paragrafo 5 di cui sopra e dalla prima frase del paragrafo 6 si applicherà alla valuta del paese membro uscente.

9. Qualora il Fondo detenga titoli del paese membro uscente nel Conto spese speciali ai sensi dell'articolo V, sezione 12, lettera *h*), oppure nel Conto investimenti, ve li manterrà fino alla data di scadenza o ne disporrà prima di tale scadenza. Quanto disposto al paragrafo 8 di cui sopra si applicherà al ricavato di tale disinvestimento.

10. Nel caso che il Fondo venga posto in liquidazione ai sensi dell'articolo XXVII, sezione 2, entro sei mesi dalla data del ritiro di un paese membro, i conti tra il Fondo e quel Governo saranno liquidati in conformità all'articolo XXVII, sezione 2, e all'Allegato *K*.

ANNESSO *K*

DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE

1. In caso di liquidazione, le passività del Fondo non rappresentate dal rimborso delle quote sottoscritte avranno la precedenza nella distribuzione delle attività del Fondo. Nel far fronte a tali passività il Fondo utilizzerà le sue attività nel seguente ordine:

a) valute in cui la passività è pagabile;

b) oro;

c) tutte le altre valute, in proporzione delle quote dei paesi membri, in quanto ciò sia possibile.

2. Dopo estinzione delle passività del Fondo secondo quanto disposto al paragrafo 1, le rimanenti attività del Fondo saranno distribuite ed assegnate nel seguente modo:

a) 1) Il Fondo calcolerà il valore dell'oro detenuto alla data del 31 agosto 1975 ed ancora in suo possesso al momento della decisione di liquidare il Fondo. Tale calcolo verrà fatto in conformità al seguente paragrafo 9, oltre che sulla base di un diritto speciale di prelievo per 0.888671 grammi di oro fino al momento della liquidazione. L'oro equivalente alla differenza tra il primo ed il secondo di questi due valori sarà distribuito tra i paesi che erano membri del Fondo alla data del 31 agosto 1975 in proporzione delle loro quote a quella data.

2) Il fondo distribuirà tutte le attività tenute nel Conto spese speciali alla data della decisione della liquidazione, tra tutti i paesi che erano membri alla data del 31 agosto 1975 in proporzione delle loro quote a quella data. Ciascun tipo di attività verrà distribuito proporzionalmente tra i paesi membri.

b) Il Fondo distribuirà le sue rimanenti disponibilità di oro tra i paesi membri, delle cui monete il Fondo possegga importi inferiori alle rispettive quote, in proporzione, ma non in eccedenza, all'importo per il quale le loro quote superano le disponibilità del Fondo nelle loro valute.

c) Il Fondo distribuirà a ciascun paese membro metà delle proprie disponibilità nelle rispettive monete; tuttavia, questa distribuzione non dovrà superare il 50 per cento della quota di ciascun paese membro.

d) Il Fondo ripartirà il resto delle proprie disponibilità in ciascuna valuta:

1) tra tutti i paesi membri in proporzione, ma non in eccedenza, all'importo dovuto a ciascun paese membro dopo le distribuzioni di cui alle lettere *b*) e *c*), a condizione che, nel calcolare l'importo dovuto, non si tenga conto della distribuzione di cui al paragrafo 2, lettera *a*), e

2) ogni disponibilità in eccesso di oro e di valuta tra tutti i paesi membri in proporzione alle loro quote.

3. Ogni paese membro riacquisterà le disponibilità della sua valuta assegnate ad altri paesi membri ai sensi del paragrafo 2, lettera *d*) o si accorderà col Fondo, entro tre mesi dalla decisione della liquidazione, per una ordinata procedura di riacquisto.

4. Qualora un paese membro non abbia raggiunto un accordo col Fondo nel predetto termine di tre mesi, di cui al precedente paragrafo 3, il Fondo utilizzerà le valute di altri paesi membri, assegnate secondo il paragrafo 2, lettera *d*) a quel paese membro, per riacquistare la valuta di quel paese membro assegnata ad altri paesi membri. Ciascuna valuta assegnata ad un paese membro col

quale non si sia raggiunto l'accordo per il rimborso verrà utilizzata, nei limiti del possibile, per il rimborso della valuta dello stesso assegnata ai paesi membri che si sono accordati col Fondo, secondo quanto stabilito al paragrafo 3.

5. Se un paese membro ha concluso un accordo col Fondo ai sensi del precedente paragrafo 3, il Fondo userà le valute di altri paesi membri assegnate a quel paese membro ai sensi del precedente paragrafo 2, lettera *d*) per riscattare la valuta di quel paese membro assegnata ad altri paesi membri che hanno concluso accordi col Fondo ai sensi del paragrafo 3. Ciascun importo sarà riacquistato nella valuta del paese membro cui è stato assegnato.

6. Dopo aver eseguito quanto disposto nei precedenti paragrafi, il Fondo pagherà a ciascun paese membro le rimanenti valute tenute per conto dello stesso.

7. Ciascun paese membro, la cui valuta è stata distribuita ad altri paesi membri ai sensi del paragrafo precedente, riscatterà tale valuta nella valuta del paese membro che richiede il riacquisto, o in qualsiasi altra maniera che possa venire tra loro concordata. Se i paesi membri in questione non raggiungono un accordo, il paese membro tenuto al riacquisto completerà tale riacquisto entro cinque anni dalla data della distribuzione, ma non sarà tenuto a riacquistare in ciascun periodo semestrale più di un decimo dell'importo distribuito a ciascun altro paese membro. Se il paese membro non adempie a questo suo obbligo, l'importo della valuta che avrebbe dovuto essere riacquistata potrà essere liquidato, con la dovuta cautela, in qualsiasi mercato.

8. Ogni paese membro, la cui valuta è stata distribuita ad altri paesi membri ai sensi del precedente paragrafo 6, garantisce l'uso senza restrizioni di tale valuta, in ogni momento, per l'acquisto di beni o per il pagamento di somme dovute ad esso o a persone residenti nei suoi territori. Ogni paese membro tenuto a quanto sopra si obbliga a reintegrare gli altri paesi membri di qualsiasi perdita risultante dalla differenza tra il valore della sua valuta in termini di diritti speciali di prelievo alla data della decisione di liquidare il Fondo ed il valore in diritti speciali di prelievo ricavato dal paese membro interessato nel vendere la sua valuta.

9. Il Fondo determinerà il valore dell'oro, ai sensi di questo Allegato, sulla base dei prezzi di mercato.

10. Ai fini di quanto disposto nel presente Allegato, si riterrà che le quote siano state aumentate per l'intera misura nella quale sarebbero state aumentate in conformità all'articolo III, sezione 2, lettera *b*) del presente Accordo.